

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale ~~AVENNO~~ Avvenno
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 14.01.2014 N. 1

**Modifica della deliberazione consiliare 12 novembre 2013, n. 28
relativa alla composizione delle Commissioni consiliari perma-
nenti.**

pag. 7

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

**Adempimenti di cui alla legge 05.07.1982, n. 441, legge regiona-
le 30.12.1982, n. 53 e successive modificazioni: dichiarazioni
relative allo stato patrimoniale e reddituale dei Consiglieri
regionali per l'anno 2012. (Pubblicato su Supplemento
Ordinario al n. 5 del 29/01/2014, parte II)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1718

Albo Regionale degli enti e delle Associazioni di fatto e di volontariato che gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione o al reinserimento dei tossicodipendenti.

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1719

Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche".

pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1729

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome, ai sensi dell'art. 4 del decreto lgs 28 agosto 1997, n. 281 sulla "definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite".

pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1737

Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1. Nuovo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi".

pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1738

D.G.R. n. 578/2012 "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo" - sostituzione delle "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti".

pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1742

Approvazione "Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e gli Ordini e i Collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato " (art.10 l.r. 31/07).

pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1744

VAS ex l.r. n. 32/2012 - Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova. Parere motivato positivo con prescrizioni.

pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1745

Art. 7 c. 3 lettera c) L.R. 36/1997. Approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali. pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1748
Comune di Varazze (SV) - Conferma appr.ne variante integrale al PRG e correlate modifiche al PTCP, con attribuzione di valore ed effetti di PUC ex art. 82 L.R. 36/1997 e s.m., ed integrale subdelega al rilascio delle aut.ni paesistico-ambientali. pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1768
Approvazione schema di convenzione Regione - ANCI Liguria per attività di informazione, supporto e concertazione nell'ambito della programmazione regionale di Sviluppo Rurale e contestuale impegno di euro 18.456,91= IVA compresa. pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1778
Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Vendone (SV). pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1782
Integrazione dotazione finanziaria Bando attuativo Progetto 4-PAR FAS 2007/2013 approvato con DGR n. 899 del 20/07/2012 - Impegno Euro 4.100.000,00. pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1796
Partecipazione della Regione Liguria al programma europeo "Daphne III", bando Just/2013/DAP/AG. Progetto regionale "First Women Aid" (FWA). pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1797
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia. Approvazione programma di formazione e funzionamento anno 2013. Impegno euro 150.000,00. pag. 86

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1798
Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità,

- contrasto alla violenza di genere e prevenzione del femminicidio e polizia locale. Impegno euro 147.000,00** pag. 87
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 1799**
Approvazione convenzione con Universita' degli Studi di Genova per funzioni di osservatorio ex l.r. N. 28/2004. Impegno euro 41.347,00. pag. 91
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.12.2013 N. 38**
L.R. 30.11.2001 n. 42 art.3 comma 1- Rinnovo Comitato di Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente. pag. 93
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 19.12.2013 N. 5176**
Nulla-Osta trasferimento autorizzazione esercizio attivita' estrattiva cava di ardesia denominata "Baccan", in Comune di Lorsica (Genova), dalla L.S.A. s.n.c. di Garbarino Davide & C., a favore della Cuneo Franco & Lagomarsino Edda s.r.l. pag. 94
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E AFFARI GIURIDICI 24.12.2013 N. 5186**
Compenso Commissione di verifica di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010 - Dott. Marcello Fratocchi - euro 992,69. pag. 95
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO 31.12.2013 N. 5200**
Cancellazione dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale della società cooperativa Roba dell'altro mondo. Revoca dei contributi concessi e restituzione degli anticipi erogati. Riduzione d'impegno: euro 13.125,55. pag. 97
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 24.12.2013 N. 5224**
Verifica di assoggettabilità ex l.r. n. 32/2012: progetto definitivo del PUC di Bormida. No VAS con prescrizioni. pag. 100
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 30.12.2013 N. 5230**
Registro regionale del Terzo Settore sezione associazioni di promozione sociale (l.r. 42/2012) - iscrizione dei Comitati provinciali e locali liguri dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ex d.lgs.178/2012. pag. 102

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 23.12.2013 N. 5245

Regolamento CE 1198/2006. Interventi nel settore della pesca e Acquacoltura. Asse 1, misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività". Approvazione graduatoria pratiche 2012 e impegno euro 169.247,20.

pag. 105

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.11.2013 N. 5154

Pratica: D/4698. Derivazione: Sorgente Moggia trib. Fosso Ciappa trib. T. Lentro (Bac. Torrente Bisagno) Titolare: Cabona Aldo, Cabona Paolo e Cardinale Mario. Concessione in Sanatoria di Derivazione Acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo in Comune di Bargagli. Domanda in data: 29.10.1998 integrata in data 16.07.2009 e in data 27.08.12.

pag. 121

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.11.2013 N. 5353

Pratica: D/2502 C. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Titolare: Traverso Francesco e Traverso Chiara. Concessione Acqua per uso Irriguo e Igienico (Antincendio Boschivo) in Comune di Genova. Domanda in data: 10.01.2013.

pag. 121

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.11.2013 N. 5354

Pratica: D/2502. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Concessione Acqua per uso Igienico e Irriguo, assentita con p. d. n. 99 del 14.06.1996 a Snam S.p.A., Gaggero Giovanni e Gaggero Antonio in Comune di Genova. Modifica.

pag. 122

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.11.2013 N. 5355

Pratica: D/2502 B. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Titolare: Eni S.p.A. Concessione Acqua per uso Igienico (antincendio industriale) in Comune di Genova. Domanda in data: 26.10.2012.

pag. 122

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.12.2013 N. 5622

Pratica: D/6548. Derivazione: Rio di Rosaguta (bac. T. Recco-Salto). Titolari: Macchiavello Renzo, Vescina Vittoria Maria, Capurro Giovanni, Terrile Giovanna, Capurro Teresita. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Avegno. Domanda in data: 07.06.2012.

pag. 123

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.12.2013 N. 5623**

Pratica: D/6547. Derivazione: Rio Gavadi tributario del rio Gramizza (bac. torr. Aveto). Titolare: Pettinari Barbara e Riminucci Marzia Barbara. Concessione di Derivazione Acqua per uso idroelettrico in Comune di Santo Stefano D'aveto. Domanda in data: 08.06.2012.

pag. 123

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.12.2013 N. 5624**

Pratica: D/6457. Derivazione: torrente Longanino (bac. Fiume Entella). Titolare: Massa Antonio. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Ne. Domanda in data: 25.07.2008.

pag. 124

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.12.2013 N. 5625**

Pratica: D/6387. Derivazione: torrente Graveglia (bac. Fiume Entella). Titolare: Sambuceti Bruno. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Ne. Domanda in data: 27.08.2007.

pag. 124

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.12.2013 N. 5626**

Pratica: D/6248. Derivazione: torrente Cereghetta (bac. T. Boate). Titolare: De Lorenzi Giuseppe. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Rapallo. Domanda pervenuta in data: 25.03.2006.

pag. 125

PROVINCIA DI GENOVA

Ditta: Consorzio Rurale di Caroso. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 125

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO UFFICIO DEMANIO IDRICO - UFFICIO OPERE IDRAULICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.12.2013 N. 1071**

Pratica n. 6485 .Corso d'acqua: Fosso Buranco. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al ripristino dell'accesso all'Albergo Marina in Via Buranco nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Moggia Marina.

pag. 125

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****14.01.2014****N. 1****Modifica della deliberazione consiliare 12 novembre 2013, n. 28 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.****IL CONSIGLIO REGIONALE**

omissis

DELIBERA

di modificare come segue la propria deliberazione 12 novembre 2013, n. 28 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti:

I Commissione – Affari generali, Istituzionali e Nomine

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	uno con 5 voti e due con 4 voti
n. 2 Forza Italia con 3 voti	
n. 2 Diritti e Libertà	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Lega Nord Liguria - Padania	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Nuovo Centro Destra	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

II Commissione – Programmazione e Bilancio

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	uno con 4 voti e tre con 3 voti
n. 2 Forza Italia con 3 voti	
n. 2 Diritti e Libertà	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Lega Nord Liguria - Padania	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Nuovo Centro Destra	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

III Commissione – Salute e Sicurezza sociale

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	uno con 5 voti e due con 4 voti
n. 3 Forza Italia	con 2 voti
n. 2 Lega Nord Liguria - Padania	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 UDC – Unione di Centro	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Diritti e Libertà	con 3 voti
n. 1 Nuovo Centro Destra	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

IV Commissione – Attività produttive

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	uno con 5 voti e due con 4 voti
n. 2 Forza Italia	con 3 voti
n. 2 Lega Nord Liguria - Padania	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Nuovo Centro Destra	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 UDC – Unione di Centro	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Diritti e Libertà	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

V Commissione – Cultura, Formazione e Lavoro

Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	uno con 5 voti e due con 4 voti
n. 2 Forza Italia	con 3 voti
n. 2 Nuovo Centro Destra	uno con 2 voti e uno
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Diritti e Libertà	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 3 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

VI Commissione – Territorio e Ambiente

Consiglieri assegnati n. 21 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	tre con 3 voti e uno con 4 voti
n. 3 Forza Italia	con 2 voti
n. 2 Diritti e Libertà	uno con 2 voti e uno con 1 voto

n. 2 Nuovo Centro Destra	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 UDC – Unione di Centro	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

VII Commissione – Controlli

Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 2 Partito Democratico	uno con 7 voti e uno con 6 voti
n. 3 Forza Italia	con 2 voti
n. 3 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Diritti e Libertà	con 3 voti
n. 1 Nuovo Centro Destra	con 3 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

VIII Commissione – Pari Opportunità

Consiglieri assegnati n. 15 così suddivisi:

n. 2 Partito Democratico	uno con 7 voti e uno con 6 voti
n. 2 Forza Italia	con 3 voti
n. 2 Misto	con 1 voto
n. 1 Diritti e Libertà	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 3 voti
n. 1 Nuovo Centro Destra	con 3 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 3 voti
n. 1 Liste civiche per Biasotti Presidente	con 2 voti
n. 1 SEL - Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola	con 2 voti
n. 1 Italia dei Valori	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 1 voto
n. 1 Noi con Claudio Burlando	con 1 voto

omissis

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Francesco Bruzzone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1718**

Albo Regionale degli enti e delle Associazioni di fatto e di volontariato che gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione o al reinserimento dei tossicodipendenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 il quale prevede che le Regioni istituiscano un Albo degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

VISTO lo schema di atto di intesa tra Stato e Regioni, contenente criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli Enti Ausiliari all'Albo Regionale, approvato dalla Conferenza Stato e Regioni nella seduta del 9/2/1993;

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 14 del 12/3/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato istituito l'Albo Regionale degli Enti e delle Associazioni di fatto e di volontariato anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e servizi che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione o al reinserimento dei tossicodipendenti;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1004 del 21/3/1997, n. 1461 del 24/4/1997 e n. 5256 del 19/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali sono state iscritte all'Albo Regionale sopra citato le sedi operative delle comunità terapeutiche che operano per la riabilitazione ed il reinserimento sociale nel campo delle tossicodipendenze;

VISTA la L.R. n. 12 del 24/5/2006 con la quale è stata abrogata la L.R. n. 14 del 12/3/1984, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 61, comma 2 della L.R. n. 12/2006 medesima "Fino alla conclusione delle procedure di accreditamento per le strutture di recupero a favore dei tossicodipendenti, resta in vigore il disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 (interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope)";

VISTA la L.R. n. 20 del 30/7/1999 avente come oggetto "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 29/4/2002 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la procedura per la presentazione dell'istanza per la concessione dell'accredito istituzionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 5/12/2003 con la quale è stata approvata, tra l'altro, l'ultima versione del "Manuale per l'accredito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" contenente i requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale per la Regione Liguria, suddivisi in "requisiti generali aziendali" e in "requisiti generali e specifici" per tipologia di presidio dell'area sanitaria;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 529 del 25/5/2007 e n. 1544 del 14/12/2007 con le quali si è provveduto, tra l'altro, alla modifica e integrazione dei requisiti di accreditamento sopra specificati, per le principali tipologie di presidio dell'area socio-sanitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 9/4/2009 avente ad oggetto "Approvazione requisiti di accreditamento integrativi di quelli vigenti (D.D.G.R. n. 1575/2003 e n. 529/2007 e ss.mm. e ii.) e modalità di rinnovo e di presentazione delle istanze per l'accredito istituzionale (D.G.R. n.

395/2002);

CONSIDERATO che la procedura di accreditamento per le strutture di recupero a favore dei tossicodipendenti è conclusa;

CONSIDERATO che, conseguentemente a quanto sopra specificato, le comunità terapeutiche che operano per la riabilitazione ed il reinserimento sociale nel campo delle tossicodipendenze non sono più tenute a richiedere l'iscrizione delle proprie sedi operative all'Albo Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 12/3/1984;

ATTESO che, con legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore", la Regione Liguria ha riformato l'intera normativa nello specifico comparto, istituendo, tra l'altro, un unico Registro regionale dei soggetti del Terzo Settore suddiviso in sezioni rispettivamente dedicate alle singole tipologie di soggetti facenti parte del medesimo comparto;

ATTESA la possibilità che alcuni dei soggetti iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 14/1984 non risultino già iscritti in una delle sezioni del citato Registro regionale dei soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 42/2012, i quali potrebbero essere in vario modo danneggiati dall'abrogazione dello stesso Albo regionale istituito dalla legge regionale 14/1984;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 44, comma 1, lettera h) della legge regionale 42/2012 ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 52 della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), con il quale era stato istituito il Registro regionale dei soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale e che, a seguito di tale abrogazione, i soggetti iscritti nello stesso necessitano, ove possibile, di adeguata collocazione in una delle sezioni del Registro regionale del Terzo Settore della richiamata legge regionale 42/2012;

CONSIDERATO, altresì, alla luce di quanto sopra esposto, che l'Albo Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 12/3/1984 è da ritenersi superato;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini e dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità

DELIBERA

- di dare atto che la procedura di accreditamento per le strutture di recupero a favore dei tossicodipendenti è conclusa;

- di dare atto che le comunità terapeutiche che operano per la riabilitazione ed il reinserimento sociale nel campo delle tossicodipendenze non sono più tenute a richiedere l'iscrizione delle proprie sedi operative all'Albo Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 12/3/1984;

- di dare atto che l'Albo Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 12/3/1984 è da ritenersi superato.

- di prevedere che i singoli soggetti rispettivamente iscritti nell'Albo regionale di cui alla legge regionale 14/1984 e nel Registro regionale dei soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale, di cui alla legge regionale 12/2006, potranno essere iscritti nella specifica sezione del Registro regionale dei soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 42/2012, qualora in possesso dei relativi prescritti requisiti e previa presentazione alla competente struttura regionale di formale istanza corredata dalla prescritta documentazione.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1719**

Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);
- la legge regionale Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 2009 n. 22 (Piano sociosanitario regionale 2009-2011);
- l'Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale» (PANSM);

RILEVATO che il PANSM prevede di affrontare tra i propri obiettivi la tematica della residenzialità psichiatrica, proponendo azioni specifiche mirate a differenziare l'offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale al fine di migliorarne i trattamenti e ridurre le disomogeneità;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 sul documento concernente «Le strutture residenziali psichiatriche»;

ATTESO che il documento sopra citato si propone di fornire indirizzi omogenei nel territorio nazionale, mirati a promuovere, all'interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di salute mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno socio riabilitativo), sia per programmi e tipologie d'intervento correlati alla patologia e alla complessità dei bisogni;

RILEVATO che gli indirizzi sono finalizzati a promuovere una metodologia incentrata sui percorsi di cura e su una modalità di lavoro per progetti di intervento specifici e differenziati sulla base della valutazione dei bisogni delle persone, che mira a rinnovare l'organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro dell'équipe, i programmi clinici offerti agli utenti;

CONSIDERATA la funzione di orientamento degli indirizzi rispetto all'evoluzione e alla complessità dalla domanda assistenziale nell'area della residenzialità psichiatrica e alla conseguente necessità di adeguare l'offerta del sistema dei DSMD liguri sulla base delle indicazioni del documento «Le strutture residenziali psichiatriche»;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al recepimento dell'Accordo sopra indicato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla salute e alle politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo,

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate nelle premesse, che si intendono richiamate integralmente,

1. DI RECEPIRE l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre sul documento concernente «Le strutture residenziali psichiatriche»;

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissivo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1729**

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome, ai sensi dell'art. 4 del decreto lgs 28 agosto 1997, n. 281 sulla "definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite".

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- il D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4 comma 1, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- il decreto Ministro della Sanita' 18 maggio 2001, n. 279 recante: «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 3, che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
- la l.r. 7 gennaio 1980 n. 5 "Trattamento domiciliare dell'emofilia";
- l'Accordo n. 103/2007 sancito in data 10 maggio 2007 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovra regionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare»;
- la dGR 778 del 7/7/2000 che istituisce il Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e l'Individuazione del rischio Trombotico Ereditario' presso l'Istituto Giannina Gaslini;
- la dGR n. 1519 del 21 novembre 2008, che identifica i presidi di riferimento della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
- la dCr n. 22 del 30 settembre 2009 "Piano sociosanitario regionale 2009-2011";

Visto l'Accordo sancito tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 13 marzo 2013 n. 66 sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC);

Dato atto che per effetto di tale Accordo, le Regioni e le Province Autonome - nel rispetto della loro autonomia - si impegnano a definire il percorso assistenziale integrato per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualita', sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento a:

- la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;
- il processo di cura, che puo' includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
- la gestione delle emergenze emorragiche;
- la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia

nonché a:

- predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
- consolidare la raccolta dati e l'attivita' di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro nazionale malattie rare presso l'ISS secondo le modalita' gia' definite dall'Accordo del 10 maggio 2007;
- promuovere iniziative volte a garantire la disponibilita' di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;

- definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC già individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente;
- recepire, con propri provvedimenti, l'accordo n. 66/2013 entro sei mesi dalla definizione dello stesso;

Rilevato che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Richiamata la DGR 10.5.2013, n. 507 "Approvazione del Piano di attività dell'ARS per l'anno 2013";

Vista la nota prot. 6591 dell'11.12.2013 dell'ARS Liguria di proposta di adozione di documento tecnico a oggetto: "Recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie Emorragiche Congenite (MEC)";

Ritenuto, conseguentemente:

- di procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Accordo sopra richiamato;
- di istituire presso l'Agenzia Regionale, che ne garantisce il coordinamento, un Tavolo regionale, con la composizione individuata nella proposta di adozione del documento tecnico dell'ARS (nota prot. n. 6591/2013 sopra richiamata) e cioè:
 - il Direttore del Centro Regionale di Riferimento per le malattie Emorragiche dell'Istituto Gaslini;
 - un referente per ciascuna Azienda sanitaria/IRCCS/Ente equiparato del SSR;
 - un funzionario del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
 - un delegato dell'Associazione ARLAFE;
- di demandare al Tavolo regionale, come sopra individuato:
 - o la definizione del percorso assistenziale integrato per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, in particolare, con riferimento a:
 - la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;
 - il processo di cura, che può includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
 - la gestione delle emergenze emorragiche e l'attuazione del relativo modello assistenziale, in accordo col GORE, di cui alla DGR 1392/2005;
 - la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;
 - o l'identificazione dei Presidi di diagnosi e cura delle MEC (ai sensi del DM 279/2001) sul territorio ligure, in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità operative funzionalmente collegate, al fine dell'istituzione, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, della Rete regionale dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, ferma restando l'individuazione dell'Istituto G. Gaslini, quale Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e il Rischio trombotico ereditario;
 - o la definizione dei collegamenti tra la rete dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC e le altre strutture regionali e interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente affetto da MEC;

- o l'individuazione delle attività che i Presidi accreditati per la diagnosi e la cura delle MEC sono tenuti a svolgere, ai sensi di quanto definito nella parte II dell'Allegato a) dell'Accordo Stato/Regioni 66/2013;
- o l'elaborazione di un programma attuativo dell'Accordo 66/2013 che individui:
 - le specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
 - le modalità di raccolta dati e dell'attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro Nazionale malattie rare presso l'ISS;
 - le modalità di approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, con il coinvolgimento delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali;
 - le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori sanitari, dei medici di base e dei pediatri di libera scelta;
- di assegnare al suddetto Tavolo regionale un termine di tre mesi dalla costituzione, con provvedimento Direttore Generale del Dipartimento Salute, per l'adozione degli atti sopra indicati;
- di demandare all'ARS:
 - le azioni di monitoraggio nonché di controllo sull'appropriatezza prescrittiva dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC;
 - la predisposizione di una relazione annuale per l'Assessorato alla salute

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1. **di procedere** al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Accordo sopra richiamato;
2. **di istituire** presso l'Agenzia Regionale, che ne garantisce il coordinamento, un Tavolo regionale, con la composizione individuata nella proposta di adozione del documento tecnico dell'ARS (nota prot. n. 6591/2013 sopra richiamata) e cioè:
 - il Direttore del Centro Regionale di Riferimento per le malattie Emorragiche dell'Istituto Gaslini;
 - un referente per ciascuna Azienda sanitaria/IRCCS/Ente equiparato del SSR;
 - un funzionario del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
 - un delegato dell'Associazione ARLAFE;
3. **di demandare** al Tavolo regionale, come sopra individuato:
 - o la definizione del percorso assistenziale integrato per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, in particolare, con riferimento a:
 - la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;
 - il processo di cura, che può includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
 - la gestione delle emergenze emorragiche e l'attuazione del relativo modello assistenziale, in accordo col GORE, di cui alla DGR 1392/2005;
 - la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;
 - o l'identificazione dei Presidi di diagnosi e cura delle MEC (ai sensi del DM 279/2001) sul territorio ligure, in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità opera-

tive funzionalmente collegate, al fine dell'istituzione, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, della Rete regionale dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, ferma restando l'individuazione dell'Istituto G. Gaslini, quale Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e il Rischio trombotico ereditario;

- o la definizione dei collegamenti tra la rete dei Presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC e le altre strutture regionali e interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente affetto da MEC;
 - o l'individuazione delle attività che i Presidi accreditati per la diagnosi e la cura delle MEC sono tenuti a svolgere, ai sensi di quanto definito nella parte II dell'Allegato a) dell'Accordo Stato/Regioni 66/2013;
 - o l'elaborazione di un programma attuativo dell'Accordo 66/2013 che individui:
 - le specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
 - le modalità di raccolta dati e dell'attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro Nazionale malattie rare presso l'ISS;
 - le modalità di approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, con il coinvolgimento delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali;
 - le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori sanitari, dei medici di base e dei pediatri di libera scelta;
4. di assegnare al suddetto Tavolo regionale un termine di tre mesi dalla costituzione, con provvedimento Direttore Generale del Dipartimento Salute, per l'adozione degli atti sopra indicati;
5. di demandare all'ARS:
- le azioni di monitoraggio, nonché di controllo sull'appropriatezza prescrittiva dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC;
 - la predisposizione di una relazione annuale per l'Assessorato alla Salute
6. di dare atto che le attività previste nel predetto Accordo devono essere realizzate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
7. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1737

Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1. Nuovo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo della

- Pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006;
 - il Programma Operativo (P.O.) Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
 - la Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;
 - il "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013" del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
 - il "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria" approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357;
 - la Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011;

RICHIAMATI

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 06/02/2011 con la quale è stato approvato il bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Reg. (CE) 1198/2006, artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007) per la selezione di un gruppo di azione costiera (GAC) e del relativo piano di sviluppo locale (PSL);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 30/03/2012 con la quale è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'attuazione della misura 4.1 fino alla data del 20 aprile 2012;
- il Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande per la costituzione di un Gruppo di Azione Costiera per l'attuazione di una strategia di sviluppo locale. Al primo posto della graduatoria suddetta è risultato il GAC "Il Mare delle Alpi" (codice progetto 03/SZ/2012/LI) che beneficia del contributo pubblico complessivo di € 574.380,00;
- il Decreto del Direttore Generale n. 551 del 24/12/2012 con il quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale presentato dal GAC "Il Mare delle Alpi" (codice progetto 03/SZ/2012/LI);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 01/03/2013 con la quale è stato approvato il testo del Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Il Mare delle Alpi";

CONSIDERATO CHE:

- con Nota della Commissione Europea Ref. Ares (2013)3240395 del 14/10/2013, ad oggetto "FEP Italia – Programma Operativo CCI:2007IT14FPO001, Asse 4 – Ruolo dei GAC nel sistema di gestione e controllo" sono state specificate le funzioni dei GAC sia nel caso di delega a compiere una parte o la totalità dei compiti da parte dell'Autorità di Gestione, specificando che in questo caso il GAC deve essere designato come Organismo Intermedio, che nel caso di assenza di delega;
- la Regione Liguria ha deciso di non delegare le suddette funzioni, come specificato all'articolo 7 "Tempi e modalità di attuazione del PSL" del Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria e GAC "Il Mare delle Alpi" siglato il 15 marzo 2013. Tuttavia, è necessario modificare alcune parti del suddetto articolo 7 per renderlo conforme ad alcune indicazioni della Commissione Europea; in particolare l'approvazione delle graduatorie delle istanze degli interventi a bando sarà effettuato dalla Regione Liguria con proprio atto e non direttamente dal GAC;
- alla luce di quanto sopra si rende, pertanto, necessario modificare l'articolo 7 dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il GAC "Il mare delle Alpi", approvato con la DGR

230/2013, così come riportato nell'allegato al presente atto quale parte integrante;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, il nuovo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il GAC "Il mare delle Alpi", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria al fine di recepire le indicazioni della Commissione Europea e di sostituire, conseguentemente, l'allegato alla DGR n. 230/2013;
- 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAg) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria, delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013), dott. Riccardo Jannone per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa fra GAC e Regione Liguria;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito www.agriligurianet.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PROTOLLO D'INTESA TRA REGIONE E GAC

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, presso la sede della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura

Tra

l'ente **Regione Liguria** - con sede in Fieschi 15, 16121, codice fiscale 00849050109 – nella persona di Riccardo Jannone, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi, 15, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAg) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria, delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013)

e

il **Gruppo di Azione Costiero "Il Mare delle Alpi"** con sede presso la Camera di Commercio di Imperia, --Via T. Schiva, 29 - 18100 Imperia, codice fiscale 00241740083 - nella persona del Dott. Enrico Lupi, in qualità di Presidente del medesimo Gruppo di Azione Costiero.

Richiamati

1. Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, che agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
2. Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, che agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
3. Il Programma Operativo nazionale FEP (di seguito PO) per il settore della pesca in Italia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Premessa

1. L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
2. la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale del 19/11/2010 n. 1357, ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e validato dall'AdG in data 30/11/2010, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti;
3. La Regione Liguria con DGR n. 1488 del 06/12/2011 ha approvato il bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" per la selezione di un Gruppo di Azione Costiera;
4. Il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi" (di seguito GAC) ed il relativo Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) sono stati rispettivamente selezionati ed approvati con Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 e n. 551 del 24/12/2012, nei termini del quale il GAC "Il Mare delle Alpi" risulta assegnatario per il PSL di riferimento di un importo pari ad €574.800,00 corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel PSL medesimo;
5. In qualità di soggetto deputato alla gestione delle risorse di cui al PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle medesime per azioni a gestione diretta, il GAC è tenuto a:
 - rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (Regolamento (CE) n. 1198/2006 e Regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i), nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale;
 - al mantenimento per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all'avviso pubblico (DGR 1488/2011);

- al mantenimento, nel caso di azioni a gestione diretta, dei vincoli di alienabilità e di destinazione di cui all'articolo 17 del bando (DGR 1488/2011);
 - al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato;
 - all'applicazione di procedure trasparenti nella selezione delle operazioni che garantiscano qualora i membri del GAC o i membri degli organi decisori del GAC, rientrino tra i possibili beneficiari in via diretta o indiretta, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti (principio di insussistenza di conflitto di interessi);
6. Ai sensi del punto 11 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 06/12/2011 n. 1488 relativo al bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 è necessario approvare un Protocollo d'Intesa tra GAC e Regione Liguria che ne regola i rapporti e la cui firma determina l'avvio del PSL.

TUTTI CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premessa)

La premessa fa parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

ART. 2 (Oggetto del Protocollo d'Intesa e Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione Liguria (di seguito denominato Regione), ed il GAC "Il Mare delle Alpi" per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa il GAC s'impegna a:
 - dare piena attuazione a quanto previsto nel proprio PSL approvato;
 - garantire il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - rispettare le specifiche funzioni delegate dalla Regione per l'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", di cui al successivo articolo 6, come previsto nel bando approvato con DGR 1488/2011 e nel presente atto.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia e sulla base del "Manuale delle procedure e dei controlli" adottato dalla Regione Liguria (DGR 1357/2010).
4. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del FEP, prevista per il 31/12/2015 salvo proroghe.

ART. 3 (Definizioni)

- a) AdC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;
- b) AdG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) Cabina di Regia: Organismo previsto dal Programma operativo FEP (cap. 8) ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;
- d) GAC: Gruppo di Azione Costiera operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- e) Intervento a bando: un progetto attuato nell'ambito del PSL, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;
- f) Intervento a gestione diretta: un progetto attuato nell'ambito del PSL, il cui beneficiario è il GAC;
- g) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

- h) Misura: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;
- i) Operazione: un progetto attuato nell'ambito del PSL, da uno o più beneficiari che consente di realizzare degli obiettivi della Strategia di sviluppo locale cui si riferisce;
- j) Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- k) Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- l) PSL: Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- m) RADC: Referente regionale dell'Autorità di Certificazione;
- n) RADG: Referente regionale dell'Autorità di Gestione;
- o) SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;
- p) SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura;

ART. 4

(Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PSL approvato elaborato dal GAC sono assegnate le risorse finanziarie allocate sull'Asse IV dalla Regione pari ad €574.280,00, così suddivisi nei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013:
 - €287.190,00 fondi provenienti dalla UE per il Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013;
 - €229.752,00 fondi provenienti dallo Stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
 - € 57.438,00 quota del cofinanziamento regionale per il fondo europeo per la pesca 2007-2013.
2. Qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento della dotazione dell'asse 4 la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile, come previsto al punto 18 del bando (DGR 1488/2011). Per poter beneficiare di tali ulteriori risorse il GAC, su esplicita richiesta della Regione, dovrà presentare un'integrazione del PSL la cui approvazione avverrà con le modalità già esplicitate nel bando (punti 10 e 11).
3. L'importo complessivo assegnato al GAC deve essere utilizzato per finanziare le operazioni attuate dal GAC (intervento a gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici.
4. Sono ammissibili le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo selezionato sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, nei limiti specificati al punto 2.2 del bando stesso. Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, punto 3..
5. La spesa dovrà essere effettuata in conformità e nei tempi stabiliti dal piano finanziario contenuto nel PSL approvato. La dotazione finanziaria del PSL sarà ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati salvo i casi di proroga e/o varianti.
6. Il GAC deve rispettare la soglia minima di spesa fissata al punto 15 del bando pari al 50% di realizzazione pena la decadenza totale ed il recupero delle somme già erogate

ART. 5

(Responsabilità, funzioni e obblighi dell'Organismo Intermedio Regione Liguria)

1. Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione in qualità di OI delegato dall'Autorità di gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.
2. La Regione svolge pertanto le seguenti funzioni:
 - a) Informazione e supporto amministrativo al GAC, in particolare circa gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del FEP;
 - b) Istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dal GAC per il proprio PSL;
 - c) Per le azioni a bando: verifica ed approvazione dei bandi predisposti dal GAC, istruttoria delle relative istanze;
 - d) Per le azioni a gestione diretta: verifica di conformità dei progetti esecutivi con i contenuti mini-

- mi prescritti dalle procedure;
- e) adozione degli atti di concessione contributo per le azioni a bando, nonché degli atti di concessione contributo a favore del GAC per le iniziative a gestione diretta;
 - f) gestione del flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con il GAC;
 - g) Istruttoria delle domande di liquidazione dei contributi inoltrate dal GAC;
 - h) Erogazione dei contributi e di eventuali anticipazioni al GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
 - i) Erogazione dei contributi ai beneficiari finali con le modalità specificate nei rispettivi bandi.
3. La Regione, per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate, si impegna a fornirgli il Manuale delle procedure e dei controlli e di eventuali aggiornamenti.

ART. 6

(Responsabilità, funzioni e obblighi del GAC)

1. Il GAC conserva, nei confronti della Regione, la responsabilità sulla corretta realizzazione del PSL ed è chiamato, nell'attuazione dello stesso, a svolgere funzioni di natura pubblica. In particolare ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs 163/2006, i GAC sono da equipararsi ad un Organismo di diritto pubblico e pertanto nelle operazioni a gestione diretta devono attenersi alla disciplina di cui al Codice dei Contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2011, n. 207.
2. Il GAC in particolare è responsabile:
 - a) della predisposizione del PSL;
 - b) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
 - c) dell'attuazione del PSL secondo le modalità previste nel piano stesso e come specificato al successivo articolo 7;
 - d) della predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in particolare dell'individuazione delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione.

Per i bandi relativi a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP si dovrà fare riferimento ai criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010;

- e) della pubblicazione dei bandi su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it solo dopo aver ricevuto la nota di approvazione della Regione;
- f) della progettazione e dell'attuazione di operazioni a gestione diretta come specificato all'articolo 7;
- g) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
- h) della regolare gestione dei contributi, per quanto riguarda le spese sostenute direttamente;
- i) della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- j) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
- k) dell'organizzazione tecnico-logistica a supporto dei soggetti deputati ai controlli;
- l) della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, fino al 31 dicembre 2019;
- m) della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici ecc.;

- n) dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente per le azioni a gestione diretta;
- o) della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione delle azioni a gestione diretta in maniera difforme dall'approvazione.

3. Il GAC è tenuto a:

- a) Condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;
- b) Promuovere la comunicazione interna al partenariato e le relazioni con i partner di cooperazione;
- c) Dotarsi di un conto corrente dedicato ai pagamenti per l'attuazione del PSL e per ricevere i rimborsi dei contributi;
- d) Mantenere un sistema di contabilità separato effettuando tutti i pagamenti tramite bonifici utilizzando il conto corrente dedicato.
- e) Partecipare ad attività informative organizzate dalla Regione, dalle istituzioni nazionali e comunitarie;
- f) segnalare tempestivamente alla Regione eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;
- g) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
- h) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- i) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;
- j) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL come specificato al successivo articolo 13;
- k) verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;
- l) costituire e mantenere, per tutte le operazioni cofinanziate, i relativi fascicoli cartacei ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione fino al 31/12/2019;
- m) comunicare alla Regione l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;
- n) mettere a disposizione, su richiesta della Regione (RADG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- o) garantire supporto alla Regione per la risoluzione delle criticità risultanti dai controlli in loco, amministrativi, informatici effettuati nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;
- p) gestire gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
- q) trasmettere alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;
- r) dotarsi di un regolamento interno, che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento e dalle ulteriori procedure emanate dalla Regione, in accordo con la Regione stessa e nel rispetto delle modalità operative e di gestione del FEP, entro il 30 aprile 2013.

ART. 7

(Tempi e modalità di attuazione del PSL)

1. Il PSL del GAC prevede le seguenti tipologie di azioni:
 - interventi a gestione diretta: il cui beneficiario è direttamente il GAC. Nell'attuazione di tali azioni il GAC può procedere all'acquisizione di beni e servizi, attraverso procedure di evidenza pubblica. In questo caso le azioni sono riconducibili alla tipologia "acquisizione di beni e servizi" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della Regione Liguria;
 - interventi a bando: i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni al GAC, selezionati a mezzo di bandi; tali azioni sono riconducibili alla tipologia "erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della

Regione Liguria.

2. Interventi a gestione diretta:

Sulla base del PSL, il GAC presenta alla Regione, entro 90 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa, un progetto di dettaglio per ciascuno degli interventi a gestione diretta che dovrà essere approvato dalla Regione prima dell'esecuzione.

Il progetto di dettaglio descrive dettagliatamente gli interventi, conformemente a quanto indicato nel PSL, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- finalità e obiettivi;
- descrizione degli interventi;
- tipologie di spese previste;
- crono programma delle attività;
- quadro finanziario;
- risultati attesi (completi di indicatori);
- Modalità di gestione;
- Monitoraggio e controllo.

Il progetto esecutivo deve essere approvato con un atto del Comitato Direttivo del GAC. L'atto deve stabilire, oltre alla conformità dei progetti con i contenuti minimi prescritti nelle procedure, anche le condizioni per la corretta esecuzione del progetto, il piano finanziario, la tempistica di attuazione, le modalità di individuazione degli eventuali soggetti terzi tramite procedure di evidenza pubblica e le altre indicazioni utili a garantire la correttezza e la trasparenza degli interventi.

Anche per le operazioni relative alle seguenti misure devono essere predisposti specifici progetti di dettaglio:

- "Formazione, assistenza tecnica e animazione del GAC";
- "Costi di gestione, acquisizione competenze e animazione";
- "Cooperazione".

I progetti di cooperazione dovranno essere corredati da un accordo di cooperazione sottoscritto da partner eleggibili come tali ai sensi del Regolamento 1198/2006.

Il progetto deve essere inviato alla Regione per l'acquisizione del parere di conformità, allegando il piano finanziario, la tempistica di attuazione, nonché l'atto di approvazione. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il progetto o gli altri atti, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione.

Acquisito il parere positivo della Regione, il GAC richiede alla Regione di impegnare le relative somme a favore del capofila o del partner destinatario relativi a ciascun progetto.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo proroghe come previsto all'articolo 12.

La Regione effettua i controlli di 1° livello, consistente nella verifica amministrativa e l'eventuale controllo in loco, prima di ogni pagamento diverso dall'anticipo.

3. Interventi a bando:

Il GAC ha l'obbligo di predisporre le proposte di bandi per l'attuazione delle azioni previste dal piano non attuate direttamente.

Le proposte di bando devono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa alla competente struttura della Regione che può richiedere chiarimenti e integrazioni prima di provvedere all'approvazione.

I bandi approvati dalla Regione devono essere pubblicati a cura del GAC su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it al fine di darne ampia pubblicità e diffusione.

L'istruttoria delle istanze presentate in risposta ai bandi emessi dal GAC è affidata alla competente struttura della Regione, che entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, approva con proprio atto la graduatoria delle istanze e la comunica al GAC.

Il GAC provvede:

- alla ratifica della graduatoria finale, con atto del Comitato Direttivo;
- pubblica la graduatoria sulla stampa locale, sito del GAC/capofila e sito www.agriligurianet.it ;
- a richiedere alla Regione di provvedere all'impegno delle risorse destinate a ciascun beneficiario

esterno al GAC.

La Regione provvede ad impegnare i contributi e a notificare i provvedimenti di concessione ai beneficiari.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015 salvo proroghe come previsto al successivo articolo 12.

I controlli di primo livello ed ex-post sono effettuati dalla Regione secondo le modalità previste dal Manuale di gestione e controllo della Regione Liguria.

Il GAC ha l'obbligo di seguire l'esecuzione delle azioni e di attestare, su richiesta della Regione, la conformità dei beni e servizi ricevuti.

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concesso per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, nel caso in cui il beneficiario realizzi l'intero progetto intervenendo con maggiore quota di fondi propri, potrà concorrere all'utilizzo delle eventuali economie maturate da altri beneficiari in graduatoria.

ART. 8 (Spese ammissibili)

Le spese relative alle operazioni del PSL devono seguire le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013", adottato con decreto direttoriale della Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010.

Le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, in data 14/12/2011. Tali spese unitamente ai costi di gestione e di animazione non potranno superare il 10% del contributo assegnabile al GAC.

Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria, avvenuta in data 22/06/2012.

Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

L'elenco delle spese ammissibili per operazioni a gestione diretta è rimandata ad atto successivo.

ART. 9 (Modalità di rendicontazione)

1. Interventi a gestione diretta:

Il GAC deve:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato; è consentito l'utilizzo di bancomat e carta di credito in appoggio al conto corrente dedicato;

Fanno eccezione le spese preparatorie eventualmente sostenute prima della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa purché opportunamente documentate.

2. Interventi a bando:

La modalità di rendicontazione deve essere esplicitata nel bando di partecipazione.

ART. 10 (Modalità di erogazione dei contributi)

1. Interventi a gestione diretta:

Anticipazione:

La Regione dispone il pagamento dell'anticipazione, qualora richiesta, a favore del GAC in qualità di beneficiario finale, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo pari al 110% dell'anticipazione.

A tale scopo, il GAC presenta alla Regione, a firma del partner dirigente amministrativo, la seguente documentazione:

- Domanda di anticipazione di importo pari al 50% del contributo (secondo facsimili predisposti dalla Regione) con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente vincolato ad esclusivo uso dell'attuazione del piano strategico locale;
- Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il pagamento è effettuato sul conto corrente dedicato del GAC per l'attuazione dell'Asse 4.

Stati di Avanzamento e saldo:

Il GAC può inoltrare una o più domande di pagamento a titolo di stato di avanzamento dei lavori o di saldo.

In entrambi i casi il GAC presenta una domanda di pagamento (come da modello predisposto dalla Regione), corredata da relazione tecnica intermedia o finale relativa agli interventi svolti e di tutti i documenti necessari a supporto e giustificazione delle spese sostenute.

In particolare:

per le spese relative all'acquisto di beni materiali, conferimento di incarichi professionali o altre spese del GAC: fotocopia delle fatture originali o fatture originali, parcelle, o altri documenti aventi forza probante equivalente, debitamente quietanzati fornendo copia del bonifico di pagamento o altra forma tracciata tramite conto corrente, nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità delle stesse agli originali. Le fatture delle forniture devono contenere oltre alla specifica indicazione del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione ove presente;

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
- per le opere edili: certificato di agibilità ed ogni altro documento che attesti la regolarità dei lavori.
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come sopra descritto.

Il GAC cura il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicura la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019 presso la sede del soggetto capofila o presso altra sede da comunicarsi per iscritto.

2. Interventi a bando:

La Regione procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale con le modalità che saranno specificate nei rispettivi bandi.

I beneficiari finali, attuatori delle singole azioni, curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019.

**ART. 11
(Varianti al PSL)**

1. Qualsiasi variante al PSL deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Regione, corredata da adeguata documentazione di riferimento che ne illustri motivazioni ed effetti. Il termine ultimo per presentare variazioni al PSL è il 30/06/2015.
2. Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di sviluppo approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del piano appro-

- vato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito assegnato.
3. La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del piano di sviluppo.
 4. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. Deve essere comunque garantita la soglia minima del 50% di realizzazione.
 5. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella posizione di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.
 6. Varianti delle azioni indicate nel piano di sviluppo locale approvato

Interventi a gestione diretta

Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza iniziale prevista.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Interventi a bando

I bandi per la selezione dei beneficiari finali devono prevedere che varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione della Regione, ma debbano essere preventivamente comunicate.

Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

ART. 12 (Proroghe)

1. Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal gruppo

Il GAC può chiedere alla Regione una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascuna azione

attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di sviluppo locale. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

La proroga deve essere formalmente autorizzata con lettera della Regione.

2. Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari finali esterni al gruppo

Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il GAC deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo locale. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, deve essere specificato che nel caso in cui venga concessa una proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda. Nel caso in cui venga concessa una proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto della Regione.

ART. 13

(Gestione dei conflitti di interesse)

1. Il GAC è tenuto ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSL tra i soggetti aderenti al GAC ed eventuali beneficiari. Tali situazioni devono essere riportate nel regolamento interno di cui al punto 6.

In particolare deve essere garantito che:

- a) i membri dell'organo direttivo non possono presentare istanze in risposta ai bandi emessi dal GAC se hanno partecipato alla loro stesura e/o alle fasi di approvazione;
 - b) i membri dell'organo direttivo non possono partecipare all'approvazione di progetti a gestione diretta di cui al punto 2 dell'articolo 8 relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili;
 - c) i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o selezione delle istanze non possono partecipare alle procedure in cui sono presenti soggetti beneficiari ad essi collegabili.
2. Quando si verificano tali situazioni il soggetto in conflitto ha l'obbligo di dichiarare la propria posizione ed astenersi dalla funzione.
3. I soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del GAC ovvero i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAC non potranno essere fornitori del GAC nell'ambito dell'attuazione del PSL.

ART. 14

(Gestione di banche dati e controlli)

1. Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.
2. Il GAC si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

ART. 15**(Monitoraggio)**

1. Per verificare l'andamento dell'attuazione del PSL, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie, che dello stato di attuazione delle procedure e del raggiungimento degli obiettivi, il GAC dovrà presentare delle relazioni trimestrali di avanzamento lavori secondo il modello fornito dalla Regione. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione con cadenza trimestrale.

ART. 16**(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)**

1. Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAC si impegna a rendere disponibili alla Regione, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure entro i termini che saranno specificati.

ART. 17**(Diritti ed obblighi)**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, Regione Liguria e GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione delle funzioni di cui al presente Protocollo d'Intesa e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

ART. 18**(Principio di leale collaborazione)**

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione del presente Protocollo d'Intesa fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui al presente Protocollo d'Intesa, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

ART. 19**(Aggiornamenti, modifica e integrazione del presente Protocollo d'Intesa)**

1. Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare il presente Protocollo d'Intesa con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

ART. 20**(Inadempienze)**

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC.

È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

ART. 21**(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.

2. Le Parti altresì si conformano, agli effetti del presente Protocollo d'Intesa, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART. 22**(Disposizioni finali)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
2. Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del Protocollo d'Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Liguria
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Il Dirigente
Riccardo Jannone

per il Gruppo di Azione Costiera "Il mare delle Alpi"
Il Presidente
Dott. Enrico Lupi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1738**

D.G.R. n. 578/2012 "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo" - sostituzione delle "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo" e ss.mm.ii e, in particolare l'articolo 12 comma 2 che prevede che la Giunta regionale definisca le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche:

- a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l'espletamento delle attività di ittiturismo
- b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
- c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
- d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
- e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;**
- f) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
- g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;
- i) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di ittiturismo;
- l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla legge.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 578 del 18/5/2012 “Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art.12, comma 2 della l.r. 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.” che nell'allegato 2 riporta le “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti”

DATO ATTO che gli operatori ittituristici hanno richiesto di svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande in “strutture galleggianti” e/o “galleggianti”, non abilitate alla navigazione e, quindi, non iscritte nei registri Compartimentali dell'Autorità Marittima (art. 136 e ss.gg del Codice della Navigazione”);

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, che tra l'altro individua nell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) l'autorità competente per l'applicazione dei regolamenti 852/2004, 853/2004, 882/2004;

RILEVATA la necessità di colmare il vuoto normativo esistente nell'ambito delle “Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art.12, comma 2 della l.r. 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.” novellando, in tal senso, le “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” di cui all'allegato 2 alla citata D.G.R. n. 578/2012;

CONSIDERATO altresì che il nuovo testo delle Disposizioni igienico sanitarie di cui sopra è stato oggetto di positivo confronto, per gli aspetti di competenza, con le Associazioni rappresentative del comparto della pesca ligure;

RITENUTO di approvare il nuovo testo dell'allegato 2 delle “Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo”, relativo alle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti”, contenente le necessarie disposizioni relative alla preparazione e somministrazione di pasti e bevande a bordo di strutture galleggianti;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura e dell'Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il nuovo testo delle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato 2 della D.G.R. 578/2012;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della stessa.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione e pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ITTITURISMO
di cui all'art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.**

Allegato 2

**Disposizioni igienico sanitarie
per la preparazione e somministrazione di alimenti**

**Articolo 1
(Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni¹:
 - a. "alimento" o "prodotto alimentare" qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE;
 - b. "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
 - c. "rischio", funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
 - d. "pericolo" o "elemento di pericolo", agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
 - e. "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
 - f. "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
 - g. "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare
 - h. "molluschi bivalvi": i molluschi lamellibranchi filtratori;
 - i. "produttore di molluschi bivalvi": la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;
 - j. "prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;
 - k. "prodotti della pesca freschi": i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione;
 - l. "prodotti della pesca preparati": i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura;
 - m. "prodotti della pesca trasformati": i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;
 - n. "prodotti d'origine animale":

¹ Definizioni tratte da: Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004.

- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;
 - molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
 - altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
- o. "consERVE": prodotti alimentari confezionati in contenitori ermetici che si mantengono a lungo a temperatura ambiente o a basse temperature (prodotti, sterilizzati, congelati, liofilizzati o addizionati con sostanze conservanti);
- p. "semiconsERVE" Prodotti alimentari conservati la cui stabilità nel tempo, oltre che dal processo di conservazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali (basse temperature, mantenimento in atmosfera controllata);
- q. "contaminazione": la presenza o l'introduzione di un pericolo;
- r. "acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 recepita con il Dlgs. N.31 del 02 febbraio 2001 e ss.mm.ii., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- s. "confezionamento": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;
- t. "imballaggio": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;
- u. "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso";
- v. "livello (ambito) locale": viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.
- w. "analisi dei pericoli e punti critici di controllo": gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l'identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa e l'adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l'alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo.
- x. "degustazione": consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la miscela di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.
- y. "Nave, imbarcazione, natante": qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua (e quindi abilitata alla navigazione ed iscritta al Registro del compartimento di competenza), anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.²
- z. "Galleggiante" "Struttura galleggiante": struttura, ancorché posta in acqua e ormeggiata, non iscritta al Registro del compartimento di competenza e quindi non abilitata alla navigazione.

Articolo 2

(Notifica di inizio attività e variazione di attività)

1. L'operatore che intende avviare attività di ittiturismo che preveda la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

² artt. 136 e 137 Codice della Navigazione

2. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene tramite il modello previsto della Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 411 del 21/04/2011. Con la presentazione della notifica di inizio attività ai fini della registrazione l'operatore autocertifica il possesso dei requisiti igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa.
3. La notifica di inizio attività qualora comprenda l'utilizzo di strutture galleggianti deve essere accompagnata dalla planimetria del galleggiante dalla documentazione attestante l'avvenuta cancellazione dal registro Navale, ove già iscritto, nonché dall'autorizzazione della competente autorità marittima circa gli usi richiesti .
4. Ogni modifica significativa successiva all'inizio della attività è soggetta a contestuale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004, come previste nella parte II del modulo della notifica di inizio attività ai fini della registrazione (Notifica delle variazioni successive all'inizio attività) di cui alla suddetta DGR 411/2011.
5. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione e le successive notifiche sono presentate al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e l'inizio della attività è contestuale alla sua presentazione.

Articolo 3 (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell'ambito delle strutture per lo svolgimento dell'attività di ititurismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti ove necessario.
2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l'uso di spazi esterni prossimi ai locali di preparazione, adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione.
3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all'interno della cucina o del laboratorio.
4. Le strutture galleggianti, utilizzate per la somministrazione di pasti, devono essere conformi ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. III, salvo per i locali di preparazione dei pasti eventualmente presenti sul galleggiante stesso disciplinati ai sensi del successivo art. 5.
5. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 allegato II e successive modificazioni.

Articolo 4 (Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all'aperto o nell'ambito di manifestazioni al di fuori dell'azienda, in quest'ultimo caso previa notifica come previsto dalla DGR 411/2011.
2. In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all'aperto, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio aziendale, la cucina individuata ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Dovrà essere previsto l'utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica.

Articolo 5 **(Locali cucina dedicati alla preparazione dei pasti)**

1. Nell'azienda di ititurismo che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, i locali destinati alle preparazioni degli alimenti possono:
 - a) a terra, coincidere con la cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all'articolo 5 "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ititurismo" e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore.
Per quanto non espressamente previsto dal succitato articolo 5 delle Disposizioni attuative dovranno essere posseduti i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo;
 - b) a bordo di galleggianti, coincidere con un locale ricavato a bordo della struttura.
In tale casistica la preparazione dei pasti a bordo di strutture galleggianti deve avvenire durante la giornata della loro somministrazione, risultando preclusa la preparazione con largo anticipo di semilavorati complessi, quali ad esempio ripieni e semiconserve, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

Entrambe le tipologie di locale dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal reg. Ce 852/2004 allegato II capitolo I

2. L'azienda di ititurismo che prevede l'attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di specifico locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, anche ubicato su struttura galleggiante purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'Allegato II capitoli 1 e 2 del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall'imprenditore anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

Articolo 6 **(Utilizzo dei locali cucina per la produzione di alimenti)**

1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1 è consentita la salagione di 50 kg/settimana complessivi di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc)
2. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2 è consentita, oltre a quanto previsto al comma 1, la preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana di prodotti freschi della pesca, dell'acquacoltura e molluschi bivalvi da destinare alla vendita diretta. Questo limite non si applica alla lavorazione di prodotti destinati alla somministrazione nell'ambito dell'attività di ititurismo.
3. Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.
4. Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.
5. Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.

6. L'operatore è tenuto a tenere aggiornato un apposito registro riportante i quantitativi di prodotto primario da destinare alla trasformazione e le giornate di produzione.

Articolo 7 (Laboratori per la produzione di alimenti)

1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all'articolo 6 e/o per la successiva commercializzazione anche a terzi in ambito locale questa potrà essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati nella planimetria unita alla notifica di inizio attività. Con riferimento alle linee guida applicative dei Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 nonché alle linee guida sui prodotti della pesca la preparazione è comunque limitata a:
 - 100 kg/settimana per acciughe e sardine fresche se destinate alla salagione, e
 - 100 kg/settimana per altri prodotti freschi se destinati ad altre preparazioni/trasformazioni.
2. I locali destinati alle operazioni di cui sopra devono possedere i requisiti minimi strutturali previsti dalle presenti disposizioni e dal Reg. CE 852/04.
3. Più lavorazioni possono avvenire in un unico locale purché effettuate in tempi separati.
4. Ogni ciclo di lavorazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.
5. L'operatore è tenuto a tenere aggiornato un apposito registro riportante i quantitativi di prodotto primario da destinare alla trasformazione e le giornate di produzione.

Articolo 8 (Locali adibiti a servizi igienici)

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:
 - a. pareti e pavimenti disinfettabili;
 - b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda;
 - c. lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di sistema igienico di asciugatura.
2. Devono essere a disposizione separatamente :
 - a. servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari.
 - b. servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione e/o all'area attrezzata ad uso degli avventori
3. Qualora i locali destinati alla preparazione di pasti siano quelli identificati all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), il servizio di cui al secondo comma, lettera a), può essere identificato con quello in dotazione all'abitazione dell'imprenditore ittico, o con un altro, purché ragionevolmente vicino all'area attrezzata per la preparazione dei pasti,
4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo
5. Nel caso di utilizzo esclusivo di galleggianti il requisito di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. I, punto 3., si intende soddisfatto qualora nell'area di ormeggio sussista la possibilità di utilizzare servizi igienici per il personale idoneamente attrezzati, formalmente nella disponibilità dell'imprenditore ittico e posti sotto il suo diretto controllo.

6. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici per gli avventori. Questi devono essere ragionevolmente vicini all'area attrezzata per la somministrazione

Articolo 9 (Locali adibiti a spogliatoio)

1. Per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all'interno dell'attività di ititurismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coincidere con l'antibagno del servizio igienico previsto dall'art. 8, secondo comma lettera b) opportunamente attrezzate con armadietti a doppio scomparto lavabili e disinfettabili.
2. Qualora le caratteristiche strutturali o gli spazi a disposizione non consentano l'individuazione di uno specifico locale può essere ritenuta sufficiente un'area adeguatamente separata all'interno di uno spazio polifunzionale.
E' fatto divieto di utilizzare a tale scopo locali di produzione, trasformazione o manipolazione degli alimenti.
3. Qualora la cucina domestica o quella della struttura galleggiante venga utilizzata come locale di preparazione pasti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e quindi il locale sia riconducibile all'interno dell'abitazione dell'operatore di ititurismo, o della struttura galleggiante si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa o della struttura galleggiante, purché diversi da quelli destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.

Articolo 10 (Rifornimento Idrico)

1. Per quanto indicato dal Cap VII dell'allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere garantito all'interno dell'attività di ititurismo il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati dal D.Lvo 2 febbraio 2001 n. 31.

Articolo 11 (Autocontrollo e procedure)

1. Gli operatori dell'ittiturismo predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004.
2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti:
 - a. pulizia e disinfezione;
 - b. disinfestazione/derattizzazione;
 - c. formazione del personale;
 - d. congelazione/scongelazione degli alimenti (ove effettuata);
 - e. confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
 - f. preparazione di prodotti preparati e trasformati, conserve e semi-conserve comprensive dei trattamenti applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici;
 - g. igiene e comportamento del personale;
 - h. rifornimento idrico;
 - i. ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
 - j. gestione rifiuti alimentari .
3. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari.
4. Qualora la lavorazione sia finalizzata alla cessione diretta al consumatore, ad esercizi di vendita al

dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, sui prodotti confezionati deve essere apposta un'etichetta come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura.

5. Nelle attività di ittiturismo l'adozione, per le fasi ove applicabile, di Manuali di corretta prassi igienica di categoria approvati ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione delle procedure permanenti basate sui principi dell'HACCP, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso l'ittiturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

Articolo 12
(Preparazione e somministrazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi)

- 1) Gli operatori:
 - a. non devono accettare o utilizzare prodotti contaminati, o prodotti della pesca e/o acquacoltura che si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;
 - b. devono eseguire controlli visivi per la ricerca dei parassiti, con le modalità previste dal Reg. (CE) n. 2074/2005 (allegato II cap. 1 - sez. 2).
2. Qualora non siano utilizzate materie prime congelate, al fine di prevenire le parassitosi ittiche trasmissibili all'uomo, gli operatori devono sottoporre i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, da consumarsi crudi o praticamente crudi, ad un trattamento di congelamento preventivo, così come previsto dall'Allegato III Sezione VIII cap. III lettera D del Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i.
In particolare gli operatori devono assicurarsi che le materie prime crude o il prodotto finito siano sottoposti a tale trattamento in modo da uccidere i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.
3. Per una corretta ed igienica esecuzione del trattamento preventivo gli operatori devono provvedere a:
 - a. abbattere rapidamente la temperatura ad almeno - 20 °C, o a - 35 °C, mediante l'uso di un apparecchio abbattitore o di un impianto di congelamento riservato e dedicato all'abbattimento, sottoposto a regolari operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, in grado di assicurare il congelamento rapido dei prodotti della pesca e/o acquacoltura, e comunque distinto e separato dall'impianto di stoccaggio dei prodotti della pesca e/o acquacoltura o di altre sostanze alimentari congelate;
 - b. conservare i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, abbattuti e ormai congelati, in idonei impianti frigoriferi in grado di mantenere la temperatura a - 20 °C per un tempo non inferiore a 24 ore, o in alternativa ad almeno - 35 °C per un tempo non inferiore a 15 ore, identificandoli adeguatamente mediante l'apposizione, sul contenitore e/o sull'involucro protettivo, di indicazioni utili ad individuare inequivocabilmente la matrice alimentare, la data di immissione nell'impianto e la data indicante il termine massimo di conservazione;
 - c. osservare i tempi di conservazione dei prodotti della pesca e/o acquacoltura, derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi e sottoposti a trattamento preventivo di congelamento, determinati in funzione delle specifiche esigenze d'uso e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed indicativamente individuabili in giorni dieci. Oltre tale termine, il prodotto deve intendersi "congelato" a tutti gli effetti, e pertanto oggetto delle previste disposizioni in materia di informazione al consumatore;
 - d. procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di mantenere condizioni di bassa temperatura corrispondente a quella del ghiaccio di fusione (+ 2 °C). A tal fine è opportuno provvedere ad estrarre i prodotti della pesca e/o acquacoltura dal congelatore con il necessario anticipo rispetto alla fase d'uso. In altri casi è comunque possibile abbreviare i tempi, procedendo allo scongelamento in acqua fredda corrente, mantenendo i prodotti della pesca nei loro involucri protettivi al fine di evitare un eccessivo dilavamento. E'

- comunque vietato lo scongelamento a temperatura ambiente;
- e. utilizzare i prodotti della pesca e/o acquacoltura scongelati entro 24 ore senza ricongelare.
4. L'operatore predispone attua e mantiene una specifica procedura documentata che stabilisca i principi, i criteri e le modalità fondamentali per il controllo e la gestione del rischio della presenza di parassiti e di sopravvivenza degli stessi nei seguenti prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, ed in particolare per :
- i prodotti della pesca da consumarsi crudi o praticamente crudi;
 - i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato (ad es. affumicatura a freddo) non garantisce l'uccisione dei parassiti vivi.
5. Per un'adeguata informazione ai consumatori, deve essere espressamente indicato sul menù che i prodotti della pesca e/o acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dai regolamenti comunitari. Per corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: "conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sezione VII capitolo 3, lettera D, punto 3". Così come indicato all'art.68 del Reg. (UE) n. 404/2011 sui tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura, precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, nel menù non deve essere indicato il termine "scongelato".

Articolo 13 (Conservazione e somministrazione di molluschi bivalvi vivi)

1. I molluschi bivalvi vivi devono essere conservati in frigorifero o banchi espositori realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati da dispositivi idonei ad evitare il contatto con l'acqua intervalvare ceduta.
2. Gli impianti di cui al punto precedente devono garantire la conservazione alla temperatura eventualmente indicata dal produttore e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza alimentare e la vitalità dei molluschi bivalvi vivi.
3. E' consentito l'utilizzo di ghiaccio come modalità di conservazione, purché prodotto con acqua potabile e a condizione che non venga posto a diretto contatto con i molluschi bivalvi vivi.
4. E' vietata ogni forma di reimmersione o di aspersione con acqua.
5. Le etichette apposte dal produttore su ogni confezione o imballaggio di molluschi bivalvi vivi utilizzati nell'attività di ittiturismo devono essere conservate per almeno 60 giorni.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli echinodermi (ricci di mare), tunicati (limoni di mare) e gasteropodi (lumachini, murici, ecc.) vivi con eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 14 (Congelazione/scongelazione degli alimenti)

1. L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:
 - a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;
 - b. l'ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto) e il mantenimento con attrezzature idonee;
 - c. gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riporti-

no almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza.

- d. L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.
2. Indicativamente per i prodotti della pesca e/o acquacoltura è necessario rispettare le seguenti indicazioni:
 - a. osservare i tempi di conservazione dei prodotti congelati, determinati in funzione delle specifiche esigenze e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed indicativamente individuabili in due mesi;
 - b. procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di mantenere condizioni di bassa temperatura corrispondente a quella del ghiaccio di fusione (2 °C). A tal fine è opportuno provvedere ad estrarre i prodotti dal congelatore con il necessario anticipo rispetto alla fase d'uso. In altri casi è comunque possibile abbreviare i tempi, procedendo allo scongelamento in acqua fredda corrente, mantenendo i prodotti nei loro involucri protettivi al fine di evitare un eccessivo dilavamento. E' comunque vietato lo scongelamento direttamente dal congelatore a temperatura ambiente.
 - c. Utilizzare i prodotti scongelati entro 24 ore senza ricongelare.
 3. Per tutti gli altri prodotti utilizzati è opportuno che siano rispettati i seguenti tempi massimi di conservazione:
 - carni: bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi;
 - frattaglie: 3 mesi;
 - ortaggi, legumi: 12 mesi;
 - pasta fresca: 2 mesi;
 - dolci cotti: 3-4 mesi.

Articolo 15 (Confezionamento sottovuoto)

1. L'attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è consentita a condizione che:
 - a. vi siano le attrezzature idonee;
 - b. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;
 - c. i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento, la provenienza;

Articolo 16 (Formazione)

1. Il titolare dell'ittiturismo, in quanto responsabile della elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Reg CE 852/2004, e gli addetti alla manipolazione degli alimenti devono essere in possesso di adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza alimentare somministrata ai sensi della D.G.R. n. 793/2012."

Articolo 17 (Trattamento scarti)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell'ambito dell'ittiturismo si applicano le norme previste dal regolamento 852/04.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1742**

Approvazione "Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e gli Ordini e i Collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato" (art.10 l.r. 31/07).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 avente ad oggetto: "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni" e s.m.i.;
- la DGR n. 1328 del 24 ottobre 2008 recante: "Approvazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n.31 delle modalità di accesso e di gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della L.R. 31/07";
- la DGR n. 1656 del 16 dicembre 2008 recante: "Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo per la finanza di progetto e le altre forme di partenariato pubblico-privato ex articolo 11 L.R. 13 agosto 2007, n.31", con cui è stata affidata a FI.L.S.E. S.p.A. la gestione del Fondo per la finanza di progetto e le altre forme di partenariato pubblico-privato ex articolo 11 L.R. 31/07, impegnando e liquidando in favore di FI.L.S.E. per tali finalità la somma di €1.000.000;
- la DGR n. 1520 del 16 dicembre 2011 recante: "Aggiornamento modalità di accesso e di gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della L.R. 31/07", con cui, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2013 il termine di validità della predetta convenzione con FI.L.S.E. S.p.A.;

ATTESO che:

- l'articolo 10 della citata legge regionale n. 31/07, ha istituito l'Unità tecnica regionale, che opera presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche in virtù della citata convenzione con FI.L.S.E. S.p.A., svolgendo un ruolo di informazione e di supporto nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato;
- tale Unità può, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni;

CONSIDERATO che, a seguito delle criticità correlate alla crisi economica e alle risorse pubbliche limitate, l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato costituisce una delle alternative possibili che si stanno perseguendo per mobilitare fondi pubblici e dare linfa all'economia locale, per cui si rende opportuno dotarsi di strumenti che consentano ai vari enti territoriali di ricevere il necessario supporto ed aggiornamento in materia, anche avvalendosi di convenzioni con enti ed associazioni di categoria;

VISTA la nota prot. SO del 29.11.2013 dell'Ordine degli Ingegneri, con cui viene proposto alla Regione di valutare, anche in relazione alle iniziative correlate al "Tavolo del settore edile", l'opportunità di coordinare le azioni già poste in essere in attuazione della l.r. 31/07 con il "Progetto di Partenariato per lo Sviluppo", ideato in collaborazione con gli Ordini degli Architetti, Commercialisti e Avvocati, che prefigura l'attivazione di un tavolo operativo comune tra tutti i soggetti coinvolti e la realizzazione di un piano articolato di attività di formazione, azioni di accompagnamento e presentazioni degli strumenti di partenariato ai professionisti del settore ed agli Enti pubblici per la promozione di un

circolo virtuoso tra enti pubblici, operatori privati e sistema bancario, al fine di creare utili sinergie per conferire maggiore efficienza ed efficacia agli strumenti;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato, di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato "Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e gli Ordini e i Collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato",

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Ing. Giovanni Boitano;

DELIBERA

per tutto quanto sopra specificato, e al quale si fa ogni più ampio riferimento,

1. di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato "Protocollo di intesa tra la Regione Liguria e gli Ordini e i Collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato",
2. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul BURL e di darne divulgazione sul sito internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PROTOCOLLO D'INTESA tra la Regione Liguria e gli Ordini e i Collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato.

Tra:

La Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi, 15, rappresentata dall'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Ing. Giovanni Boitano, in forza di delibera di Giunta Regionale n. ... del ...

e

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, per conto delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri della Liguria, degli Architetti, dei Commercialisti e degli Avvocati della Liguria con sede in Genova, Piazza della Vittoria (di seguito denominato "Ordine") in persona del Presidente Ing. Roberto Orvieto, munito dei necessari poteri a quanto infra

Premesso che:

- l'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 avente ad oggetto "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni" ha istituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (di seguito "Osservatorio"), strumento tecnico-gestionale della Regione che, tra l'altro, provvede al monitoraggio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, fornisce assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi, promuove iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti e per l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e fornisce assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l'Unità tecnica di cui all'articolo 10;
- l'articolo 10 della citata legge regionale n. 31/07, ha istituito l'Unità tecnica regionale presso l'Osservatorio, che, anche in virtù della citata convenzione con Fi.L.S.E. S.p.A., svolge un ruolo di informazione e di supporto nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato e che può, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni;
- l'articolo 11 della citata legge regionale n. 31/07, al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, ha istituito il "Fondo per la finanza di progetto e le altre forme di partenariato pubblico-privato" (di seguito "Fondo"), finalizzato alla concessione di contributi a titolo di: anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per la relativa asseverazione bancaria dei piani stessi e per l'istruttoria sui finanziamenti, contributi in conto interessi sugli interventi, spese tecniche per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, ricerche di mercato, assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitoli di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario;
- con DGR n. 1656 del 16 dicembre 2008 recante: "Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo per la finanza di progetto e le altre forme di partenariato pubblico-privato ex articolo 11 L.R. 13 agosto 2007, n.31", è stata affidata a FI.L.S.E. S.p.A. la gestione del predetto Fondo;
- la Regione Liguria riconosce pertanto che il Partenariato Pubblico Privato rappresenta uno dei pochi strumenti in grado di mobilitare risorse per rilanciare la competitività dei sistemi economici locali, per cui da sempre ha realizzato tutte quelle intese che possano favorire lo sviluppo dell'economia sul territorio, incoraggiando l'attivazione di strumenti che consentano ai vari enti territoriali di ricevere il necessario supporto ed aggiornamento in materia, anche avvalendosi di convenzioni con enti ed associazioni di categoria;
- con nota prot. RO del 29.11.2013 l'Ordine degli Ingegneri ha proposto alla Regione di valutare, anche in relazione alle iniziative correlate al "Tavolo del settore edile", l'opportunità di coordinare le azioni già poste in essere in attuazione della l.r. 31/07 con il "Progetto di Partenariato per lo Sviluppo", ideato in collaborazione con gli Ordini degli Architetti, Commercialisti e Avvocati, che prefigura la realizzazione di un piano articolato di attività di formazione, azioni di accompagna-

mento e presentazioni degli strumenti di partenariato ai professionisti del settore ed agli Enti pubblici per la promozione di un circolo virtuoso tra enti pubblici, operatori privati e sistema bancario, al fine di creare utili sinergie per conferire maggiore efficienza ed efficacia agli strumenti;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Per le finalità di cui in premessa viene istituito un Tavolo operativo comune per condividere le iniziative di diffusione della conoscenza in materia di partenariato pubblico privato, avvalendosi del supporto di FI.L.S.E. in virtù della convenzione di cui in premessa.
2. L'Ordine si impegna a mettere a disposizione del Tavolo operativo la propria struttura organizzativa e le proprie competenze, al fine di promuovere la diffusione dei risultati dell'attività nelle sedi istituzionali a ciò deputate.
3. Regione si impegna a mettere a disposizione l'infrastruttura informatica del portale "Appalti Liguria" per la diffusione delle iniziative sviluppate nell'ambito del Tavolo operativo.
4. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di collaborazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie.

Articolo 2

1. Nessun onere finanziario aggiuntivo deriva a carico delle parti per l'attività di cui all'articolo 1 del presente protocollo. Eventuali altri oneri che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente intesa formeranno oggetto di specifica valutazione tra i soggetti interessati.

Articolo 3

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.

Articolo 4

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

1. L'avvio operativo delle attività previste dal presente protocollo avverrà successivamente alla sottoscrizione del medesimo.

Genova,

Per la Regione Liguria
L'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Boitano

Per L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
Il Presidente
Ing. Roberto Orvieto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1744**

VAS ex l.r. n. 32/2012 - Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova. Parere motivato positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di approvare il parere motivato n. 29 relativo al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova, comprensivo di Valutazione d'Incidenza secondo quanto stabilito all'art. 7 della l.r. 28/12, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la trasmissione al settore VIA da parte della Provincia di Genova del Piano adeguato al parere motivato di cui sopra, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'Autorità competente, prima della sua approvazione;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1745**

Art. 7 c. 3 lettera c) L.R. 36/1997. Approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 04.09.1997 n. 36, recante Legge Urbanistica Regionale, ed, in particolare, l'art. 7 comma 3 lettera c), che stabilisce che la Regione assuma iniziative per uniformare le metodologie di indagine ai fini dell'acquisizione e della gestione delle conoscenze per la pianificazione territoriale, e gli artt. 25 e 30, che dispongono che, fra i contenuti dei Piani Urbanistici Comunali, siano comprese analisi conoscitive e sintesi interpretative estese all'intero territorio comunale riferite, fra l'altro, agli aspetti geologici e geomorfologici dei caratteri fisici dei siti e demandano alle c.d. Norme di Conformità anche le indicazioni di carattere geologico e geotecnico per la progettualità;
- la legge regionale 10.08.2012 n. 32, recante "Disposizione in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38", ed, in particolare, l'art. 8, che definisce i contenuti del rapporto ambientale a supporto dei piani assoggettati a VAS, fra i quali, con particolare riferimento agli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, si ritrova

il comparto suolo e sottosuolo;

DATO ATTO che:

- la disciplina urbanistica regionale, già dalla L.R. n. 24/1987, recante "Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi", e successivamente dalla l.r. n. 36/1997, prevede la redazione di studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici comunali;
- a tutt'oggi i contenuti di tali studi sono specificati nella nota-circolare prot. n. 2077 del 27.04.1988, predisposta dai Servizi regionali per la Difesa del Suolo e per gli Strumenti Urbanistici Generali, che si limita a definire in maniera generale gli elaborati cartografici da redigere, senza individuare particolari standard per la redazione delle carte, con particolare riferimento a quelle di sintesi, né prevedere specifiche prescrizioni finalizzate a perseguire un'efficace integrazione fra questi studi e la componente prettamente urbanistica degli strumenti urbanistici comunali;

DATO atto, peraltro, che:

- dal 1987 ad oggi il quadro normativo di riferimento, sia urbanistico sia ambientale, è profondamente mutato anche a fronte dell'introduzione, tra l'altro, di nuove forme di pianificazione del territorio e di strumenti di tutela preventiva dell'ambiente, che incidono sulla formazione degli strumenti urbanistici comunali quanto ai contenuti e quanto al relativo iter approvativo;
- in particolare la pianificazione di bacino stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/1998, quella per la tutela delle acque (D.Lgs 152/06) e per la tutela dell'ambiente marino e costiero (L.R. 20/06), nonché la microzonazione sismica (lr. 29/1983 e succ. mod. ed int.), la tutela delle aree carsiche (L.R. 39/09), la valutazione ambientale strategica (D. Lgs. 152/06 e L.R. 32/12) prevedono vincoli ed indirizzi sull'uso del territorio nonché nuove procedure, che necessitano di essere recepite dalla pianificazione di livello comunale;
- negli ultimi anni si è, inoltre, registrato lo sviluppo delle piattaforme informatiche anche in campo geografico e cartografico, che ha reso possibile tecniche e metodi di elaborazione, analisi e restituzione molto più efficaci e performanti rispetto al passato;
- tali novità, sia normative sia informatiche, hanno indotto gli uffici competenti in materia di difesa del suolo e di pianificazione territoriale ad avviare un percorso condiviso anche con l'Ordine professionale dei Geologi, al fine di addivenire alla definizione di linee guida specifiche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali, che consentano di superare le indicazioni tecniche fissate nella citata nota-circolare prot. n. 2077 del 27.04.1988;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione delle linee guida allegate al presente provvedimento corrisponde all'esigenza di fornire uno strumento di supporto aggiornato sia agli enti pubblici sia agli operatori del settore, nell'ottica di creare un sistema omogeneo ed univoco nell'ambito delle metodologie di indagine;
- a tal fine, le adottande linee guida, innovando il regime previgente, sviluppano, in particolare, i seguenti aspetti:
 - i contenuti di natura geologica da inserire nella descrizione fondativa dei PUC;
 - i contenuti e le modalità di redazione degli elaborati cartografici;
 - il raccordo fra i PUC e la pianificazione sovraordinata in materia ambientale;
 - l'integrazione degli studi geologici nelle analisi urbanistiche dei PUC.

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 7 c. 3 lettera c) della L.R. 36/1997, le linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli e dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7 c. 3 lettera c) della L.R. 36/1997, le linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Ambiente

LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE
DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI (ART. 7 C. 3 LETTERA C)
L.R. 36/1997)

INDICE

1. Premessa ed obiettivi del documento

2. Aspetti geologici nella normativa regionale in materia urbanistica e ambientale

3. Relazione fra gli strumenti urbanistici comunali e la Pianificazione di Bacino

4. Contenuti degli studi geologici a corredo dei PUC

4.1 Indagini e approfondimenti di natura geologica s.l. nella Descrizione Fondativa dei PUC

4.2 Elaborati geologici fondativi del Piano

- Elaborati cartografici propedeutici:

- **Carta dell'acclività dei versanti**
- **Carta Geologica**
- **Carta Geomorfologica**
- **Carta Idrogeologica**
- **Carta geologico-tecnica (e delle indagini)**

- Elaborati di sintesi:

- **Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica**
- **Carta dei vincoli**
- **Carta della suscettività d'uso del territorio**

5. Effetti degli studi geologici sulla struttura dei PUC

5.1 Carta della sovrapposizione delle previsioni di piano e della suscettività d'uso

5.2 Indirizzi in ordine alla definizione delle Norme Geologiche e loro integrazione con le Norme di Conformità e Congruenza

5.3 Indirizzi circa i territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili

APPENDICE: Aspetti procedurali relativi ai rapporti degli strumenti urbanistici comunali con la Pianificazione di Bacino.

1. Premessa ed obiettivi del documento

La disciplina urbanistica regionale, a partire dal 1987, con la L.R. N. 24 del 08.07.1987 recante “Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi”, prevede la redazione di studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici comunali. I contenuti di tali studi erano meglio specificati nelle note-circolari emanate dai Servizi regionali per la Difesa del Suolo e per gli Strumenti Urbanistici Generali n. 2077 del 27.04.1988 e n. 4551 12.12.1989 (per gli strumenti attuativi)

Nel 1997 con la LR 04.09.1997 n. 36, viene emanata la nuova normativa urbanistica regionale (Legge Urbanistica Regionale – LUR), che, per gli aspetti inerenti gli studi geologici, introduce significativi cambiamenti rispetto a quanto veniva disposto dalla previgente LR 08.07.1987 n. 24. Quest’ultima, infatti, introduce la necessità di corredare gli strumenti urbanistici comunali con idonee indagini geologiche, che conducano alla definizione della suscettibilità d’uso del territorio e forniscano indicazioni geologico-tecniche soprattutto per gli aspetti inerenti la stabilità dei versanti. Tali disposizioni, tuttavia, venivano introdotte in un articolo posto a chiusura della legge, fra le disposizioni finali, e rimanevano, quindi, avulse dal contesto generale. Con la LR 36/97 questa criticità viene superata e gli studi geologici vengono integrati all’interno degli atti che formano i Piani Urbanistici Comunali (PUC). All’interno della Descrizione Fondativa (art. 25), infatti, si richiedono analisi conoscitive e sintesi interpretative relativamente, fra l’altro, agli aspetti geologici e geomorfologici. Nelle Norme di Conformità (art. 30), invece, si prevede che vengano specificate, a fianco delle tipologie di intervento edilizio ed urbanistico, anche le modalità progettuali ed esecutive di carattere geologico e geotecnico. Successivamente all’entrata in vigore della nuova LUR, la pianificazione del territorio ha visto l’introduzione di numerose significative novità, che determinano un notevole impatto sulla formazione degli strumenti urbanistici comunali, sia relativamente ai contenuti sia per quanto attiene il loro iter approvativo. La pianificazione di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (D.L. 180/98), per la tutela delle acque (D.Lgs 152/06), per la tutela dell’ambiente marino e costiero (L.R. 20/06), la microzonazione sismica (L.R. 29/06), la tutela delle aree carsiche (L.R. 39/09), la valutazione ambientale strategica (D. Lgs. 152/06 e L.R. 32/12) impongono importanti vincoli ed indirizzi sull’uso del territorio e dispongono nuove procedure che necessitano di essere recepite dalla pianificazione di livello comunale.

In questo contesto, pertanto, ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera c della LUR, che dispone che la Regione assuma le iniziative più opportune al fine di uniformare le metodologie di indagine e di assicurare la raccolta e la circolazione delle informazioni territoriali, gli obiettivi del presente documento, che sostituisce la nota-circolare del 27/04/1988 n. 2077, concernente le disposizioni relative alle indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici, aggiornandoli rispetto alle novità introdotte dalla LR 36/97 ed al rinnovato quadro normativo in materia ambientale, sia a livello nazionale sia regionale, possono essere così individuati:

- Definire standard omogenei relativamente ai contenuti degli studi geologici a corredo dei PUC prevedendo e mettendo a sistema tutte le elaborazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di rischio idrogeologico, sismico e salvaguardia della risorsa idrica e del patrimonio geologico. Viene, quindi, stilato un elenco degli elaborati cartografici necessari da predisporre nell’ambito della descrizione fondativa e della struttura del PUC, e vengono individuati gli indirizzi relativi alla loro redazione, attingendo, ove possibile, alla documentazione già esistente sull’argomento, con particolare attenzione alla definizione di criteri omogenei per l’elaborazione della cartografie di sintesi (suscettività d’uso del territorio);

- Integrare armonicamente negli elaborati cartografici degli studi geologici a corredo dei PUC il quadro conoscitivo desumibile dagli altri livelli di pianificazione, conseguendo un giusto equilibrio fra l'economicità ottenibile tramite l'uso derivativo dei dati di archivio e lo sforzo di approfondimento che il maggior dettaglio degli strumenti urbanistici comunali impone;
- Guidare l'elaborazione degli studi geologici in modo da conseguire un'impostazione omogenea alla scala regionale anche nella definizione delle norme geologiche. Tali norme forniscono indicazioni di tipo prescrittivo modulate in funzione delle diverse problematiche geologiche, idrauliche, idrogeologiche e sismiche che hanno determinato l'inquadramento di una data porzione di territorio nella specifica classe di suscettività d'uso.

2. Aspetti geologici nella normativa regionale in materia urbanistica e ambientale.

A questo proposito pare, innanzitutto, basilare richiamare che, al comma 5 dell'art. 2, la LUR stabilisce che la pianificazione di bacino, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, vincoli la pianificazione territoriale di qualsiasi livello, integrandone i contenuti e prevalendo su quest'ultima, ove si verificano previsioni contrastanti.

La LUR, inoltre, all'art. 5, individua nella pianificazione territoriale di livello comunale lo strumento atto a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti, compresa quella geologica s.l., disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti a interventi che abbiano incidenza sull'uso del territorio stesso.

All'interno della Descrizione Fondativa dei PUC si richiede la presenza di analisi conoscitive e sintesi interpretative relativamente, fra l'altro, agli aspetti geologici e geomorfologici (art. 25).

La recente normativa in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, recepita a livello regionale con la l.r. n. 32/2012, richiede che la struttura del piano sia ideata coerentemente con i vincoli all'uso posti dal quadro di riferimento così costruito. Le procedure valutative verificano, infatti, che:

- Il quadro di riferimento programmatico sia completo di tutti i richiami normativi e pianificatori relativi alla prevenzione del dissesto, e vi sia coerenza fra contenuti e obiettivi del piano e tale contesto ("coerenza esterna");
- le previsioni di trasformazione del territorio siano conformi al livello di suscettività d'uso stabilito per le varie aree. La coerenza fra il quadro conoscitivo e le azioni previste dal piano è uno degli aspetti fondamentali oggetto della verifica di "coerenza interna" della VAS;
- il contrasto fra previsioni e suscettività d'uso non sia risolto con un richiamo alla normativa sovraordinata e vincolando la realizzazione di tali previsioni alla messa in opera preventiva di interventi di sistemazione e mitigazione della pericolosità, a meno che non sia possibile valutare in termini ambientalmente positivi anche questi ultimi. L'attribuzione di destinazioni d'uso non assentibili, non solo sottrae tali aree ad altri usi compatibili, utili a scala urbana e territoriale, ma priva di fatto la comunità delle funzioni pianificate. Tale problematica è, inoltre, sovente amplificata dal fatto che gli interventi di messa in sicurezza, necessari per rendere le aree vincolate compatibili con le destinazioni d'uso previste, risultano, quand'anche economicamente sostenibili, molto onerosi o molto impattanti su vari comparti ambientali;
- sia, in generale, applicato un approccio alla pianificazione che, soprattutto al di fuori dei centri urbani, contempli un principio di cautela che consenta di lasciare libere non solo le aree individuate come suscettibili di dissesto ma anche quelle contermini, potenzialmente interessate dagli effetti diretti e indiretti di tale dissesto.

Nelle Norme di Conformità (art. 30 della LUR), si richiede infine che vengano specificati, a fianco delle tipologie di intervento edilizio ed urbanistico, anche le modalità progettuali ed

esecutive di carattere geologico e geotecnico, in un documento unico che renda conto dell'integrazione dei vari temi all'interno della norma.

3. Rapporto fra gli strumenti urbanistici comunali e la Pianificazione di Bacino

La pianificazione di bacino per il territorio ligure è governata da 3 diverse Autorità di Bacino che hanno realizzato e approvato i rispettivi strumenti di pianificazione ed individuato le relative norme di attuazione. Tralasciando l'esame delle differenze ed analogie fra i piani vigenti nei tre diversi ambiti e riassumendo l'analisi dell'interazione fra gli strumenti urbanistici e la pianificazione di bacino, come affrontata nei 3 diversi ambiti territoriali - riportata per esteso in appendice al presente documento -, in tutti i casi si rileva come la pianificazione di bacino individui gli strumenti urbanistici comunali come sede finale di attuazione delle proprie disposizioni in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e, contestualmente, sede più adeguata di approfondimento ed eventuale revisione del quadro di pericolosità idraulica e geomorfologica.

Per tutte e tre le Autorità di Bacino è individuato un percorso attraverso il quale gli approfondimenti conoscitivi svolti nell'ambito delle attività di formazione del PUC possono confluire ed aggiornare il PdB. Tale percorso è, necessariamente, diverso per i tre diversi contesti, in ragione della differente struttura organizzativa che connota le AdB. Se, ad esempio, in ambito padano, la validazione degli studi predisposti dai Comuni, qualora modifichino la cartografia del PAI, viene demandata alla Regione, per i territori afferenti all'AdB di rilievo regionale, le modifiche al quadro conoscitivo sono di competenza della Provincia, anche su istanza dei Comuni, previo parere obbligatorio e vincolante del CTB. Tale percorso è analogo a quello previsto nell'ambito dell'AdB del Fiume Magra, con la differenza che l'istruttoria viene svolta direttamente dall'AdB. I dettagli di tali percorsi, nonché i riferimenti normativi inerenti i contenuti minimi degli studi richiesti dalle diverse AdB, sono riportati nell'appendice al presente documento, alla quale si rinvia.

4. Contenuti degli studi geologici a corredo dei PUC

4.1 Indagini e approfondimenti di natura geologica s.l. ed idraulica nella Descrizione Fondativa dei PUC

La Relazione geologica a corredo della Descrizione Fondativa dei PUC deve contenere i seguenti elementi:

- Sintetiche note illustrative relative ai singoli elaborati cartografici, desumibili, ove possibile, dalla documentazione bibliografica disponibile. Maggiore attenzione va dedicata alle situazioni maggiormente significative o critiche in rapporto ad un possibile utilizzo del territorio a fini urbanistici e concentrando lo sforzo di analisi descrittiva sugli aspetti applicativi. Vanno descritte con particolare attenzione le carte di sintesi, relazionando sia circa il processo di elaborazione sia circa la zonizzazione del territorio ottenuta;
- Documentazione a supporto della verifica di compatibilità del PUC con il/i PdB di riferimento: per quanto attiene la componente geomorfologica, in particolare, va riportata una sintesi introduttiva che relazioni sulle eventuali modificazioni al quadro della franosità riportato dalla pianificazione di bacino, emerse a seguito degli approfondimenti di indagine condotti per la redazione del PUC. Per ogni frana del PdB di cui si propone la modifica deve essere redatta un'apposita scheda contenente tutti gli elementi richiesti ai sensi della DGR 265/2010, recante "Criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata per frana a cinematica ridotta nonché

integrazioni alla DGR 1338/07”, per l’AdB regionale, o della DGR 1182/2002, recante “Approvazione ai sensi dell’art.17, c. 6, della L. n. 183/89 delle disposizioni riguardanti l’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po (P.A.I) nel settore urbanistico” per l’AdB del Po. Qualora si ravvisi la necessità di inserire nuove frane, oltre a quelle già mappate nei PdB, la relazione deve darne conto, riportando per ciascuna una sintetica scheda, utilizzando il modello proposto dal Progetto IFFI. Relativamente alle tematiche idrauliche, si ricorda che nell’ambito del PUC possono essere effettuati gli approfondimenti tecnici sul quadro conoscitivo di seguito richiamati.

- *Studi idraulici di dettaglio con determinazione di tiranti idrici e velocità di scorrimento per intere aree inondabili e, in ogni caso, tratti significativi di corso d’acqua:* la realizzazione di studi di approfondimento di questo tipo è possibile solo dove espressamente consentito dalle NTA del PdB di riferimento, utilizzando i relativi specifici criteri, ai quali si rimanda per ogni necessario dettaglio;
- *Studi idraulici per tratti di corsi d’acqua non indagati nell’ambito dei PAI o analoghi strumenti di pianificazione:* laddove nei PAI non siano stati indagati alcuni corsi d’acqua, in particolare colatori minori, nei PAI sono previste specifiche fasce di rispetto nelle quali non è possibile procedere ad interventi urbanistico-edilizi, se non a seguito di adeguati studi idraulici, compatibili con i metodi dei piani di bacino, finalizzati a individuare le aree inondabili a diversi tempi di ritorno. E’, pertanto, opportuno, qualora ci siano previsioni urbanistiche in aree limitrofe ai corsi d’acqua in questione, che tali studi siano effettuati nell’ambito studi delle indagini fondative dei PUC.

In generale, comunque, è opportuno sottolineare che, gli esiti di eventuali studi di approfondimento sia per gli aspetti geomorfologici sia per quelli idraulici normati dai PdB effettuati nell’ambito degli strumenti urbanistici, devono essere recepiti nella pianificazione di bacino come varianti ai PdB vigenti, con le procedure previste da ciascun PAI o analogo strumento di pianificazione (vedi Appendice).

- Analisi delle georisorse: uno specifico capitolo della relazione geologica va dedicato a questo tema, anche basandosi sulla documentazione bibliografica disponibile, descrivendo le principali peculiarità del territorio comunale con particolare riferimento ai geositi, alle aree carsiche (in riferimento a quanto disposto dalla LR 39/2009), alle cave e miniere eventualmente presenti ed alla loro possibile interazione con le previsioni del PUC;
- Analisi della risorsa idrica: la relazione deve fornirne una descrizione quanto più possibile dettagliata degli acquiferi presenti nel territorio comunale, soprattutto relativamente a quelli captati a scopo idropotabile. Vanno riassunti i dati conoscitivi disponibili ed analizzate le possibili interazioni che le previsioni del PUC potrebbero determinare sulle esigenze di salvaguardia della risorsa idrica;
- Ricostruzione delle calamità naturali: la relazione geologica deve contenere una disamina storica delle calamità naturali maggiormente rilevanti che hanno interessato il territorio comunale, ricostruendo, ove possibile, la tipologia dell’evento, l’area colpita ed i danni occorsi.
- Per i Comuni costieri, ricostruzione dell’evoluzione storica della linea di riva: la relazione geologica deve contenere una sintesi dell’evoluzione delle spiagge e degli interventi di difesa effettuati nel tempo valutandone l’efficacia e gli impatti sul litorale.

4.2 Elaborati geologici fondativi del Piano

Tutti gli elaborati cartografici di seguito elencati devono essere elaborati alla scala minima di 1 : 5.000 per l'intero territorio comunale, fatti salvi i casi in cui diversamente specificato negli specifici paragrafi del presente documento, sulla base CTR più aggiornata e devono essere prodotti sia su supporto cartaceo sia digitale in ambiente GIS (formato shp), in ogni caso georiferito nel sistema standard regionale (attualmente Gauss-Boaga ellissoide Roma '40), nonché in formato .pdf. Gli elaborati propedeutici in formato cartaceo possono essere restituiti alla scala 1 : 10.000.

- **Elaborati cartografici propedeutici:**

- **Carta dell'acclività dei versanti**

Questo tematismo viene reso disponibile da parte degli uffici cartografici della Regione. Le pendenze sono raggruppate nelle seguenti sette classi:

- 0% ÷ 10%
- 11% ÷ 20%
- 21% ÷ 35%
- 36% ÷ 50%
- 51% ÷ 75%
- 76% ÷ 100%
- >100%

- **Carta Geologica**

La carta geologica a corredo degli strumenti urbanistici comunali, in conformità con quanto disposto per la pianificazione di bacino in ambito regionale, in linea di continuità con la nota circolare 2077 del 27.04.1988, è costituita da un elaborato a carattere formazionale con eventuali richiami di tipo litologico. Per i Comuni il cui territorio ricada all'interno dell'autorità di bacino di rilievo regionale, i contenuti di questo elaborato derivano direttamente dalla cartografia di piano di bacino, opportunamente rivista e integrata con i più recenti rilievi per le aree coperte da cartografia CARG o CGR (*In ragione della continua evoluzione ed aggiornamento dei rilievi relativi al Progetto CARG, si richiamano le Amministrazioni comunali che intendano avviare l'elaborazione di un nuovo PUC a consultare il sito www.ambienteinliguria.it alle pagine della geologia ed eventualmente a contattare la struttura regionale competente al fine di raccogliere la documentazione più aggiornata a disposizione*). Per i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito del bacino del Fiume Magra e del Fiume Po, per i quali la documentazione relativa alla pianificazione di bacino non comprende il tematismo geologico, la carta geologica del PUC può derivare, ove disponibile, dai fogli CARG di recente pubblicazione che coprono gran parte dell'areale di pertinenza ligure ricadente nei due bacini. Per i Comuni il cui territorio ricada in ambito padano non ancora coperti dai rilievi CARG, la cartografia geologica può derivare, ove disponibile, dal medesimo elaborato allegato allo strumento urbanistico previgente, rivisitato in ragione dell'eventuale esistenza di documentazione bibliografica scientifica, anche se di copertura parziale. Ove anche questo elaborato non esista, la carta deve essere redatta ex-novo, almeno per le porzioni di territorio non classificate come ANI-MA e ANI-CE nel vigente PTCP, a partire dai rilievi alla

scala 1 : 25.000 relativi alla formazione della vecchia cartografia geologica alla scala 1 : 100.000, a seguito di opportune verifiche di campagna.

Per quanto attiene i contenuti specifici e le indicazioni relative alla redazione della carta ed alla legenda si rimanda alla Raccomandazione n. 3 bis – 1999 dell'AdB Regionale.

- **Carta Geomorfologica**

Analogamente a quanto riportato relativamente alla carta geologica, nel caso dei Comuni il cui territorio ricada all'interno dell'autorità di bacino di rilievo regionale, questo elaborato deve essere redatto a partire dalla cartografia di piano di bacino che deve essere opportunamente rivista e integrata in base a eventuali ulteriori elementi conoscitivi disponibili (bibliografia scientifica, rilievi CARG e CGR, Progetto SCAI, Progetto IFFI, documentazione tecnica e indagini geognostiche e geofisiche, dati telerilevati, quali quelli di interferometria radar satellitare multi temporale - *questi dati, con diverso grado di aggiornamento e di densità di informazione per le diverse aree, sono disponibili sul sito www.ambienteinliguria.it alla pagina tematica della geologia -, ecc.*) ed a specifici nuovi rilievi ed approfondimenti locali appositamente eseguiti nella fase di elaborazione del PUC.

Per i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito del bacino del Fiume Magra e del Fiume Po, per i quali la documentazione relativa alla pianificazione di bacino non comprende il tematismo geologico, la cartografia geomorfologica deve prendere spunto, ove disponibile, dal medesimo elaborato allegato allo strumento urbanistico previgente, rivisitato in ragione dell'eventuale esistenza di documentazione bibliografica scientifica, anche se di copertura parziale nonché degli esiti di specifici nuovi rilievi ed approfondimenti locali appositamente eseguiti nella fase di elaborazione del PUC. Ove anche questo elaborato non sia disponibile, la carta va redatta ex-novo in base a rilievi aerofotointerpretativi e controlli di campagna per l'intero territorio comunale, oppure, per i Comuni il cui territorio risulti per vaste aree non insediato e non insediabile (ai sensi dell'art. 37 LR 36/97), può essere realizzata anche solo per le aree ove siano localizzati distretti di trasformazione e gli ambiti di riqualificazione e, comunque, per tutte le aree insediabili o dove sia previsto il passaggio di nuove reti infrastrutturali.

Per quanto attiene le indicazioni relative alla veste grafica, alle simbologie ed alla legenda della carta si rimanda al Volume 10/2007 de I Quaderni, serie III del Servizio Geologico d'Italia "Carta Geomorfologica d'Italia 1:50.000 - Guida alla rappresentazione cartografica"

Relativamente alle morfologie gravitative, la carta deve, inoltre, indicare la tipologia e lo stato di attività dei fenomeni utilizzando la classificazione proposta per il Progetto IFFI (http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Progetti/IFFI_-_Inventario_dei_fenomeni_franosi_in_Italia).

Gli aspetti relativi al grado di fratturazione del substrato, ove esso sia affiorante o subaffiorante non vanno riportati su questo elaborato in quanto verranno analizzati nell'ambito della carta geologico-tecnica, descritta successivamente.

Nella redazione di questo elaborato particolare attenzione va prestata alla perimetrazione dei seguenti fenomeni:

- Frane;
- Coperture detritiche;
- Carsismo epigeo;

- Morfologia della costa.

Frane: Per quanto attiene le frane, in linea di principio, vanno riprese le perimetrazioni definite all'interno dei PAI, tracciando separatamente il corpo di accumulo e la nicchia di distacco. Qualora i tecnici incaricati della redazione del PUC ritengano necessario modificare il quadro della franosità definito dalla pianificazione di bacino, possono prevedere:

- a. L'inserimento di nuove frane;
- b. L'eliminazione di fenomeni individuati dal PdB;
- c. La revisione delle perimetrazioni;
- d. La riclassificazione dello stato di attività.

Nei casi sopra elencati la relazione di inquadramento geologico allegata alla descrizione fondativa del PUC va corredata dai seguenti specifici allegati:

- caso a. - schede di censimento dei nuovi fenomeni inseriti (utilizzare il modello IFFI);
- casi b. e c. - documentazione tecnica di cui al par. 3.1.1 All. 1 DGR 265/2010;
- caso d. - documentazione tecnica di cui al par. 3.2.2 All. 1 DGR 265/2010;

Richiamando i contenuti delle linee guida del Progetto IFFI, si ritiene opportuno analizzare più nel dettaglio la problematica della mappatura delle aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi e soggette a franosità superficiale diffusa. Essendo tali fattispecie introdotte dal Progetto IFFI e non previste dalle raccomandazioni di PdB, le relative perimetrazioni possono essere desunte dalla cartografia IFFI reperibile online sul Repertorio Cartografico regionale. L'individuazione di tali aree, in particolare in ambito di AdB regionale dove ad oggi non sono presenti, deve essere realizzata con particolare attenzione. In dettaglio, per quanto attiene le aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi, deve essere mappata l'area di distacco dei blocchi unitamente all'area di accumulo. Tali areali, da un punto di vista normativo vanno associati alle aree in frana attiva. Per quanto attiene, invece, le aree soggette a franosità superficiale diffusa, devono essere mappate eventuali porzioni di versante oggetto in passato di dissesti superficiali diffusi (soil slip, debris flow incanalati e di versante). L'individuazione di questi areali può essere di grande utilità nella localizzazione delle porzioni di versante maggiormente soggette a dissesto in caso di fenomeni meteorici di particolare intensità. Appare opportuno richiamare che questa tipologia di fenomeni è spesso associata a scenari di rischio indiretto a carico di eventuali insediamenti o infrastrutture poste a valle. Questa peculiarità riveste, ovviamente, grande importanza sia a livello conoscitivo generale sia ai fini della localizzazione delle destinazioni urbanistiche delle diverse aree. Tali areali, da un punto di vista normativo, vanno associati a disposizioni specifiche, appositamente predisposte in sede di PUC, che individuino le azioni di manutenzione del territorio. In proposito si richiamano, inoltre, i criteri di cui alla DGR 1208/2012, par. 3.2 punto l).

Coperture detritiche e riporti antropici: la mappatura delle coperture detritiche e dei riporti antropici per i Comuni il cui territorio ricada nei bacini di competenza dell'AdB regionale può discendere da quanto riportato nei PdB; considerato il maggior dettaglio di indagine che uno strumento urbanistico dovrebbe raggiungere rispetto ad un PdB e la notevole importanza che le coperture detritiche rivestono in una corretta pianificazione d'uso del territorio, si ritiene, tuttavia, opportuna una rivisitazione di questo strato informativo. Tale azione può derivare dalla sintesi delle conoscenze disponibili sul territorio (altre cartografie disponibili, previgenti strumenti urbanistici,

indagini geognostiche o geofisiche), da nuovi rilievi di superficie o, in alcuni casi particolarmente significativi, anche da indagini appositamente realizzate allo scopo, sia pure con metodi speditivi (es.: metodo Nakamura).

Carsismo epigeo: per quanto attiene il carsismo epigeo, le forme correlate a tale morfogenesi assumono rilevanza per gli aspetti connessi a quanto disposto dalla LR 39/09 per la tutela degli acquiferi. Per questo motivo assume particolare rilevanza la corretta mappatura di morfologie quali doline, polje, uvala, campi carreggiati, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti. La LR 39/09 prevede che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) venga aggiornato ed integrato con lo strato informativo relativo alla revisione delle perimetrazioni delle aree carsiche e la loro zonizzazione in aree soggette ad infiltrazione diffusa, concentrata ed aree di risorgenza. Qualora lo strumento urbanistico venga redatto antecedentemente all'aggiornamento del PTA e nel territorio comunale siano presenti aree carsiche (anche se non ricomprese fra quelle definite ai sensi della previgente LR 14/90), il redattore degli studi geologici deve relazionarsi con gli uffici regionali competenti ai fini di addivenire ad una definizione condivisa del perimetro dell'area carsica e delle zone a diversa vulnerabilità degli acquiferi. Qualora, invece, la redazione degli studi del PUC avvenga successivamente all'aggiornamento del PTA, ne vanno recepite le perimetrazioni; nel caso in cui il redattore rilevi nelle perimetrazioni di piano di bacino delle incongruenze rispetto alla situazione oggettivamente riscontrata sul campo, eventuali modifiche devono essere anticipatamente sottoposte alla Regione.

Morfologia della costa: la carta geomorfologica deve contenere la perimetrazione delle zone di spiaggia e di falesia attiva come da definizione all'art.3 delle Misure di salvaguardia di cui alla D.C.R. 29/2009

- **Carta Idrogeologica**

La carta idrogeologica deve essere redatta per tutti i Comuni per l'intero territorio comunale e deve contenere i seguenti elementi:

1. **i complessi idrogeologici distinti in funzione del grado di permeabilità** – la suddivisione nelle classi altamente, mediamente, scarsamente permeabile e impermeabile avviene in funzione delle caratteristiche litologiche degli ammassi (cfr. carta geologica) e del grado di fratturazione e carsificazione (cfr. carta geomorfologica e geologico-tecnica). In presenza di sorgenti carsiche o di acquiferi in roccia fratturata captate a scopo idropotabile sono rappresentati i limiti certi o presunti delle aree di alimentazione e tracciate le linee (certe o presunte) di deflusso sotterraneo delle acque;
2. **i lineamenti di idrogeologia** – in presenza di acquiferi porosi significativi e sfruttati, ove, quindi, siano disponibili informazioni d'archivio di carattere stratigrafico, devono essere raccolte le letture piezometriche disponibili che sono, eventualmente, integrate con misurazioni appositamente eseguite, in base alle quali saranno tracciate le isofreatiche che ricostruiscono l'andamento della tavola d'acqua. Ove siano rilevate significative escursioni della stessa l'elaborato cartografico può riportare le isofreatiche di piena e di magra. Nei casi in cui siano state raccolte sufficienti informazioni possono essere riportate anche le isobate del substrato ai fini di delimitare volumetricamente le dimensioni dell'acquifero poroso. In funzione dei dati stratigrafici e piezometrici raccolti, l'acquifero può essere distinto fra monofalda o multi falda, freatico o artesiano. In presenza di importanti acquiferi fratturati o carsici, alla luce delle informazioni disponibili, possono essere riportati i limiti idrogeologici dei diversi bacini (certi o presunti), individuate le aree di alimentazione o ricarica nonché le principali linee di deflusso sotterraneo delle acque;

3. le sorgenti e le opere di captazione – sorgenti, aree con emergenza della falda, zone di impregnazione, risorgenze, pozzi, traverse, briglie e opere di sbarramento in genere sono cartografate distinguendo l'attuale utilizzo dell'opera e il tipo di uso della risorsa (sorgenti captate o non captate, pozzi o opere di sbarramento utilizzate o abbandonate, uso della risorsa a scopo idropotabile, artigianale o industriale, irriguo, ecc.). Devono essere raccolti tutti i dati disponibili relativi alle portate di magra delle sorgenti, alle portate concessionate per sorgenti, pozzi e opere di sbarramento;
4. gli strumenti di misura – devono essere riportati il posizionamento di eventuali stazioni meteorologiche, idrologiche e di monitoraggio piezometrico presenti sul territorio.

Appare opportuno sottolineare che gli elementi inerenti i complessi idrogeologici, di cui al precedente punto 1, non devono essere riportati in questo elaborato per le eventuali porzioni di territorio per le quali le carte dalle quali essi devono essere desunti (geologica, geomorfologica e geologico-tecnica) non sono state redatte, in conformità con quanto disposto nel presente documento,

E', inoltre, importante evidenziare che questo elaborato, più di tutti gli altri, ha una rilevanza diversificata a seconda delle caratteristiche geologiche s.l. del territorio del Comune in esame. Appare, infatti, evidente che, per territori che comprendano acquiferi porosi, carsici o fratturati significativi questo tematismo riveste una notevole importanza anche in funzione dell'elaborazione della carta di sintesi della suscettività d'uso del territorio e delle relative norme geologiche. In questi casi, quindi, la redazione di questa carta richiede particolare cura ed attenzione, anche nel reperimento dei dati d'archivio e nella loro elaborazione e sintesi.

Per quanto attiene le indicazioni relative alla veste grafica, alle simbologie ed alla legenda della carta si rimanda al Volume 5/1995 de I Quaderni, serie III del Servizio Geologico d'Italia "Carta Geomorfologica d'Italia 1:50.000 - Guida alla rappresentazione cartografica".

- Carta geologico-tecnica (e delle indagini)

Questo elaborato può essere redatto per l'intero territorio comunale oppure, per i Comuni il cui territorio risulti per vaste aree non insediato e non insediabile (ai sensi dell'art. 37 LR 36/97), può essere realizzato anche solo per le aree ove siano localizzati distretti di trasformazione e gli ambiti di riqualificazione e, comunque, per tutte le aree insediabili o dove sia previsto il passaggio di nuove reti infrastrutturali. Questo elaborato rappresenta elementi necessari alla redazione della carta di suscettività d'uso.

La carta geologico-tecnica inquadra la caratterizzazione litotecnica del substrato nelle aree ove esso sia affiorante o subaffiorante, nonché le caratteristiche tipologiche delle coperture detritiche (coltri di versante, accumuli di frana, depositi alluvionali, lacustri o di piana costiera, riporti antropici, ecc.).

Per quanto attiene gli areali connotati da substrato affiorante o sub affiorante, poiché per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, secondo quanto indicato dalla DGR 471/2010 e ss.mm e ii., occorre eseguire un'analisi litotecnica di tali areali, anche per le finalità del presente documento si fa riferimento alla classificazione del territorio già utilizzata per tali studi, funzionale alla redazione della carta delle Microzone Omogenee.

Quindi per le finalità del presente documento, la classificazione geologico-tecnica dei terreni viene definita facendo riferimento a standard di rappresentazione consolidati a livello nazionale, nello specifico a quanto recentemente proposto dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile (DPC) - ci si riferisce agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica (MS) prodotti dalla Commissione tecnica di monitoraggio OPCM

3907/2010, nell'ambito del Piano Nazionale di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della L.77/2009 -, riportati nelle tabelle che seguono.















Substrato geologico			Subclasse Litotecnica			
	LP	Lapideo	2	2a	2b	2c
	GR	Granulare cementato	3			
	CO	Coesivo sovraconsolidato	4			
	AL	Alternanza di litotipi	2	2a	2b	2c
	SF	Molto fratturato / alterato	B			
	LPS	Lapideo, stratificato	1	1a	1b	1c
	GRS	Granulare cementato, stratificato	3			
	COS	Coesivo sovraconsolidato, stratificato	4			
	ALS	Alternanza di litotipi, stratificato	1	1a	1b	1c

Tabella delle unità geologico-litotecniche di cui agli standard di rappresentazione previsti per la MS, da utilizzarsi per la redazione della Carta Geologico-tecnica, integrata con le subclassi litotecniche indicate dalla DGR 714/2011, per la classificazione delle aree a substrato affiorante o subaffiorante.

Terreni di copertura		
	RI	Terreni contenenti resti di attività antropica
	GW	Ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di ghiaia e sabbie
	GP	Ghiaie pulite con granulometria poco assortita, miscela di ghiaia e sabbia
	GM	Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo
	GC	Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla
	SW	Sabbie pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose
	SP	Sabbie pulite con granulometria poco assortita
	SM	Sabbie limose, miscela di sabbia e limo
	SC	Sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla
	OL	Limi organici, argille limose organiche di bassa plasticità
	OH	Argille organiche di media-alta plasticità, limi organici
	MH	Limi inorganici, sabbie fini, Limi micacei o diatomitici
	ML	Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità
	CL	Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille magre
	CH	Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse
	PT	Torbe ed altre terre fortemente organiche

Caratterizzazione tipologica dei terreni di copertura (dagli standard proposti dal DPC per la MS)

Appare opportuno precisare che la caratterizzazione dei terreni di copertura può essere desunta in parte dalla carta geomorfologica, in parte dalle evidenze delle indagini raccolte. L'ubicazione delle indagini raccolte (o eseguite ex-novo) deve essere, altresì, rappresentata nella carta.

Si precisa che, per quanto attiene la carta di suscettività d'uso, il contributo che la carta geologico-tecnica deve fornire è relativo alle caratteristiche geomeccaniche e geotecniche di massima delle rocce e dei terreni, ai fini di individuare preliminarmente eventuali problematiche da affrontare nella fase di attuazione delle previsioni di piano.

Quindi, ai fini di discriminare le problematiche attese dalle diverse classi litotecniche relative agli ammassi rocciosi, si dovrà fare riferimento alle subclassi litotecniche, rappresentative delle

classi di qualità della roccia, già definite nell'ambito della DGR 471/2011, indicate nella tabella sopra riportata.

- **Elaborati di sintesi:**

- **Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)**

Per la redazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), si rinvia alle disposizioni della DGR 714/2011 e si ritiene opportuno richiamare il concetto introdotto dal suddetto atto circa il fatto che i contenuti della carta delle MOPS debbano concorrere alla definizione della carta di suscettività d'uso dello strumento urbanistico, per produrre, così, un elaborato di sintesi coerente con i criteri tecnici di prevenzione sismica e di utilizzo degli studi di microzonazione.

Per completezza, si richiamano le definizioni delle 3 macrozone a comportamento sismico omogeneo:

- **zone stabili (zone A)** - sono quelle aree ove non si ipotizzano effetti locali di alcun tipo ovvero dove il substrato geologico è affiorante o subaffiorante, con coperture aventi potenza fino a 3 metri, con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore a 15°). Le zone stabili sono differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di fratturazione;
- **zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (zone B)** - sono quelle aree passibili di amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e/o della morfologica locale. In tali zone sono compresi i terreni di copertura, le coltri di alterazione del substrato e le zone del substrato roccioso che presentano condizioni di elevata fratturazione e disarticolazione; gli spessori di questi terreni devono essere superiori a 3 m. Sono altresì comprese le aree che presentano pendenza inclinazione superiore a 15°, ancorchè connotate da substrato affiorante o subaffiorante, poiché a queste possono essere associati fenomeni amplificativi di carattere topografico, anch'esse, al pari delle zone stabili, differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di fratturazione;
- **zone suscettibili di instabilità (zone C)** - sono quelle aree nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio, senza escludere fenomeni di amplificazione del moto sismico. In queste zone possono essere identificate quattro categorie principali di effetti deformativi: i) instabilità di versante, ii) liquefazione; iii) faglia attiva e capace; iv) cedimenti differenziali.

Ai fini della produzione della cartografia di "argomento sismico", si osserva inoltre che a livello nazionale, nell'ambito del Piano nazionale di riduzione del rischio sismico, sono stati emanati standard di rappresentazione ed archiviazione dati che possono agevolare la realizzazione dell'elaborato in questione (In particolare, le specifiche tecniche ed informatiche (standard) sono state definite dalla Commissione tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM n. 3907/2010) e sono disponibili sul sito internet della Commissione: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp).

- **Carta dei vincoli**

La carta dei vincoli deve essere redatta su tutto il territorio comunale alla stessa scala utilizzata per la carta degli ambiti e dei distretti urbanistici. Devono essere rappresentate su questa carta le limitazioni d'uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a:

1. Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 e D.L. 180/98;

In particolare, per i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito dei ***bacini di competenza dell'AdB di rilievo regionale***, dagli elaborati di PdB devono essere estrapolati i seguenti livelli:

- *Carta della suscettività al dissesto*: aree Pg4 e Pg3a;
- *Carta delle fasce fluviali*: alveo, fascia di riassetto fluviale, fascia A e fascia B. Nel caso in cui le fasce di PdB siano state oggetto di studio di maggior dettaglio ai sensi di quanto disposto dalla DGR 91/2013, vanno riportati gli ambiti normativi relativi alle classi BB e B0.

Per i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito dei ***bacini di competenza dell'AdB del Fiume Magra*** dagli elaborati di PdB devono essere estrapolati i seguenti livelli:

- *Carta della pericolosità geomorfologica*: le aree classificate Pg3 e Pg4;
- Per i tratti di corso d'acqua che non sono stati oggetto di studi di approfondimento, *Carta della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili*: fascia di riassetto fluviale, PI4 e PI3;
- Per i tratti di corso d'acqua oggetto di studio di approfondimento nell'ambito dei PdB, *Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili*: ambiti normativi relativi alle classi PI4A, PI3A e PI3B, nonché la fascia di riassetto fluviale.

Per i Comuni il cui territorio ricada nell'ambito dei ***bacini di competenza dell'AdB del Fiume Po*** dagli elaborati di PdB devono essere estrapolati i seguenti livelli:

- *Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici*: le aree classificate come Fa ed Fq, quelle inquadrare a pericolosità di esondazione molto elevata (Ee) ed elevata (Eb) (All. 4.2 PAI Po), nonché le aree a rischio idrogeologico molto elevato (All. 4.1 PAI Po);

Il quadro dei vincoli per i Comuni che abbiano positivamente completato l'iter di verifica di compatibilità (VdC) del proprio strumento urbanistico con il PAI (vedere Appendice), ottenendo il relativo parere favorevole da parte dell'Amministrazione regionale, corrisponderà a quanto riportato nella cartografia elaborata nell'ambito della VdC stessa.

Si richiama che per la porzione di pertinenza padana della Provincia di Genova, è stata adottata la variante al PTC provinciale (Variante Bacini Padani - VBP), che recepisce sia gli studi idraulici per la definizione delle fasce inondabili sia il quadro di franosità maggiormente aggiornato attualmente a disposizione. In base a quanto disposto dalle NTA del PAI del Fiume Po, la VBP rappresenta, variante del PAI stesso. A tale proposito, pertanto, gli elaborati di PUC devono fare riferimento al quadro dei vincoli individuato dalla VBP.

Per quanto attiene i tratti di corso d'acqua non indagati nell'ambito dei PAI, ciascuna AdB ha previsto una specifica norma di salvaguardia da applicare a fasce di rispetto nelle quali non è possibile procedere ad interventi urbanistico-edilizi, se non a seguito di adeguati studi idraulici, compatibili con i metodi dei piani di bacino, finalizzati a individuare le aree inondabili a diversi

tempi di ritorno. Pertanto, per tutti i Comuni dell'intero territorio regionale deve essere riportato il reticolo idrografico. Tale strato informativo discende da quello regionale, adottato con DGR 1449/2012, recante "Art. 91, c. 1bis l.r. n.18/1999 riordino del reticolo idrografico regionale", e attualmente in fase di approvazione. Nel caso, sulla base degli studi di dettaglio effettuati nell'ambito della predisposizione del PUC, emergano difformità rispetto alla carta regionale, possono essere presentate apposite osservazioni ai fini dell'aggiornamento della cartografia stessa, secondo la procedura che sarà prevista in fase di approvazione definitiva della cartografia regionale. Si richiama, inoltre, che sul reticolo idrografico vigono sull'intero territorio regionale le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 3/2011 (BURL n.13 del 20/07/2011) "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua".

2. Vincoli derivanti dalle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile - Devono essere riportate le aree di tutela assoluta e di rispetto, (comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a pozzi e sorgenti dei comuni limitrofi, qualora ricadano all'interno del territorio del comune in esame), ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 94. Qualora il Comune volesse utilizzare un criterio diverso da quello geometrico per l'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto, gli elaborati del PUC devono contenere una proposta di perimetrazione coerente con i criteri stabiliti dall'allegato 7 del Piano di Tutela della Acque.
3. Vincoli derivanti dalla LR 39/09 di tutela delle aree carsiche – Devono essere riportati i perimetri delle aree carsiche, nonché le aree di infiltrazione concentrata e quelle sorgive.

Vincoli derivanti dal Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) – per i Comuni il cui territorio comprenda una porzione di costa per la quale sia già stato adottato il relativo piano di tutela, devono essere riportati i perimetri di zonizzazione della pericolosità di cui alla carta dei regimi normativi del PTAMC, con particolare riferimento alle classi FDA e FDB (costa bassa) ed FAA, FAB, FAB1 (costa alta). Si richiama che per i comparti territoriali per i quali siano già stati adottati i relativi stralci di PTAMC, la zonizzazione dei regimi normativi di quest'ultimo relativa agli aspetti inerenti la suscettività al dissesto geomorfologico (relativa, cioè, ai settori di costa alta) sostituisce la classificazione di suscettività al dissesto dei PdB stralcio rischio idrogeologico per la corrispondente parte di territorio. Per il restante territorio non ancora indagato dal PTAMC, va riportata almeno la fascia dinamica cinquantennale della spiaggia, calcolata attraverso la metodologia indicata all'art.6 c.2 delle Misure di salvaguardia di cui alla D.C.R. 29/2009 e il ciglio della falesia attiva derivante dalla carta geomorfologica. E' opportuno, inoltre, richiamare che sono attualmente in fase di elaborazione le analisi territoriali richieste dalla Direttiva Alluvioni (Direttiva del Parlamento Europeo 2007/60/CE) che, prevedono, fra l'altro, l'individuazione della fascia inondabile da mareggiate con tempo di ritorno cinquantennale. Questo livello informativo, quando le analisi di cui sopra saranno completate, sarà reso disponibile sul portale cartografico web del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria (www.ambienteinliguria.it), e dovrà essere preso a riferimento per i settori della fascia costiera non ancora coperti dal PTAMC.

- **Carta della suscettività d'uso del territorio**

Questo elaborato deve essere redatto alla stessa scala utilizzata per la carta degli ambiti e dei distretti urbanistici per l'intero territorio comunale oppure, per i Comuni il cui territorio risulti per vaste aree non insediato e non insediabile (ai sensi dell'art. 37 LR 36/97), può essere realizzato anche solo per le aree ove siano localizzati distretti di trasformazione e gli ambiti di riqualificazione

e, comunque, per tutte le aree insediabili o dove sia previsto il passaggio di nuove reti infrastrutturali.

La carta di suscettività d'uso è una carta di sintesi delle caratteristiche geologiche s.l. del territorio, che fornisce tutte le indicazioni in ordine alle limitazioni (vincoli e restrizioni definite da strumenti di pianificazione territoriale o leggi sovraordinate) ed ai condizionamenti (criticità di carattere geologico s.l. che implicano la necessità di prevedere specifiche cautele nella realizzazione degli interventi consentiti) all'uso del territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle "norme geologiche di piano" che ne riportano la relativa disciplina d'uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, ecc.).

Questo elaborato viene desunto dall'incrocio fra la carta dell'acclività, geomorfologica, idrogeologica e litotecnica con la sovrapposizione della carta dei vincoli e delle MOPS, attribuendo un valore di classe di suscettività d'uso a ciascun poligono. Il territorio viene suddiviso nelle seguenti 5 classi di suscettività d'uso:

- Classe 1 – Suscettività d'uso non condizionata;
- Classe 2 – Suscettività d'uso moderatamente condizionata;
- Classe 3 – Suscettività d'uso condizionata;
- Classe 4 – Suscettività d'uso parzialmente limitata;
- Classe 5 – Suscettività d'uso limitata.

Ognuna delle 5 classi d'uso viene, quindi, ulteriormente ripartita in varie sottoclassi, a seconda della criticità geologica s.l. prevalente. Ogni classe d'uso è, quindi, associata ad una specifica norma geologica modulata con puntuali indicazioni per ognuna delle sottoclassi individuate.

Ambito AdB Regionale - Per i Comuni ricadenti nel territorio di pertinenza dell'AdB di Rilievo Regionale, per i quali, quindi, il PdB di riferimento contenga una carta di suscettività al dissesto che copra l'intero territorio, tale elaborato rappresenta la base di partenza per la redazione della carta di suscettività d'uso. In particolare, da questa carta devono essere estratti i livelli relativi alle aree Pg4 e Pg3a, cioè alle frane attive e quiescenti, che, a meno delle modifiche introdotte dal PUC con la verifica di compatibilità, di cui alla DGR 1208/2012, devono coincidere esattamente con quelli del PdB, nonché le fasce di inondabilità A e B, cioè con tempi di ritorno cinquantennali e duecentennali. Tali livelli devono confluire nelle classi d'uso 5 e 4, rispettivamente, e vanno ripartiti nelle sottoclassi riportate nelle sottostanti tabelle.

Tab. 1 - Classe 5, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo.

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
AdB regionale	PdB	frana	Pg4	5g
AdB regionale	PdB	esondazione	alveo	5ia
AdB regionale	PdB	esondazione	Fascia riassetto	5ifr
AdB regionale	PdB	esondazione	Fascia A	5i
AdB regionale	PTAMC	moto ondoso – costa bassa	FDA	5mcb
AdB regionale	PTAMC	falesia – costa alta	FAA	5mca

Tab. 1a - Classe 5, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo come mappate a seguito di studi di approfondimento ai sensi della DGR 265/10

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 265/10	frana	Aa	5g*
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 265/10	frana	Aa*	5g**

Tab. 2 – Classe 5, criticità idrogeologiche soggette a vincolo.

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Regione	d.lgs. 152/2006	Risorsa idrica	Area di tutela assoluta	5ri

Tab. 3 - Classe 4, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo.

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
AdB regionale	PdB	frana	Pg3a	4g
AdB regionale	PdB	esondazione	Fascia B	4i
AdB regionale	PTAMC	moto ondoso – costa bassa	FDB	4mcb
AdB regionale	PTAMC	falesia – costa alta	FAB	4mca

Tab. 3a - Classe 4, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo come mappate a seguito di studi di approfondimento ai sensi delle DGR 91/2013 e 265/10

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 265/10	frana	Iq	4g*
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 265/10	frana	Pg2*	4g**
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 91/2013	esondazione	Area BB	4i*
AdB regionale	PdB con studi ex DGR 91/2013	esondazione	Area B0	4i**
AdB regionale	PTAMC	falesia – costa alta	FAB1	4mca*

Tab. 4 – Classe 4, criticità idrogeologiche soggette a vincolo.

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Regione	d.lgs. 152/2006	Risorsa idrica	Area di rispetto	4ri
Regione	LR 39/09	Area carsica	Area soggetta a infiltrazione concentrata	4ca*
Regione	LR 39/09	Area carsica	Area sorgiva	4ca**

Relativamente alle **aree Pg3b**, sulla base di quanto disposto dalla DGR 1208/2012, in fase di elaborazione della carta di suscettività d'uso del PUC, l'estensore esamina tali criticità geomorfologiche individuate dalla pianificazione di bacino, effettuando apposite valutazioni, a scala locale, degli elementi che hanno portato il piano di bacino, in base all'applicazione della metodologia di cui alla specifica linea guida n. 2/2000 "Indicazioni metodologiche per la redazione della carta di suscettività al dissesto dei versanti", alla classificazione dell'area a suscettività elevata. A valle di tale esame, che deve essere condotto tramite il raffronto tra i tematismi di base dei due livelli di pianificazione, in modo da evidenziare difformità nella mappatura di frane stabilizzate, relitte o DGPV, nonché di coltri delle copertura potenti, gli areali dei quali viene condiviso l'inquadramento in alta suscettività al dissesto vanno inquadrati in classe 3, sottoclasse 3asd (alta suscettività al dissesto).

Il restante territorio viene, quindi, zonizzato con le seguenti modalità:

Tab. 5 – classi di suscettività d'uso per incrocio fra acclività e elementi geomorfologici

		GEOMORFOLOGIA							
		COLTRE SOTTILE	COLTRE POTENTE	FRANA STABILIZZATA O RELITTA	AREA SOGGETTA A FRANOSITA' SUP. DIFFUSA	RUSCELLAMENTO DIFFUSO	CALANCHI	CONOIDE O ACCUMULO DI DEBRIS FLOW	RIPORTI
ACCLIVITA'	0% < P < 20%	1	3gt	3gt	2fs	1			
	20% < P < 50%	2fs	3asd	3asd	3fs	2fs	3c	3c	3gt
	> 50%	3fs							

Tab. 6 – classi di suscettività d’uso per incrocio fra acclività e caratteristiche litotecniche per le aree in roccia affiorante o sub affiorante (aree stabili – Classe A ex DGR 714/11)

		LITOTECNICA										
		A	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	3	4
ACCLIVITA'	0% < P < 20%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20% < P < 50%					2gt				2gt		2gt
	> 50%	2gt	2gt		2gt	3gt	2gt		2gt	3gt	2gt	3gt

Nell’ambito delle aree in piana alluvionale, solitamente prive di criticità di tipo geologico, qualora sia nota la presenza nel sottosuolo di importanti orizzonti costituiti da materiali con scadenti proprietà geotecniche (ad esempio torbe o argille), tali evidenze (desumibili dalla carta indagini geologico-tecnica) devono emergere nella carta di suscettività d’uso classificando il settore connotato da tali materiali in **classe 3gt**.

Tab. 7 – classi di suscettività d’uso per criticità idrogeologiche

		CLASSE DI SUSCETTIVITA'
IDROGEOLOGIA	Aree ad elevata vulnerabilità di acquiferi porosi sfruttati ad uso idropotabile e/o dei primi acquiferi (Zone di protezione D.Lgs. 152/06)	3idr
	Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti, aree con emergenza della falda)	
	Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese	
	Aree di alimentazione di acquiferi fratturati	

Dove **fs** = franosità superficiale, **gt** = geotecnica, **c** = conoidi e calanchi, **idr** = idrogeologia, **asd** = alta suscettività al dissesto.

In **classe 3** vengono, inoltre, rappresentate:

- sottoclasse **3i** - le aree in fascia di inondabilità C, con tempo di ritorno cinquecentennale;
- sottoclasse **3mcb** – le aree di costa bassa in classe di pericolosità FDC di cui al PTAMC;
- sottoclasse **3mca** - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAC di cui al PTAMC;
- sottoclasse **3mca*** - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAB2 di cui al PTAMC;
- sottoclasse **3ca** - le aree carsiche soggette ad infiltrazione diffusa ai sensi della LR 39/09.

In prima battuta l’incrocio fra le carte di base, acclività, geomorfologia, idrogeologia e geologico-tecnica, viene realizzato in automatico in ambiente GIS. Siccome, però, l’output di questa operazione è rappresentato da uno strato informativo estremamente frammentato e ricco di schegge, o “sliver”, di scarso significato in termini di pianificazione, si rende necessaria un’azione manuale di post-processing che riorganizzi l’elaborato. Devono essere individuati poligoni di dimensioni rappresentative, connotati da omogenee caratteristiche geologiche s.l.. A seguito di un incrocio “ragionato” dei poligoni dei diversi tematismi (il tecnico realizza un elaborato di sintesi associando ad ogni poligono una classe di suscettività d’uso seguendo le prescrizioni delle Tabelle 5, 6 e 7 e riportando le perimetrazioni delle aree a suscettività d’uso limitata di cui alle tabelle da 1 a 4), il tecnico stesso può aumentare o diminuire il valore della classe di suscettività d’uso (per le sole classi da 1 a 3) in base a valutazioni di merito tecnico per lo specifico ambito. La diminuzione della classe di suscettività d’uso rispetto alla classe di ingresso di cui alle Tab. 5, 6 e 7 deve essere compiutamente documentata e motivata da ulteriori indagini sulla pericolosità del comparto con piena ed esplicita assunzione di responsabilità da parte del professionista.

Nel caso in cui in un'area si verifichi la contemporanea presenza di due o più problematiche idrogeologiche s.l. - ad esempio, l'area derivante dalla sovrapposizione di un poligono 3fs con un 2gt -, il poligono corrispondente va associato alla classe di suscettività d'uso più alta desunta dalle Tabella 5, 6 e 7 (nel caso dell'esempio la 3fs). L'etichetta che contrassegna il poligono deve, tuttavia, conservare traccia della presenza delle ulteriori problematiche idrogeologiche presenti nell'area - nel caso di esempio sarà 3fs(2gt) -; la relativa normativa associata deve contenere le prescrizioni che considerino la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati. L'efficienza, la funzionalità e la congruità di eventuali opere di difesa idrogeologica presenti contribuiscono alla definizione delle classi di suscettività d'uso.

Infine, all'elaborato così ottenuto vengono sovrapposte, rappresentandole attraverso apposite retinature, le aree soggette ad amplificazione sismica locale (Zone B) o ad instabilità (Zone C) desunte dalla carta delle MOPS, opportunamente distinte nelle relative sottoclassi previste dalla DGR 714/2011, di seguito per completezza riportate:

- la microzona omogenea B, semplificata in tre macroareali: i) zone stabili soggette ad amplificazione per effetti litostratigrafici - B1, ii) zone stabili soggette ad amplificazione per effetti topografici - B2, iii) zone stabili soggette ad amplificazione per sovrapposizione degli effetti litostratigrafici e topografici - B1+B2;
- la microzona omogenea C, evidenziando tutti i fenomeni cosismici riscontrati, afferenti alle classi FR (instabilità di versante), LI (liquefazione), CD (cedimenti differenziali), FA (faglia attiva capace), le zone di sovrapposizione di due zone (FA/FR) e le zone suscettibili di instabilità di versante soggette a fenomeni di amplificazione topografica;

Devono, inoltre, essere riportate le forme di superficie relative a i) crinali, ii) sella morfologica, iii) scarpate morfologiche.

Ambito AdB Fiume Po e AdB Fiume Magra:

Per i Comuni di ambito padano e del bacino del Magra, la procedura di definizione di questo elaborato non differisce in maniera sostanziale rispetto a quanto già descritto per l'ambito di pertinenza dell'AdB regionale. In particolare, la principale differenza consiste nel fatto che per questi ambiti i PdB stralcio rischio idrogeologico non comprendono una vera e propria carta di suscettività al dissesto che copra l'intero territorio.

Ambito AdB Fiume Po - Per quanto attiene l'areale di pertinenza padana, il PAI si limita ad individuare le aree in frana (attiva - Fa, quiescente - Fq o stabilizzata - Fs), le conoidi (non presenti sul territorio ligure), le aree a rischio per valanga (presenti esclusivamente in una limitatissima porzione di territorio imperiese), nonché le aree inondabili per i tempi di ritorno cinquantennale (Ee), duecentennale (Eb) e cinquecentennale (Em), e su questi areali impone restrizioni o prescrizioni di utilizzo a fini urbanistici.

Relativamente alle problematiche di carattere idraulico occorre richiamare gli importanti aggiornamenti introdotti nell'ambito della VBP, per la porzione di territorio di pertinenza padana afferente alla Provincia di Genova. In questo contesto territoriale, fra l'altro, l'art 6, comma 8 delle Norme di Attuazione prevede la possibilità all'interno delle aree Eb di individuare, attraverso specifici studi, aree a minor pericolosità (analoghe alle B0 dell'AdB regionale).

Per quanto attiene, invece, i corsi d'acqua di pertinenza padana in Provincia di Savona, con DGR 1657/2011 è stata approvata la mappatura delle aree inondabili a diverso periodo di ritorno, con le relative misure di salvaguardia.

Tab. 8 – Bacino del Po, elementi da inserire in Classe 5

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Po	PAI	frana	Fa	5g
Po	PAI	esondazione	Ee	5i

Tab. 9 – Bacino del Po, elementi da inserire in Classe 4

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Po	PAI	frana	Fq	4g
Po	PAI	esondazione	Eb	4i

In **classe 3** vengono, inoltre, rappresentate:

- sottoclasse **3i** - le aree in dissesto in classe Em, con tempo di ritorno cinquecentennale;

Ambito AdB Fiume Magra - Nel territorio del Magra il PdB di riferimento, oltre ad individuare le aree in frana, suddivise nei tre stati di attività, e, quindi, classificate nelle 3 classi di pericolosità PG4, PG3 e PG2, prevede l'inclusione in quest'ultima classe anche delle coltri detritiche assimilabili, delle aree interessate da deformazioni gravitative profonde di versante, detrito di falda, depositi morenici, con detritici ed alluvionali, o da ruscellamento diffuso. Per quanto attiene le problematiche di carattere idraulico, invece, il PdB ha previsto la rappresentazione delle aree inondabili per i tempi di ritorno trentennale (PI4), duecentennale (PI3) e cinquecentennale (PI2), nonché della fascia di riassetto fluviale. Analogamente a quanto previsto nell'ambito di competenza dell'AdB regionale, inoltre, parte dell'asta principale è stata indagata in maniera più approfondita e sono state individuate aree a maggiore e minore pericolosità relativa all'interno della fascia PI4 e PI3, denominate rispettivamente PI4A, PI3A e PI3B, in funzione dei tiranti idraulici e della velocità della corrente.

In funzione di quanto sopra, quindi, in fase di redazione della carta di suscettività d'uso del PUC, in Classe 5 devono essere riportati i seguenti elementi:

Tab. 10 – Bacino del Magra, elementi da inserire in Classe 5

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Magra	PAI	frana	Pg4	5g
Magra	PAI	esondazione	alveo	5ia
Magra	PAI	esondazione	Fascia riassetto	5ifr
Magra	PAI	esondazione	PI4	5i
Magra	PAI con studi ex All. 8 NTA	esondazione	PI4A	5i
Magra	PTAMC	moto ondoso – costa bassa	FDA	5mcb
Magra	PTAMC	falesia – costa alta	FAA	5mca

Tab. 11 – Bacino del Magra, elementi da inserire in Classe 4

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
Magra	PAI	frana	Pg3	4g
Magra	PAI	esondazione	PI3	4i
Magra	PAI con studi ex All. 8 NTA	esondazione	PI3A	4i*
Magra	PAI con studi ex All. 8 NTA	esondazione	PI3B	4i**
Magra	PTAMC	moto ondoso – costa bassa	FDB	4mcb
Magra	PTAMC	falesia – costa alta	FAB	4mca
Magra	PTAMC	falesia – costa alta	FAB1	4mca*

In **classe 3** vengono, inoltre, rappresentate:

- sottoclasse **3i** - le aree in fascia inondabile PI2, con tempo di ritorno cinquecentennale;
- sottoclasse **3mcb** – le aree di costa bassa in classe di pericolosità FDC di cui al PTAMC;
- sottoclasse **3mca** - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAC di cui al PTAMC;
- sottoclasse **3mca*** - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAB2 di cui al PTAMC;

Per entrambi gli ambiti territoriali (Po e Magra) devono, inoltre, essere inseriti in classe 5 e 4, così come per quello di competenza dell'AdB Regionale, i seguenti elementi:

Tab. 12 – Po e Magra - ulteriori elementi da inserire in Classe 5

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
entrambi	d.lgs. 152/2006	Risorsa idrica	Area di tutela assoluta	5ri
entrambi	LR 39/09	Area carsica	Area soggetta a infiltrazione concentrata	5ca*
entrambi	LR 39/09	Area carsica	Area sorgiva	5ca**

Tab. 13 – Po e Magra - ulteriori elementi da inserire in Classe 4

Ambito	Fonte del vincolo	Tipo criticità	Codice di origine	Codice di suscettività
entrambi	d.lgs. 152/2006	Risorsa idrica	Area di rispetto	4ri
entrambi	LR 39/09	Area carsica	Area soggetta a infiltrazione diffusa	4ca

Quindi, né nel bacino del Po né del Magra, per quanto attiene le porzioni di territorio di versante, sono state individuate le aree ad alta suscettività al dissesto non derivanti dalla presenza di frane, cioè le Pg3b dell'AdB regionale. Pertanto, le porzioni di territorio non ricadenti nelle casistiche riportate nelle tabelle da 8 a 12, vanno zonizzate utilizzando la medesima procedura indicata con le tabelle da 5 a 7. Ovviamente, anche in questo caso, valgono le medesime considerazioni svolte per l'AdB regionale nei casi di contemporanea presenza di più fattori di criticità in un'area e circa la sovrapposizione finale degli elementi desunti dalla carta delle MOPS.

Il risultato finale della carta di suscettività d'uso sarà rappresentato da un elaborato con le seguenti caratteristiche:

Classe 1 (bianca) – Suscettività d'uso non condizionata

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti *Norme Tecniche per le costruzioni*. In questa classe ricadono le aree a bassa acclività e prive di particolari problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche.

Classe 2 (verde) – Suscettività d'uso moderatamente condizionata

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe le norme geologiche indicano gli approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori.

Classe 3 (gialla) – Suscettività d'uso condizionata

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate rilevanti problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche o litotecniche che ne condizionano l'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. Per queste aree le norme geologiche individuano adeguati approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi di massima (modalità di realizzazione di sbancamenti, eventuali tipologie fondazionali da preferire, particolari cautele per la tutela della falda, prescrizioni circa la realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali e delle opere agro-silvo-pastorali, ecc.). Non è escluso che per talune sottoclassi il superamento delle particolari condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate possa richiedere la limitazione degli interventi assentibili (altezze e lunghezze di scavo, volumi di riporto, divieto di insediamento di particolari attività agricole, zootecniche, artigianali o industriali, ecc.) o rendere necessari interventi specifici o opere di difesa.

Nell'ambito delle norme geologiche del PUC il professionista può, in alternativa:

- se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e/o le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;
- se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito di territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

-

Classe 4 (arancione) – Suscettività d'uso parzialmente limitata

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. In questa classe devono essere inseriti i poligoni derivanti dalla carta dei vincoli relativi alle aree per le quali sussistano parziali limitazioni relativamente alle tipologie di interventi edilizi assentibili, meglio specificate nelle Tabelle 3, 4, 9, 11 e 13.

Per tali aree vigono specifiche disposizioni di legge o norme di Piano di bacino, nelle quali le norme geologiche del PUC devono rimandare.

Le aree ricadenti in questa classe devono essere adeguatamente distinte in funzione della criticità che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un immediato raccordo fra la collocazione areale ed il tipo di vincolo in vigore.

Nei casi in cui i vincoli previsti possano essere superati attraverso studi di maggior dettaglio sottoposti a parere da parte dell'Autorità competente, le norme geologiche di PUC devono riportare con chiarezza gli estremi di eventuali linee guida relative alla modalità di esecuzione degli studi di maggior dettaglio e descrivere precisamente la procedura di approvazione di tali studi.

Classe 5 (magenta) – Suscettività d'uso limitata

La pericolosità/vulnerabilità molto alta comporta forti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. In questa classe devono essere inseriti i poligoni derivanti dalla carta dei vincoli relativi alle aree per le quali sussistano importanti limitazioni relativamente alle tipologie di interventi edilizi assentibili, meglio specificate nelle Tabelle 1, 2, 8, 10 e 12.

Per tali aree vigono specifiche disposizioni di legge o norme di Piano di bacino, che devono essere integralmente riportate nelle norme geologiche del PUC.

Le aree ricadenti in questa classe vanno adeguatamente distinte in funzione della criticità che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un immediato raccordo fra la collocazione areale ed il tipo di vincolo in vigore.

Le diverse sottoclassi verranno rappresentate semplicemente evidenziando dei poligoni iscritti in quelli della classe di appartenenza tramite una linea perimetrale di opportuno spessore e con un'etichetta riportante il codice della sottoclasse -ad esempio: 3asd, 3gt, 4i, 5ca*, 3fs(2gt), ecc.).

5. Effetti degli studi geologici sulla struttura dei PUC**5.1 Carta della sovrapposizione delle previsioni di piano e della suscettività d'uso**

Questo elaborato cartografico deve essere sottoscritto sia dai tecnici che hanno redatto gli studi geologici sia da quelli che si sono occupati dell'elaborazione della struttura del PUC.

In questa carta devono essere riportati i perimetri delle classi di suscettività d'uso opportunamente semplificati (raggruppando le diverse sottoclassi) sovrapposti alla struttura del PUC in modo che si evidenzia la fattibilità delle previsioni di piano per ciascun ambito di conservazione, di riqualificazione nonché per ogni distretto di trasformazione.

Questa carta rappresenta l'elaborato di sintesi che traduce il quadro delle propensioni d'uso del territorio per gli aspetti geologici s.l. nella struttura del piano e manifesta la correlazione fra le scelte urbanistiche e l'assetto geologico del contesto. Deve, inoltre, agevolare la lettura della struttura del piano in rapporto alle problematiche geologiche del territorio da parte degli utenti (cittadini e liberi professionisti) nonché dei tecnici comunali.

Questa carta, realizzata alla stessa scala utilizzata per la carta degli ambiti e dei distretti urbanistici, può essere redatta per l'intero territorio comunale oppure, per i Comuni il cui territorio risulti per vaste parti non insediato e non insediabile (ai sensi dell'art. 37 LR 36/97), può essere realizzata anche solo per le aree ove siano localizzati distretti di trasformazione e gli ambiti di riqualificazione e, comunque, per tutte le aree insediabili o dove sia previsto il passaggio di nuove reti infrastrutturali.

E' opportuno richiamare che l'interferenza fra le aree a suscettività d'uso parzialmente limitata o limitata (Classi 4 e 5) e le previsioni di piano deve essere sempre evitata. Tuttavia, qualora se ne verificasse comunque qualche specifico ed isolato caso, se ne deve dare debito conto all'interno delle norme di conformità e congruenza (NCC), illustrando con chiarezza le interazioni fra il regime vincolistico e le destinazioni d'uso, anche da un punto di vista geografico (Ad esempio, si deve chiarire la compatibilità delle previsioni di piano con i vincoli vigenti e, nel caso di sovrapposizione parziale fra l'area soggetta a vincolo e l'ambito o il distretto in questione, va specificato in maniera esplicita che la localizzazione delle previsioni d'uso incompatibili ricade all'esterno dell'area vincolata. In tale caso, la relazione geologica, nella parte di analisi delle previsioni di piano, deve riportare specifiche considerazioni inerenti tali ambiti o distretti, nelle quali siano analizzate le possibili interazioni fra l'evoluzione della problematica geologica che ha determinato le restrizioni d'uso dell'area e la localizzazione delle previsioni. Tale chiarimento va anche supportato dalla redazione di appositi stralci cartografici a scala di dettaglio).

Anche l'interferenza fra previsioni di piano e aree a suscettività d'uso condizionata (Classe 3), da evitare per quanto possibile, va compiutamente analizzata all'interno delle NCC. In particolare, all'interno degli articoli relativi agli specifici ambiti o distretti interferenti con aree di classe 3 si vanno inserite opportune valutazioni circa le possibili interazioni fra la particolare problematica geologica che caratterizza l'area e le previste trasformazioni ivi consentite. Qualora si rivelassero opportune, inoltre, possono essere previste specifiche indicazioni prescrittive circa le indagini da realizzare in fase di progettazione degli interventi, le modalità realizzative e/o le tipologie di opere di mitigazione degli impatti determinati dalle trasformazioni assentite.

Qualora, inoltre, i vincoli vigenti all'atto dell'adozione del progetto preliminare di PUC possano essere modificati e superati nel medio periodo, in conseguenza di studi di maggior dettaglio o di interventi di mitigazione del rischio in fase di progettazione o realizzazione, rendendo, quindi, assentibili previsioni di piano al momento incompatibili, le NCC ne debbono dare ampio riscontro.

5.2 Indirizzi in ordine alla definizione delle Norme Geologiche e loro integrazione con le Norme di Conformità e Congruenza

Le Norme Geologiche del PUC, riferite alla Carta di Suscettività d'uso, vanno collocate come specifico capitolo all'interno delle NCC, anteposte alle disposizioni relative ai diversi ambiti e distretti.

Le norme geologiche devono essere articolate in una parte di prescrizioni generali, che contengono indicazioni circa questioni che possono interessare l'intero territorio, a prescindere dalle peculiarità geologiche delle singole aree, quali, ad esempio, le modalità realizzative di interventi che prevedano nuove impermeabilizzazioni o la documentazione da produrre in caso di interventi localizzati all'interno di contesti urbanizzati ed in una sezione relativa alle specifiche disposizioni

per le diverse classi d'uso. Con particolare riferimento alle problematiche concernenti l'interazione fra l'impianto di nuovi fabbricati od infrastrutture ed il deflusso delle acque superficiali, particolare rilevanza ed attenzione deve essere posta alla formulazione di specifiche indicazioni prescrittive circa la progettazione delle opere di raccolta, drenaggio ed allontanamento delle acque. Tali indicazioni non devono riferirsi esclusivamente alle questioni inerenti l'intervento in progetto, ma devono tenere conto anche del contesto nel quale esso si inserisce, cioè all'interferenza delle modificazioni da esso prodotte nel regime di deflusso delle acque superficiali rispetto all'assetto della rete di raccolta ed allontanamento esistente a scala di versante.

Le disposizioni normative relative alle diverse classi d'uso vanno modulate in diversi gradi di approfondimento in funzione della rilevanza degli impatti determinati dagli interventi previsti. In particolare, deve almeno essere prevista la distinzione di una categoria di interventi minimi, associati a una significativa semplificazione e riduzione della documentazione tecnica richiesta a supporto del progetto.

Vanno, inoltre, riportate le indicazioni relative alla documentazione che deve essere allegata al progetto ed ai contenuti che i rispettivi documenti devono garantire.

L'articolato delle norme associate alle diverse classi d'uso va redatto in modo che, per le classi contenenti più di una sottoclasse, vengano fornite specifiche indicazioni prescrittive opportunamente differenziate. Tali indicazioni devono guidare il tecnico incaricato della progettazione e gli uffici che istruiscono la pratica nella scelta delle metodologie di indagine più opportune per approfondire le caratteristiche geologiche dell'areale, nonché per individuare le modalità realizzative meno impattanti e maggiormente sicure e le eventuali opere di mitigazione da prescrivere a corredo dell'intervento in progetto.

Infine, come già richiamato nel precedente paragrafo 5.1, le specifiche norme di settore vanno affiancate da puntuali indicazioni inserite all'interno degli articoli delle NCC relative ai diversi ambiti e distretti urbanistici, ove essi denotino particolari interferenze anche parziali con classi di suscettività d'uso condizionata o limitata.

5.3 Indirizzi circa i territori di presidio ambientale e non insediabili

I territori di presidio ambientale, ai sensi dell'art. 36 della LR 36/97, per i quali il PUC indica e regola gli interventi ammissibili per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico, che possono comportare anche l'insediabilità di funzioni residenziali, sono, in generale, connotati da rilevante estensione. Per tale ragione spesso comprendono porzioni di territorio inquadrato in diverse classi di zonizzazione, e, quindi, con un assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico e idraulico diversificato. In questi casi, gli interventi ammessi dalle NCC del PUC sono soggetti a prescrizioni normative variabili da ambito a ambito, fino all'eventualità che, in determinati contesti territoriali, essi possano essere anche incompatibili con le restrizioni d'uso connesse alle problematiche geologiche s.l. rilevate. Tale problematica viene, in parte, risolta già dalla stessa redazione della carta di fattibilità delle azioni di piano. Tuttavia, per maggiore chiarezza, è opportuno disporre che, all'interno degli specifici articoli delle NCC, sia richiamato il fatto che gli interventi ammessi sono comunque subordinati alla suscettività d'uso del territorio determinata dalle norme geologiche per le diverse classi di zonizzazione geologica.

La disposizione sopra riportata può essere estesa anche ai contesti di produzione agricola ed ai territori non insediabili, di cui agli artt. 35 e 37 della LR 36/97.

APPENDICE

Aspetti procedurali relativi ai rapporti degli strumenti urbanistici comunali con la Pianificazione di Bacino.

La pianificazione di bacino per il territorio ligure è governata da 3 diverse Autorità di Bacino che hanno realizzato e approvato i rispettivi strumenti di pianificazione ed individuato le relative norme di attuazione.

Per quanto attiene gli aspetti inerenti l'interazione fra gli strumenti urbanistici comunali ed i piani di bacino allo stato attuale si verifica la seguente situazione:

- **Ambito territoriale del Fiume Po:** il comma 2 art. 5 delle NTA del PAI stabilisce che, le Regioni emanino, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. Al comma 2 art. 18 viene, inoltre definito che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni del PAI. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, si prevede che i Comuni effettuino una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale o provinciale. Al comma 4 del medesimo articolo si dispone che, all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità, aggiornino ed integrino le prescrizioni del PAI. In tale contesto, la Regione, con la DGR 1182/2002, ha definito le disposizioni concernenti l'attuazione del PAI del Fiume Po nel settore urbanistico, individuando i criteri tecnici per la realizzazione delle verifiche di compatibilità. Alla luce delle disposizioni riportate, quindi, gli strumenti urbanistici in corso di elaborazione devono farsi carico di realizzare una verifica di compatibilità con il PAI, soggetta a parere da parte dell'amministrazione regionale. L'iter approvativo del PUC, pertanto, deve recepire il parere favorevole alla verifica di compatibilità con il PAI nella fase di espressione del parere di competenza sul progetto preliminare, ai sensi dell'art. 39 della LUR. L'assenza di tale parere o un riscontro negativo determinano l'arresto dell'iter approvativo del PUC. Si rileva, infatti, come l'AdB del Po demandi completamente alla Regione territorialmente competente l'esame tecnico delle varianti proposte dai Comuni al quadro della pericolosità individuato nel PAI, recependo, quindi, le modifiche proposte all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Per quanto attiene l'ambito padano di pertinenza territoriale della Provincia di Genova, tali procedure sono state modificate e riviste come riportato agli artt. 7 e 34 delle Norme di Attuazione della VBP, alle quali si rimanda.

- **Ambito territoriale del Fiume Magra:** il comma 2 art. 39 delle NTA del PAI stabilisce che, fermo restando l'effetto di prevalenza della disciplina del PAI rispetto a quella dei vigenti strumenti urbanistici, le amministrazioni competenti effettuino una verifica di coerenza dei propri strumenti di governo del territorio con il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti dal Piano stesso. Sulla base degli esiti della verifica di coerenza, viene valutata la necessità od opportunità di procedere ad eventuali adeguamenti degli strumenti e atti di pianificazione laddove risulti necessario procedere a rilocalizzazioni o modifiche delle previsioni urbanistiche originarie. Al comma 3 art. 43 delle stesse NTA vengono, inoltre, stabilite le procedure di adeguamento della cartografia del PAI in presenza di studi di maggior dettaglio e

approfondimenti dello stato conoscitivo. In base a tali procedure, quindi, qualora gli studi geologici a corredo di un PUC in fase di elaborazione rappresentino un approfondimento conoscitivo rispetto a quelli del PAI e siano condotti nel rispetto degli standard stabiliti dall'AdB, a seguito della valutazione positiva da parte del Comitato Tecnico (CT) dell'AdB stessa, possono modificare la cartografia del PAI. Pertanto, in sede dell'iter approvativo del PUC viene recepito l'atto di assunzione di tali studi da parte del Segretario Generale dell'AdB durante la fase di valutazione del progetto preliminare del PUC da parte della Regione. Quindi, gli studi geologici a corredo dei PUC devono essere preventivamente istruiti dall'AdB per gli aspetti che determinano variante al PAI; acquisito l'atto di assunzione studi della variante al PAI da parte del Segretario Generale dell'AdB, l'Amministrazione comunale può adottare il progetto preliminare di PUC e inoltrarlo a Provincia e Regione, corredato dall'atto emanato dall'AdB, ai fini dell'espressione del parere di competenza, con le modalità stabilite dalla LUR, e per la procedura di VAS.

- **Ambito territoriale dei Bacini Regionali:** sulla base di quanto disposto dall'art. 10 della LR 58/2009 recante "Modifiche all'assetto dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale", qualora gli studi geologici a corredo dei PUC contengano elementi di modifica della pianificazione di bacino di riferimento, con particolare riferimento alla definizione del quadro della franosità e delle aree inondabili, tali variazioni possono essere inquadrare come varianti soggette all'iter semplificato di approvazione di cui al comma 5 del summenzionato art. 10. Si può, quindi, affermare che gli studi geologici a corredo dei PUC, qualora rappresentino indagini di maggior dettaglio rispetto a quanto realizzato nell'ambito della pianificazione di bacino, ne determinino variante "non sostanziale". A tale scopo è, tuttavia, necessario che eventuali ripermetrazioni o riclassificazioni di frane e la ripermetrazione delle fasce di inondabilità o la definizione degli ambiti normativi di tali fasce in funzione di tiranti idrici e velocità di scorrimento, siano elaborati in conformità a quanto disposto dagli specifici criteri ed indirizzi emanati dall'AdB di rilievo regionale (DGR 1338/2007 e DGR 265/2010 per le frane, DGR 91/2013 e DGR 16/2007 per la parte idraulica). Con DGR n. 1208 del 12/10/2012, sono stati aggiornati i criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino stralcio rischio idrogeologico per gli aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico. Questi criteri introducono alcune novità molto rilevanti nelle ricadute ed interazioni sussistenti fra i due livelli di pianificazione, quali l'omogeneizzazione a scala regionale della suddivisione delle aree ad alta suscettività al dissesto (Pg3) nelle due sottoclassi Pg3a e Pg3b, dove le prime si riferiscono alle frane quiescenti e le seconde a versanti non in frana ma ritenuti critici per gli aspetti idrogeologici s.l. Per le due sottoclassi vengono, altresì, individuati specifici regimi normativi opportunamente modulati. In particolare, per quanto attiene le aree Pg3b, la norma di PdB demanda alla pianificazione di livello comunale la possibilità di individuare le fattispecie di intervento assentibili, purché lo strumento urbanistico sia adeguato al PdB stesso. Tale adeguamento deve avvenire attraverso una procedura di verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro del dissesto idraulico ed idrogeologico, analogamente a quanto avviene per i Comuni padani. In questa fase, quindi, qualora l'estensore degli studi geologici a corredo del PUC rilevi incongruenze nel quadro della franosità delineato dal PdB, viene avviata una procedura di revisione della pianificazione di bacino, in funzione degli esiti degli studi di maggior dettaglio condotti sulla scorta di quanto disposto dalla DGR 265/2010. Viene, infine, stabilito che le perimetrazioni delle aree classificate in Pg3b concorrano alla definizione della zonizzazione geologica del PUC, rappresentando uno strato conoscitivo di base che deve essere opportunamente rivisto e integrato in funzione degli esiti degli studi di maggior dettaglio condotti per la redazione del PUC. Quindi, sulla base delle modifiche introdotte dalla LR 58/2009 al funzionamento dell'AdB stessa ed a quanto disposto dalla DGR 1208/2012, i progetti preliminari di PUC devono essere assoggettati ad una procedura di verifica di compatibilità delle previsioni

urbanistiche con il quadro del dissesto; tale verifica di compatibilità, che si concretizza con un esame della documentazione da parte dell'AdB e con il relativo parere vincolante del CT e la successiva approvazione da parte della Provincia territorialmente competente, viene svolta nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento del PdB, individuati dalla LR 58/2009, il cui iter avviene contestualmente a quello previsto dalla LUR e dalla VAS.

- **Aree interessate dal Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC):** qualora gli studi geologici a corredo dei PUC contengano elementi di modifica della pianificazione di riferimento, per gli argomenti riguardanti la perimetrazione delle fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta, tali variazioni sono inquadrabili come varianti non sostanziali, ai sensi dell'art.21 c.3 della norma di attuazione del PTAMC.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1748**

Comune di Varazze (SV) - Conferma appr.ne variante integrale al PRG e correlate modifiche al PTCP, con attribuzione di valore ed effetti di PUC ex art. 82 L.R. 36/1997 e s.m., ed integrale subdelega al rilascio delle aut.ni paesistico-ambientali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni e con l'introduzione d'ufficio delle modifiche in premessa richiamate, l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Varazze - a suo tempo disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 23.1.2004, allegato al presente provvedimento - con attribuzione del valore e degli effetti di Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.;
- 2) di decidere in ordine all'osservazione pervenuta nei termini in premessa indicati;
- 3) di confermare l'approvazione delle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico che il suddetto strumento comporta, individuate negli stralci planimetrici allegati al sopra citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/2003;
- 4) di confermare l'assoggettamento ad approvazione regionale - ai sensi dell'art. 69, comma 5, della legge regionale n. 36/1997 e s.m. - degli interventi relativi al sub-distretto T1.E ed agli ambiti di riqualificazione R11 (Nautilus) e R33 (Punta Aspera);
- 5) di dare altresì atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2009 e s.m., la regolarizzazione del suddetto strumento urbanistico comporta - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991 e successive modificazioni - la conferma dell'integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m., ad eccezione di quelle elencate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991 e s.m.;
- 6) di disporre che la presente deliberazione sia notificata al Comune di Varazze e resa nota mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m.;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Varazze - a norma dell'art. 41, comma 1, lett. a) della citata legge regionale n. 36/1997 - nonché pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1768**

Approvazione schema di convenzione Regione - ANCI Liguria per attività di informazione, supporto e concertazione nell'ambito della programmazione regionale di Sviluppo Rurale e contestuale impegno di euro 18.456,91= IVA compresa.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 309 del 9 febbraio 2010, con la quale è stato approvato lo

schema di protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Associazione Nazionale Comuni d'Italia – delegazione regionale della Liguria (in seguito ANCI Liguria) per la realizzazione di convenzioni finalizzate alla costruzione di un sistema di informazione, partecipazione e concertazione in vari settori, tra i quali:

- risorse finanziarie dei comuni;
- coordinamento tra gli enti territoriali e realizzazione di economie di scala;
- diffusione di buone pratiche amministrative;
- turismo sostenibile;
- ambiente ed energia;
- cultura e tradizioni liguri;
- agricoltura;
- informatizzazione;

Atteso che il protocollo d'intesa Regione/ANCI Liguria, il cui schema è stato approvato con la citata DGR n. 309/2010, è stato sottoscritto in data 10 febbraio 2010;

Atteso altresì che il protocollo d'intesa in argomento stabilisce quanto segue:

- articolo 2 – le specifiche attività sono regolate da apposite convenzioni;
- articolo 5 – le medesime convenzioni regolano gli eventuali aspetti economico-finanziari connessi alla realizzazione delle attività;

Considerato che:

- La Commissione europea ha pubblicato le proposte di regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- La Commissione europea ha pubblicato altresì la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014-2020;
- I predetti regolamenti contengono importanti novità sul fronte della programmazione e della progettazione con particolare riferimento alla progettazione integrata, attuabile anche con il sostegno di più fondi europei, per favorire uno sviluppo socioeconomico equilibrato e dinamico dei territori europei;
- L'iter di approvazione a livello europeo dei regolamenti di cui sopra è terminata e la loro pubblicazione è imminente;
- Si rende quindi necessario attivare i diversi livelli di partenariato previsti dai regolamenti di cui sopra, tra cui assume particolare rilievo il sistema dei comuni, che ha un ruolo di primo piano tra i rappresentanti delle esigenze del territorio e può altresì realizzare azioni di supporto alle politiche a favore del territorio, oltre che realizzare direttamente interventi concreti;
- A tal proposito occorre attivare sin d'ora un intenso scambio di informazioni con i partenariati attivi sul PSR 2007-2013 al fine di acquisire elementi utili alla predisposizione di una approfondita analisi SWOT che tenga nella dovuta considerazione le loro performance e il ruolo degli Enti pubblici locali nell'approccio Leader;

Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, si renda necessario integrare le attività di supporto alla preparazione e all'attuazione del PSR per il periodo 2014-2020 con riferimento ai seguenti ambiti:

- Acquisizione di elementi informativi sulle performance dei partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader del PSR 2007-2013 e ruolo degli Enti pubblici locali in seno agli stessi;
- Supporto alla costituzione di partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader;
- Informazione, assistenza e supporto all'elaborazione da parte dei Comuni, singolarmente o di preferenza in forma associata, di progetti di sviluppo del proprio territorio nell'ambito del PSR, anche nel quadro della strategia nazionale per le aree interne, attraverso il coinvolgimento degli Enti locali liguri, nonché delle comunità locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, dell'economia e della società;

Atteso che, in forza del citato protocollo d'intesa, l'ANCI Liguria è stata individuata dalla Regione Liguria quale soggetto realizzatore delle attività di cui sopra;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di procedere alla stipula di una convenzione tra Regione

Liguria e ANCI Liguria avente per oggetto attività di collaborazione finalizzate all'acquisizione di una base conoscitiva sulle performance dei partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader del PSR 2007-2013 e sul ruolo degli Enti pubblici locali in seno agli stessi, alla predisposizione e attuazione del nuovo PSR anche in prospettiva della programmazione unitaria 2014-2020;

Ritenuto a questo scopo di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Ritenuto di riconoscere ad ANCI Liguria per le finalità di cui sopra, la somma di euro 18.456,91=, comprensiva di oneri IVA, che risulta congrua rispetto alla complessità degli obiettivi e alla durata della convenzione come definita nello schema allegato;

Atteso che tale importo di euro 18.456,91=, trova idonea disponibilità a valere sul capitolo n. 7223 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Ritenuto pertanto di provvedere all'impegno dell'importo complessivo di euro 18.456,91= a favore di ANCI Liguria, C.F. n. 80101610105 con sede in Piazza Matteotti, 9 – Genova, a copertura dell'onere derivante dall'esecuzione delle attività di cui alla convenzione in argomento;

Vista la legge regionale n. 10 dicembre 2007 n. 42;

Visto l'articolo 86, comma 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

1) Di attribuire, per i motivi meglio visti in premessa, all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – delegazione regionale della Liguria (di seguito ANCI Liguria), nell'ambito del protocollo d'intesa di cui alla precedente deliberazione n. 309 del 9 febbraio 2010, la realizzazione delle seguenti attività:

a) Acquisizione di elementi informativi sulle performance dei partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader del PSR 2007-2013 e ruolo degli Enti pubblici locali in seno agli stessi;

b) Supporto alla costituzione di partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader;

c) Informazione, assistenza e supporto all'elaborazione da parte dei Comuni, singolarmente o di preferenza in forma associata, di progetti di sviluppo del proprio territorio nell'ambito del PSR, anche nel quadro della strategia nazionale per le aree interne, attraverso il coinvolgimento degli Enti locali liguri, nonché delle comunità locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, dell'economia e della società;

2) Di approvare a questo riguardo lo schema di convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria, come riportato nel documento allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

3) Di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, a sottoscrivere la convenzione in argomento;

4) Di autorizzare la spesa di euro 18.456,91=, comprensiva di oneri IVA, quale somma da corrispondere ad ANCI Liguria per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione;

5) Di impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/77 e ss.mm.ii., l'importo di euro 18.456,91=, sul capitolo n. 7223 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, a favore di ANCI Liguria, C.F. n. 80101610105 con sede in Piazza Matteotti, 9 – Genova, a copertura dell'onere derivante dall'esecuzione delle attività di cui alla convenzione in argomento;

6) Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo con successivi separati atti, da adottarsi ai sensi dell'art. 83 della l.r. 42/77 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dalla convenzione;

7) Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR Liguria o in alternativa ricorso amministrativo straordinario presso il Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A)**CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E ANCI LIGURIA**

Per l'attribuzione, nell'ambito del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale 309/2010 sottoscritto il 10/02/2010, di attività di informazione, supporto e concertazione nell'ambito della Programmazione regionale dello Sviluppo Rurale (PSR) anche in prospettiva della programmazione unitaria 2014-2020,

L'anno il giorno del mese di in Genova,

TRA

La Regione Liguria, con sede legale in Genova - Via Fieschi, 15 (codice fiscale 00849050109) rappresentata dal Presidente Claudio Burlando

E

L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – delegazione regionale della Liguria (di seguito ANCI Liguria) con sede legale in Genova - Piazza Matteotti, 9 (codice fiscale 80101610105) rappresentata dal Presidente Marco Doria

PREMESSO CHE:

- La Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- La Commissione europea ha pubblicato altresì la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- I predetti regolamenti contengono importanti novità sul fronte della programmazione e della progettazione con particolare riferimento alla progettazione integrata, anche con il sostegno di più di un fondo europeo, per favorire uno sviluppo socioeconomico equilibrato e dinamico dei territori europei;
- L'iter di approvazione a livello europeo dei regolamenti di cui sopra è terminata e la loro pubblicazione è imminente;
- Si rende quindi necessario attivare i diversi livelli di partenariato previsti dai regolamenti di cui sopra, tra cui assume particolare rilievo il sistema dei comuni, che ha un ruolo di primo piano tra i rappresentanti delle esigenze del territorio e può altresì realizzare azioni di supporto alle politiche a favore del territorio, oltre che realizzare direttamente interventi concreti;
- A tal proposito occorre attivare sin d'ora un intenso scambio di informazioni con i partenariati attivi sul PSR 2007-2013 al fine di acquisire elementi utili alla predisposizione di una approfondita analisi SWOT che tenga nella dovuta considerazione le performance e il ruolo degli Enti pubblici locali nell'approccio Leader;

CONSIDERATO CHE:

- Come previsto dallo Statuto regionale, la Regione Liguria informa i propri rapporti con le autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate;
- la Regione Liguria pone al centro dell'azione di governo la valorizzazione e la promozione delle autonomie locali, il sostegno e l'accompagnamento dei comuni, specie di minore dimensione, mediante la stipula di accordi con le associazioni rappresentative degli enti locali;
- Regione Liguria e A.N.C.I. Liguria hanno sottoscritto in data 10 febbraio 2010, ai sensi della DGR n. 309 del 09/02/2010, un protocollo di Intesa per attività comuni in materia di enti locali;

RITENUTO CHE:

Per i motivi sopra esposti, si rende necessario integrare le attività di supporto alla preparazione e all'attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) con riferimento alle seguenti attività:

- Acquisizione di elementi conoscitivi sul ruolo e sulle performance degli Enti pubblici locali nell'ambito dei partenariati costituiti per dare attuazione nel PSR 2007-2013 all'approccio Leader;
- Supporto alla costituzione di partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader;
- Informazione, assistenza e supporto all'elaborazione da parte dei Comuni, singolarmente o di preferenza in forma associata, di progetti di sviluppo del proprio territorio nell'ambito del PSR, anche nel quadro della strategia nazionale per le aree interne, attraverso il coinvolgimento degli Enti locali liguri, nonché delle comunità locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, dell'economia e della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (oggetto)

La Regione Liguria attribuisce ad ANCI Liguria, codice fiscale 80101610105, con sede in Genova, Piazza Matteotti n. 9, talune attività di supporto finalizzate alla preparazione e all'attuazione del PSR per il periodo 2014-2020, meglio precisate all'art. 3.

Art.3 (articolazione delle attività)

Le attività oggetto della presente Convenzione si articolano come segue:

- Acquisizione di elementi conoscitivi sul ruolo e sulle performance degli Enti pubblici locali nell'ambito dei partenariati costituiti per dare attuazione nel PSR 2007-2013 all'approccio Leader;
- Supporto alla costituzione di partenariati locali nell'ambito dell'approccio Leader;
- Informazione, assistenza e supporto all'elaborazione da parte dei Comuni, singolarmente o di preferenza in forma associata, di progetti di sviluppo del proprio territorio nell'ambito del PSR, anche nel quadro della strategia nazionale per le aree interne, attraverso il coinvolgimento degli enti locali liguri, nonché delle comunità locali e degli altri soggetti rappresentativi del territorio, dell'economia e della società;

Le attività previste dall'art. 2 e dal presente articolo devono essere pianificate e realizzate in stretta collaborazione con la Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca.

Eventuali modifiche nell'articolazione delle attività che si rendessero necessarie in corso d'opera dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.

Quest'ultimo fornisce ad ANCI Liguria tutte le informazioni e la documentazione in proprio possesso in relazione all'oggetto della presente convenzione.

ANCI Liguria nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione potrà avvalersi di

soggetti esperti in materia di programmi e progetti cofinanziati dall'Unione Europea, di progettazione integrata nonché di gestione di partenariato di enti locali e consorzi di Comuni.

Qualora la realizzazione delle suddette attività lo rendesse necessario, ANCI Liguria potrà avvalersi di soggetti esperti in materia di elaborazioni informatiche per la messa a punto di software gestionali.

Art.4 (Durata della Convenzione)

Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, fatte salve le procedure di rendicontazione e le eventuali proroghe accordate dalla Struttura regionale competente.

Art.5 (Costi)

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, la Regione Liguria riconosce ad ANCI Liguria un importo di euro 18.456,91= comprensivo di oneri IVA, da corrispondere in tre quote:

- 40%, al ricevimento di proposta di programma e di organizzazione delle attività e contestuale fattura o documento giustificativo di spesa equipollente, da intestare e inviare a Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
- 40%, alla presentazione di documento attestante lo stato di avanzamento delle attività e contestuale fattura o documento giustificativo di spesa equipollente, da intestare e inviare a Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, entro il 31/10/2014;
- 20% a saldo, alla presentazione del rapporto finale delle attività svolte e dei progetti redatti e contestuale fattura o documento giustificativo di spesa equipollente, da intestare e inviare a Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, entro il 31/12/2015.

Art.6 (Controversie)

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico foro competente è quello di Genova.

Letto e sottoscritto

Per la Regione Liguria
Il Presidente
(Claudio Burlando)

Per l'ANCI Liguria
Il Presidente
(Marco Doria)

Luogo e data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1778

Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Vendone (SV).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m., nei confronti del progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Vendone con deliberazione consiliare n. 29 del 12.11.2012, nei termini di cui all'allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 94 del 29.10.2013 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

2. di dare atto che il Comune di Vendone potrà procedere all'adozione del progetto definitivo, a norma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 36/1997 e s.m., alla luce delle indicazioni come sopra rese - con conseguente necessità di introdurre i correttivi e gli adeguamenti idonei a superare i rilievi formulati - nonché di quelle formulate dall'Amministrazione Provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le modifiche da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto preliminare. Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, il nulla-osta di cui all'art. 69 della citata legge regionale n. 36/1997 e s.m. in ordine alle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto Voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1782

Integrazione dotazione finanziaria Bando attuativo Progetto 4-PAR FAS 2007/2013 approvato con DGR n. 899 del 20/07/2012 - Impegno Euro 4.100.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di incrementare la dotazione finanziaria del bando approvato con la propria deliberazione n. 899 del 20/07/2012 di € 4.100.000,00 portando la dotazione del bando stesso da € 15.000.000,00 ad € 19.100.000,00;
2. di autorizzare F.I.L.S.E. S.p.A. a provvedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 242 del 24/07/2013 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e, qualora più domande presentassero lo stesso punteggio, a stabilire le priorità sulla base di sorteggio effettuato alla presenza del notaio;
3. di autorizzare la spesa di € 4.100.000,00 a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del bando relativo alle attività Progetto 4 "Programma Triennale per la ricerca e l'innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia" con le modalità previste dalla convenzione approvata con la DGR n.770 del 22/06/2012 e sottoscritta in data 2 agosto 2012;
4. di impegnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 della legge regionale n. 42/1977 e ss.mm ed ii. e 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, l'importo complessivo di € 4.100.000,00 (quattromilionicentomila/00) a favore della Società FILSE S.p.A. con sede in GENOVA, Via Peschiera 16 (codice fiscale 00616030102) sul capitolo 8889 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

5. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad assumere l'accertamento di pari importo sul capitolo di entrata n. 1585 del bilancio del corrente esercizio finanziario a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice fiscale 80207790587);
6. di stabilire che alla liquidazione della somma in argomento a favore di FILSE si provvederà ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 della l.r. n. 42/77 e ss. ii. e mm. e dell'art. 86 c. 5 della l.r. n. 15/2002 successivamente all'approvazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1796

Partecipazione della Regione Liguria al programma europeo "Daphne III", bando Just/2013/DAP/AG. Progetto regionale "First Women Aid" (FWA).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'Assessorato alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini e l'Assessorato alle Politiche Sociali hanno impostato un lavoro comune in materia di politiche attive di contrasto alla violenza di genere, allo scopo di assicurare un'adeguata attività di monitoraggio del fenomeno e la definizione di modelli e procedure, da attivare presso tutte le strutture sanitarie e sociali del territorio regionale, affinché la rete di solidarietà e di sostegno delle vittime assuma le caratteristiche di una stabile e permanente metodologia di intervento;

RICHIAMATA la convenzione di Istanbul (aperta alla firma l'11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione della donna da ogni forma di violenza;

CONSIDERATO che l'Italia ha ratificato, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la convenzione di Istanbul, sottoscritta dall'Italia in data 27 settembre 2012;

RICHIAMATA la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12, recante "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" che ha disciplinato, in ambito regionale, le modalità di attuazione delle politiche di contrasto alla violenza di genere;

TENUTO CONTO che la Commissione Europea, Direzione Giustizia, cofinanzia, mediante procedure a bando, progetti che sviluppino i temi di tutela sociale attiva e percorsi di buone pratiche e di formazione del preposto al trattamento delle persone assoggettate a violenza, nell'ambito del bando Just/2013/DAP/AG denominato "Daphne III";

RICHIAMA A la propria precedente deliberazione n. 194 del 22 febbraio 2013 con la quale sono state ridefinite le competenze dei livelli istituzionali ed è stata affidata la gestione dei Centri Antiviolenza, subentrando alle Province, ai cinque Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, riconducendo, quindi, le azioni di contrasto alla violenza nell'ambito delle competenze dei Comuni già titolari delle funzioni in materia sociale, preservando la continuità delle esperienze in essere;

CONSIDERATO che tale modello di assistenza deve essere potenziato sul piano della costruzione di buone prassi e procedure e di qualificata formazione professionale di tutti gli operatori del sistema pub-

blico ad ogni titolo coinvolti nel trattamento di vittime da violenza (personale sanitario, personale di polizia locale, personale dei servizi sociali);

RITENUTO che il programma europeo Daphne III rappresenta una occasione importante per qualificare le funzioni già attivate e per rafforzare le dotazioni finanziarie funzionali a una buona e piena tutela sociale attiva delle vittime da azioni di violenza in ambito familiare e relazionale;

PRESO ATTO dello schema generale del progetto e ritenuto lo stesso rispondente ai bisogni della Regione e idoneo a potenziare gli strumenti di tutela e promozione delle persone assoggettate a violenza;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini, d'intesa con l'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema generale del programma europeo "Daphne III", allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante;
- 2) di stabilire che il titolo del progetto è il seguente: "First Women Aid", ove il richiamo al pronto soccorso è motivato dalla centralità della funzione strategica dei dipartimenti di emergenza e accettazione degli ospedali in materia di sostegno delle vittime colpite da violenza;
- 3) di dare atto che il programma "Daphne III", progetto tematico della Direzione Justice della Commissione Europea, realizza il perseguimento degli obiettivi della Regione in materia di contrasto della violenza di genere, introdotti nell'ordinamento regionale con la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12, recante "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza";
- 4) di riservare alla Regione Liguria la funzione di Amministrazione capofila e beneficiaria, attribuendo al Comune di Genova, all'Università degli Studi di Genova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, all'Associazione "Il Cerchio delle Relazioni" e al Consorzio Sociale "Agorà" la funzione, rispettivamente di Amministrazioni, Aziende e soggetti del privato sociale cobeneficiari;
- 5) di individuare quali cobeneficiari dell'area europea sudoccidentale e dell'area europea orientale i seguenti soggetti: l'Assistance Publique Hopitaux de Marseille, Hopital de la Conception (Francia), l'Associazione "Presenca Feminina Associacao de Apoio a Mulher" di Madeira (Portogallo), il Neuropsychiatric Hospital Insitute of Forensic Psichiatry "Dr. Ivan Barbot" di Popovaca (Croazia), l'Association Vilnius Women's House (Lituania);
- 6) di stabilire la partecipazione della Regione Liguria al progetto mediante la formazione del personale delle polizie locali e dei servizi socio-assistenziali;
- 7) di dare atto che la progettazione del programma europeo realizzata dall'Associazione "Il Cerchio delle Relazioni" non ha prodotto oneri a carico del bilancio regionale, come da dichiarazione resa con la nota del 4 ottobre 2013, (prot. n. 172916 del 17 ottobre 2013), allegata allo schema generale predetto;
- 8) di dare atto che, con riferimento alle competenze dell'Assessorato alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini, il progetto approvato con il presente provvedimento costituisce azione significativa del Piano per la sicurezza per il 2014 in corso di adozione con provvedimento della Giunta Regionale;

- 9) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante, o suo delegato, a sottoscrivere la domanda di partecipazione alle procedure selettive europee;
- 10) di incaricare dell'attuazione del presente programma la Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e le Strutture competenti presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- 11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1797

Fondazione Scuola Interregionale di Polizia. Approvazione programma di formazione e funzionamento anno 2013. Impegno euro 150.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 796/2007 con la quale la Regione Liguria ha costituito, con la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, una Scuola Interregionale di Polizia Locale, utilizzando l'esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specializzata di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al personale della polizia locale;

TENUTO CONTO dei principi generali in materia e di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 recante "Disciplina in materia di polizia locale" e, in particolare:

- l'art. 24 ove prevede che "la Regione partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria con sede a Modena";

- l'art. 27 comma 2 ove stabilisce che "la Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziarie le attività formative di interesse regionale compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale";

OSSERVATO che la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" all'art. 10, afferma il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione avvalendosi della Scuola Interregionale;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 1704/2008, n. 2046/2009, n. 1495/2010, n. 996/2011, n. 1529/2011, n. 657/2012 e n. 1728/2012 con cui la Regione Liguria, quale socio fondatore della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale", ha finanziato le attività didattiche annuali rivolte agli operatori di polizia locale dei Comuni liguri avviate a partire dal 2008;

CONSIDERATO che, a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo presso i Comandi di Polizia Locale della Regione e delle indicazioni della Regione, la Scuola Interregionale di Polizia Locale ha elaborato una proposta di programma formativo per il 2013 per gli operatori liguri comprendente corsi e seminari su tutti i temi che i predetti Comandi hanno ritenuto di maggiore interesse per l'aggiornamen-

to continuo del personale di Polizia Locale;

PRESO ATTO della proposta di progetto formativo elaborato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DATO ATTO che il programma formativo ha un costo complessivo di euro 150.000,00 e che il capitolo 109 – U.P.B. 1.102 – del bilancio di previsione 2013 presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO pertanto di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1997 e ss.mm.ii lo stanziamento di euro 150.000,00 disponibile sul capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102, esercizio 2012, a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Butani 14, 41100 Modena – C.F.: 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività formative per il 3di interesse regionale come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

VISTO il comma 5 dell'art. 86 della l.r. 15/2002 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo cui nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 della l.r. 15/2002, continua ad applicarsi la l.r. 42/1977 e ss.mm.ii;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei cittadini

DELIBERA:

- 1) di approvare il programma formativo della Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena come da progetto generale dalla stessa Scuola redatto e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii lo stanziamento di euro 150.000,00 disponibile sul capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Butani 14, 41100 Modena – C.F.: 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale per l'anno 2013, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.12.2013

N. 1798

Programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere e prevenzione del femminicidio e polizia locale. Impegno euro 147.000,00

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione, a seguito delle indicazioni raccolte dal VII Rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria, presentato in data 9 settembre 2013, in seduta pubblica, alle Amministrazioni Locali, alle Autorità preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica, alle Autorità Giudiziarie, intende adottare un Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e 2014 da attuare mediante la stipula di protocolli di intesa di diretta attuazione delle linee generali del Piano;

CONSIDERATO che la realizzazione di politiche pubbliche a scala locale e sotto il coordinamento regionale, come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2012, ove è previsto che "Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni", può essere attribuita a soggetti pubblici attuatori individuati dalla Regione;

TENUTO CONTO che le iniziative e i programmi di cui al presente provvedimento rientrano nella tipologia di attività progettate dalle istituzioni locali e che la Regione provvede, con la stipula di protocolli di intesa, di tipo operativo, a sostenere mediante il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie e sotto il diretto coordinamento della Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura regionale preposta alle politiche della sicurezza e della polizia locale;

RITENUTO pertanto di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1997 e ss.mm.ii lo stanziamento di euro 147.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana" – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore di:

- a) Ente Ospedaliero Galliera, stanziamento di euro 25.000,00= per la realizzazione di politiche attive e misure di contrasto della violenza di genere e prevenzione del femminicidio;
- b) Azienda Ospedaliera San Martino, stanziamento di euro 25.000,00= per la realizzazione di politiche attive e misure di contrasto della violenza di genere e prevenzione del femminicidio;
- c) Comune di Recco (Ge), stanziamento di euro 20.000,00= per la realizzazione, mediante forma associativa con altri Comuni, di un Distretto di Polizia Locale, quale sperimentazione di modello di polizia extraurbana di pronto impiego;
- d) Comune di Sassello (Sv), stanziamento di euro 6.000,00= per la realizzazione, mediante forma associativa con altri Comuni, di attività di polizia sociale e ambientale finalizzate alla promozione della cultura del rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente dall'abbandono incontrollato di rifiuti;
- e) Amministrazione Provinciale di Genova, stanziamento di euro 40.000,00= per la riorganizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio urbano della Città di Genova mediante la realizzazione, in sede di coordinamento statale con la direzione strategica e tecnica della Prefettura e della Questura di Genova, di un modello integrato dei sistemi di ripresa del territorio a scopo investigativo e di prevenzione;
- f) Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, stanziamento di euro 5.000,00= per attività di studio, didattica, ricerca in materia di psicologia sociale, psichiatria forense e medicina legale nell'ambito della disciplina regionale, in corso definizione, in materia di procedure di pronto soccorso in caso di violenza di genere, sessuale e maltrattamenti;
- g) Istituto Comprensivo Burlando, con sede in Genova, stanziamento di euro 10.000,00= per attività di promozione dei valori della legalità, della convivenza civile e della legalità costituzionale mediante la realizzazione di convegni, seminari, viaggi di istruzione, laboratori, acquisizione di beni e strumenti finalizzati ai predetti obiettivi;
- h) Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze Politiche, stanziamento di euro 16.000,00= per la concessione di borse di studio, progetti di ricerca, attività di indagine, pubblicazione di saggi e ricerche in materia di polizia e sicurezza urbana e sociale;

VISTO il comma 5 dell'art. 86 della l.r. 15/2002 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo cui nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 della l.r. 15/2002, continua ad applicarsi la l.r. 42/1977 e ss.mm.ii;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e 2014, allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la spesa complessiva di Euro 147.000,00= per la realizzazione delle iniziative e dei progetti definiti nel Piano delle azioni di cui al precedente punto 1) e, in particolare:
 - a) Ente Ospedaliero Galliera, stanziamento di euro 25.000,00= per la realizzazione di politiche attive e misure di contrasto della violenza di genere e prevenzione del femminicidio;
 - b) Azienda Ospedaliera San Martino, stanziamento di euro 25.000,00= per la realizzazione di politiche attive e misure di contrasto della violenza di genere e prevenzione del femminicidio;
 - c) Comune di Recco (Ge), stanziamento di euro 20.000,00= per la realizzazione, mediante forma associativa con altri Comuni, di un Distretto di Polizia Locale, quale sperimentazione di modello di polizia extraurbana di pronto impiego;
 - d) Comune di Sassello (Sv), stanziamento di euro 6.000,00= per la realizzazione, mediante forma associativa con altri Comuni, di attività di polizia sociale e ambientale finalizzate alla promozione della cultura del rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente dall'abbandono incontrollato di rifiuti;
 - e) Amministrazione Provinciale di Genova, stanziamento di euro 40.000,00= per la riorganizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio urbano della Città di Genova mediante la realizzazione, in sede di coordinamento statale con la direzione strategica e tecnica della Prefettura e della Questura di Genova, di un modello integrato dei sistemi di ripresa del territorio a scopo investigativo e di prevenzione;
 - f) Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, stanziamento di euro 5.000,00= per attività di studio, didattica, ricerca in materia di psicologia sociale, psichiatria forense e medicina legale nell'ambito della disciplina regionale, in corso definizione, in materia di procedure di pronto soccorso in caso di violenza di genere, sessuale e maltrattamenti;
 - g) Istituto Comprensivo Burlando, con sede in Genova, stanziamento di euro 10.000,00= per attività di promozione dei valori della legalità, della convivenza civile e della legalità costituzionale mediante la realizzazione di convegni, seminari, viaggi di istruzione, laboratori, acquisizione di beni e strumenti finalizzati ai predetti obiettivi;
 - h) Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze Politiche, stanziamento di euro 16.000,00= per la concessione di borse di studio, progetti di ricerca, attività di indagine, pubblicazione di saggi e ricerche in materia di polizia e sicurezza urbana e sociale;
- 3) di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii lo stanziamento di:
 - a) euro 25.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Ente Ospedale Galliera, con sede legale in Genova, C.F. 00557720109, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - b) euro 25.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria San Martino – Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro I.R.C.C.S., con sede legale in Genova, C.F. 02060250996, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

- c) euro 20.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore del Comune di Recco (GE), con sede legale in Recco, C.F. 00605540103, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - d) euro 6.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore del Comune di Sassello (SV), con sede legale in Sassello, C.F. 00296950090, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - e) euro 40.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova, con sede legale in Genova, C.F. 80007350103, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - f) euro 5.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con sede legale in Genova, C.F. 00754150100, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - g) euro 10.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Istituto Comprensivo Burlando, con sede legale in Genova, C.F. 95131430100, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - h) euro 16.000,00= disponibile sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, esercizio 2013, a favore dell'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze Politiche, con sede legale in Genova, C.F. 00754150100, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
- 5) di rinviare a successiva deliberazione ovvero ad atto dirigenziale l'approvazione dei protocolli di intesa, di tipo operativo, la definizione delle modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle spese autorizzate con il presente provvedimento;
- 6) di dare mandato al Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei cittadini di procedere alla stipula dei protocolli di intesa con tutti i soggetti coinvolti dal Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e 2014, individuati nel presente provvedimento quali creditori, a seguito della adozione della deliberazione ovvero del provvedimento dirigenziale di cui al punto 5);
- 7) di incaricare la Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura regionale preposta alle politiche della sicurezza e della polizia locale, dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 1799**

Approvazione convenzione con Università degli Studi di Genova per funzioni di osservatorio ex l.r. N. 28/2004. Impegno euro 41.347,00.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione ha codificato, nel tempo, un sistema legislativo di norme volte alla attuazione di politiche attive della sicurezza urbana, della cultura della trasparenza, della definizione di modelli volti al contrasto della criminalità organizzata e delle opacità della Pubblica Amministrazione oltre che, quale strumento di promozione delle relazioni sociali, della valorizzazione delle funzioni di ascolto, orientamento e di prossimità della polizia locale;

CONSIDERATO che tale complesso di norme ha avuto il primo varo con la promulgazione della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 recante "Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza", quindi è stata più diffusamente disciplinata con la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità";

OSSERVATO che la costituzione, presso la Presidenza della Regione, dell'Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, ha posto le basi per un lavoro di analisi scientifica dei fenomeni criminali allo scopo di mettere a disposizione del legislatore e dell'Amministrazione regionale i dati fisici e statistici necessari alla adozione delle misure più importanti in vista delle programmazione e della pianificazione regionale nella materia della sicurezza urbana e sociale;

RITENUTO che le esperienze, positive, maturate nel passato hanno rivelato quanto sia importante, anche in un quadro di stretto coordinamento istituzionale con le Autorità Giudiziarie e le Autorità di Polizia, incentivare le funzioni degli Osservatori regionali, qualificandone ulteriormente il prestigio e l'indipendenza scientifica;

RICHIAMATA la recente normativa regionale (art. 9 della legge regionale n. 7/2012) che ha aperto un canale di più intensa collaborazione con l'Università e atteso che tale opportunità viene in questa sede ampiamente colta mediante la disciplina di una relazione convenzionale che, tra l'altro, intende valorizzare anche l'attività di analisi e ricerca scientifica mediante l'attivazione di un assegno di ricerca, dedicato anche alla cura e al coordinamento degli Osservatori, sotto la direzione della struttura regionale competente;

RITENUTO opportuno in tale, nuovo, contesto di riferimento affidare alla Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova le funzioni in materia di Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1727/2012 con la quale è stata assegnata all'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, la gestione dell'Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza mediante la stipula di un assegno di ricerca annuale;

OSSERVATO che l'Università degli Studi di Genova ha conferito con decorrenza 3 giugno 2013 un assegno di ricerca per le finalità sopradette;

CONSIDERATO che l'esperienza di cooperazione con l'Ateneo è risultata particolarmente proficua, in particolare per la plurispecialistica competenza disciplinare e scientifica che è stata assicurata alla Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di legalità, sicurezza urbana e polizia locale;

RITENUTO di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii., a favore dell'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, avente sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, C.F. e P.IVA n. 00754150100, la spesa complessiva di euro 41.347,00 comprensivi di IVA e di qualsiasi altro onere sul capitolo 103 "Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini ed attività connesse" - U.P.B. 1.102 – Bilancio 2013, che presente la necessaria disponibilità;

VISTO il comma 5 dell'art. 86 della l.r. 15/2002 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo cui nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 della l.r. 15/2002, continua ad applicarsi la l.r. 42/1997 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, per la gestione delle funzioni di Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e di Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;
- 2) di approvare la spesa complessiva di Euro 41.347,00= per le attività, a cura dell'Università degli Studi di Genova, connesse al sistema degli Osservatori regionali per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;
- 3) di stabilire che la spesa complessiva predetta pari a euro 41.347,00=, per le motivazioni espresse in premessa e nel testo della convenzione e che qui si intendono richiamate, è assegnata all'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, per il rinnovo di un assegno di ricerca annuale;
- 4) di autorizzare ed impegnare, ai sensi dell'art. 79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii., a favore dell'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, avente sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, C.F. e P.IVA n. 00754150100, per l'attivazione ovvero il rinnovo di un assegno di ricerca, la spesa di euro 41.347,00= liberi da ogni onere fiscale come per legge (ex art. 22, comma sei, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476) sul capitolo 103 "Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini ed attività connesse" - U.P.B. 1.102 – Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare mandato al Segretario Generale o suo delegato di procedere alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, dando atto che la stipula dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 15, comma secondo bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- 6) di autorizzare preventivamente l'eventuale aggiornamento e/o l'integrazione a cura del Segretario Generale, dello schema di convenzione per l'inserimento di modifiche che non alterino i contenuti sostanziali;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
ROBERTA ROSSI

(allegato omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.12.2013****N. 38****L.R. 30.11.2001 n. 42 art.3 comma 1- Rinnovo Comitato di Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente.****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 "Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente" e ss. mm. e ii., ed in particolare l'articolo 3, comma 1 che prevede che venga istituito il Comitato del Distretto con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 6 agosto 2010, ad oggetto "Nomina del Comitato del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge Regionale n. 42/2001" che stabilisce la durata in carica dei componenti in tre anni dalla esecutività del provvedimento stesso;

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del Comitato di cui sopra, in quanto scaduti i tre anni successivi all'insediamento dello stesso;

Atteso che il Comitato deve essere così costituito, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 della l.r. 42/2001:

- a) due esperti designati rispettivamente dalle Province di Imperia e Savona,
- b) un esperto designato dalla Regione,
- c) due esperti designati da Unioncamere,
- e) un esperto designato dall'Istituto Regionale per la floricoltura,
- e bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
- e ter) un esperto designato dal Centro regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola;
- f) un esperto designato dall'ente gestore del Mercato dei fiori di Sanremo,
- g) tre esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,
- h) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici,
- i) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori fiori,
- j) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese artigiane del settore impiantistico e strutture,
- k) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli ottenitori di materiale vegetale,
- l) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;
- m) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari e di ricerca del settore,
- o) un esperto designato dal Presidente della Società Cooperativa Ortofrutticola di Albenga;

Visto che con nota prot. PG/2013/130575 del 7 agosto 2013 il Settore Servizi Imprese Agricole e Florovivaismo ha provveduto a richiedere a tutte le Categorie ed agli Enti sottoelencati le designazioni di competenza;

Preso atto che tutte le Categorie e gli Enti interessati hanno trasmesso la propria designazione ai sensi del comma 2 articolo 3 della l.r. 42/2001 accompagnata da dichiarazione ai sensi del comma 1 art. 20 del Decreto Legislativo n.39/2013;

DECRETA

- a) è nominato il Comitato del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 42/2001 nella seguente composizione:

1. CANEROSI MASSIMO in rappresentanza della Provincia di Imperia;
2. BENEDETTI MARIA LUCIA in rappresentanza della Provincia di Savona;
3. GIMELLI FIORENZO in rappresentanza della Regione Liguria;
4. CATTANEO MARIANGELA in rappresentanza di Unioncamere;
5. DE MICHELIS LUCA in rappresentanza di Unioncamere;
6. BERUTO MARGHERITA in rappresentanza dell'Istituto Regionale per la floricoltura;
7. ALLAVENA ANDREA in rappresentanza del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
8. MINUTO GIOVANNI in rappresentanza del Centro regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola;
9. BARBAGELATA FRANCO in rappresentanza dell'ente gestore del Mercato dei fiori di Sanremo;
10. CESIO PIERLUIGI in rappresentanza della Federazione regionale Coltivatori diretti;
11. MEWES JOCHEN in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;
12. BRUZZONE FRANCESCA in rappresentanza della Federazione regionale Confagricoltura;
13. FAZIO FRANCESCO in rappresentanza delle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici;
14. MOGNOL REGINA in rappresentanza delle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici;
15. VIGLIETTI SERGIO in rappresentanza delle organizzazioni di categoria degli esportatori dei fiori;
16. CHIAPPORI GIORGIO in rappresentanza delle organizzazioni delle imprese artigiane del settore impiantistico e strutture;
17. GHIONE GIAN GUIDO in rappresentanza delle organizzazioni degli ottenitori di materiale vegetale; fiori;
18. CALLERI GEROLAMO in rappresentanza delle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;
19. CIMINO MARIO in rappresentanza delle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;
20. CAROZZINO PAOLO in rappresentanza delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
21. CALVI GUIDO in rappresentanza degli Istituti Tecnici agrari presenti sul territorio delle province di Imperia e Savona;
22. DI SIBIO FABRIZIO in rappresentanza della Società Ortofrutticola di Albenga;

b) di stabilire la durata in carica dei componenti del Comitato del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente in tre anni dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

19.12.2013

N. 5176

Nulla-Osta trasferimento autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata "Baccan", in Comune di Lorsica (Genova), dalla L.S.A. s.n.c. di Garbarino Davide & C., a favore della Cuneo Franco & Lagomarsino Edda s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. n. 12/2012, il nulla-osta al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di ardesia denominata "BACCAN", in Comune di Lorsica (Genova), dalla Ditta L.S.A. S.n.c. di Garbarino Davide & C., a favore della Ditta Cuneo Franco & Lagomarsino Edda S.r.l (cod. Fisc. 01173740109), con sede in Cicagna), Via Dottor Arata, 10/A, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di stabilire che restano fermi a carico della Ditta Cuneo Franco & Lagomarsino Edda S.r.l tutti gli oneri e le prescrizioni stabilite nel provvedimento n. 174/2006 indicato in premessa, con il quale è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di ardesia denominata "BACCAN", in Comune di Lorsica (Genova), nonché quanto disposto con il provvedimento n. 1281/2013 di approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione.
- 3) - Di dare atto che la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava in argomento, rilasciata con il provvedimento n. 174/2006 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della citata l.r. n. 12/2012 - è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.
- 4) - Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), della l.r. n. 12/2012, che sono da considerarsi elementi essenziali, il variare dei quali comporta l'assoggettamento alle procedure di cui al comma 1, dell'art. 12, della l.r. n. 12/2012, gli interventi individuati dalla D.G.R. n. 1623/2012.
- 5) - Di stabilire che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione al Comune interessato per territorio, da parte della Ditta esercente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/2012, e in coerenza con i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 7 dicembre 2012, di un deposito cauzionale pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), la cui restituzione avrà luogo al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti; copia della fidejussione, controfirmata dal Comune, deve essere trasmessa alla Regione.
- 6) - Di disporre altresì che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché, per intero, nel sito web della Regione.
- 7) - Di avvisare che:
 - a) la Ditta esercente è tenuta a versare al Comune interessato per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. n. 12/2012;
 - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO E AFFARI GIURIDICI**

24.12.2013

N. 5186

Compenso Commissione di verifica di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010 - Dott. Marcello Fratocchi - euro 992,69.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, “Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all’art. 4 del D.M. 28 maggio 2010”;

VISTO in particolare l’art.12, il quale stabilisce che “al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni Regione nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale”;

VISTA la nota prot. n. 0126396 del 24 luglio 2013, con la quale la sopra citata Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione XIII - Progetti per i consumatori ha comunicato, ai sensi del citato articolo 12, la designazione del Dottor Marcello Fratocchi quale proprio rappresentante;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 01/08/2013 con il quale veniva nominata la Commissione di verifica di cui sopra;

VISTA la D.G.R. n. 1172 del 05/10/2012 con la quale veniva determinato in EURO 1.799,93 il compenso complessivo relativo all’intero Programma generale d’intervento per il membro di nomina ministeriale nella Commissione di verifica sopra citata;

VISTA la nota prot. n. 0057694 del 06/03/2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico determinava in EURO 807,24 l’importo per il compenso per il rappresentante ministeriale in seno alla predetta Commissione relativamente al primo modulo funzionale e quindi rideterminando per differenza in EURO 992,69 il compenso dovuto al suddetto membro per la Commissione di verifica relativamente al secondo modulo funzionale;

DECRETA

Di accertare a carico del Ministero dello Sviluppo Economico C.F. 80230390587 la somma di EURO 992,69 a valere sul cap. 1296 “Fondi provenienti dal ministero dello Sviluppo Economico per iniziative a vantaggio dei consumatori”, U.P.B. 2.2.15, del bilancio per l’esercizio 2013;

Di autorizzare per quanto in premessa la spesa complessiva di EURO 992,69 sul cap. 8222 “Spese per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori-Legge 23/12/2000, n.388, art. 148” del Bilancio per l’esercizio 2013, a favore del Dott. Marcello Fratocchi, nato a Roma il 2/4/1965 ed ivi residente in Via Saluzzo 42, C.F. FRMCL65D02H501U, quale compenso spettante in qualità di membro della Commissione di verifica, di cui all’art.12 del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 secondo modulo del Piano generale d’intervento “Informaconsumatori”

Di impegnare, ai sensi dell’art. 79 della l.r. 42/77, la somma di EURO 992,69 sul cap. 8222 “Spese per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori-Legge 23/12/2000, n.388, art. 148” del Bilancio per l’esercizio 2013, a favore del Dott. Marcello Fratocchi, nato a Roma il 2/4/1965 ed ivi residente in Via Saluzzo 42, C.F. FRMCL65D02H501U, quale compenso spettante in qualità di membro della Commissione di verifica, di cui all’art.12 del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 secondo modulo del Piano generale d’intervento “Informaconsumatori”, somma che verrà liquidata ai sensi dell’art. 83 della l.r. 42 del 4 novembre 1977 e ss.mm.;

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Mauro Ghio

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL COMMERCIO**

31.12.2013

N. 5200

Cancellazione dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale della società cooperativa Roba dell'altro mondo. Revoca dei contributi concessi e restituzione degli anticipi erogati. Riduzione d'impegno: euro 13.125,55.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32 recante: "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", che:

- all'articolo 3 ha istituito l'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale;
- agli articoli 5, 6 e 7 ha individuato le iniziative che la Regione promuove e sostiene per il conseguimento delle finalità della legge;
- all'articolo 8 lettere b) e c) ha rimandato a successivo provvedimento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi e l'approvazione della relativa modulistica, nonché le iniziative da finanziare prioritariamente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 19 ottobre 2007 - Allegato A, che ha stabilito i requisiti e le modalità d'iscrizione e funzionamento dell'Elenco regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'art. 3 della l.r. citata, e che tra l'altro ha stabilito:

- al punto 2 che le organizzazioni iscritte nell'Elenco devono trasmettere al settore Politiche di Sviluppo del Commercio entro il 30 giugno di ogni anno il Bilancio d'esercizio e una breve relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e devono comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione ai dati o ai documenti trasmessi, pena la sospensione dall'Elenco;
- al punto 4 che la reiterata mancanza della presentazione dei documenti richiesti ai fini di verificare il rispetto dei requisiti di ammissione determina la sospensione dall'Elenco e che tale sospensione può avere una durata massima di 60 giorni, trascorsi i quali in assenza di ripristino dei requisiti, la struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall'Elenco che comporta la decadenza dai benefici ottenuti;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo del Commercio n. 3875 del 14 dicembre 2007 che, a seguito di istanza presentata dalla cooperativa Roba dell'altro mondo società cooperativa, C.F. 03553920103, con nota prot. n. 142957 del 6/11/2007, ha disposto l'iscrizione nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale di tale Organizzazione;

CONSIDERATO che l'iscrizione nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio equo e solidale è condizione per poter beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale n. 32/2007 citata, come espressamente previsto all'art. 3 comma 3 di detta legge regionale;

DATO ATTO che la cooperativa Roba dell'altro mondo ha presentato due domande di contributo per gli anni 2007 e 2009 che sono state accolte e pertanto risulta beneficiaria dei contributi, come di seguito specificato:

- un contributo pari a €24.829,94, concesso con Decreto Dirigenziale n. 4195 del 24/12/2007 a valere sull'azione 4 del bando 2007, approvato con D.G.R. n. 1216/2007, di cui € 12.414,97 (50% del contributo) già erogati a titolo di anticipo;
- un contributo pari a € 1.421,16, concesso con Decreto Dirigenziale n. 3594 del 15/12/2009 a valere sull'Azione 4 del Bando 2009, approvato con D.G.R. n. 417/2009, di cui € 710,58 (50% del contributo) già erogati a titolo di anticipo; come specificato nella tabella seguente:

	Contributo	Impegno	Anticipo (50%)	Mandato	Importo residuo sul capitolo
Bando 2007	24.829,94	Impegno n.2007/11594	12.414,97	Mandato n. 6443 del 10/06/2008	12.414,97
Bando 2009	1.421,16	Impegno n.2009/9819	710,58	Mandato n. 6083 del 04/05/2010	710,58

RICHIAMATO il punto 6.3, lettera B dell'allegato alla medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216/2007 sopraccitata, con la quale sono stati approvati criteri, priorità, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui agli articoli 5,6 e 7 della l.r. n. 32/2007, e che prevede che il soggetto che intenda rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento o al finanziamento deve comunicarlo immediatamente alla Regione Liguria a mezzo lettera raccomandata. In tal caso le somme già erogate devono essere restituite gravate degli interessi legali. Analogo rimborso deve essere effettuato in caso di cessazione definitiva a qualsiasi titolo dell'attività dell'organizzazione.

RICHIAMATO altresì il punto 8 dell'Allegato 1 alla DGR n. 417/2009 - Bando per l'anno 2009, che riporta le medesime condizioni per il bando 2009;

CONSTATATO che il Bilancio d'Esercizio più recente agli atti del Settore è riferito all'esercizio 2007, non avendo la cooperativa Roba dell'altro mondo mai inviato, come prescritto, né il Bilancio d'esercizio, né una relazione sull'attività svolta, né tantomeno ha fornito informazioni relative ai progetti di investimento oggetto dei finanziamenti;

DATO ATTO che, dopo i tentativi esperiti per le vie brevi, tali documenti e i chiarimenti in merito alla situazione della cooperativa sono stati ripetutamente richiesti con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede legale della cooperativa e alla residenza del Legale Rappresentante, Marcello Pavani, con le note di seguito riportate:

- nota prot. n. PG/2012/16010 del 31 gennaio 2012
- nota prot. n. PG/2012/80118 del 23 maggio 2012
- nota prot. n. PG/2012/167808 del 28 novembre 2012
- nota prot. n. PG/2013/2866 del 8 gennaio 2013;

PRESO ATTO che nessuna risposta formale è pervenuta a tutt'oggi al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, e che per le vie brevi è stata comunicata la mancata realizzazione degli investimenti per i quali erano stati concessi i contributi e la chiusura delle attività della cooperativa;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 3137 del 31 luglio 2013, come previsto al punto 4 della D.G.R. n. 1216/2007, è stata conseguentemente disposta la sospensione della cooperativa Roba dell'altro mondo dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio equo e solidale di cui all'art. 3 della l.r. n. 32/2007 per un periodo massimo di 60 giorni, trascorso il quale senza alcuna comunicazione, la stessa deve essere cancellata dall'Elenco regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale, deve essere avviato il procedimento di revoca dei contributi e attivata nei confronti della medesima Cooperativa la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, comprensivo degli interessi legali;

DATO ATTO che tale Decreto è stato trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento in data

29 agosto 2013, prot. n. PG/2013/139771, alla sede legale della cooperativa Roba dell'altro mondo, quale risulta da visura camerale, e all'indirizzo di residenza del legale rappresentante, Marcello Pavani, ma è stato restituito al Settore Politiche di Sviluppo del Commercio per compiuta giacenza;

PRESO ATTO che, come risulta da una più recente visura camerale, del 4 novembre 2013, è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione della cooperativa Roba dell'altro mondo, C.F. 03553920103 (data atto: 06/09/2013 e data iscrizione: 09/10/2013) e vengono individuati quali liquidatori il Sig. Marcello Pavani e il Sig. Virgilio Mariani e un preposto, il Sig. Claudio Solari;

PRESO ATTO del parere espresso in data 15 novembre 2013, Prot. n. IN/2013/22309, dal Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico e Affari Giuridici, sul procedimento da seguire per il recupero delle somme erogate in caso di procedimento concorsuale in atto;

RITENUTO pertanto di procedere alla cancellazione della cooperativa Roba dell'altro mondo dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale, alla revoca del contributo e di richiedere la restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione dei contributi alla data di restituzione, così come di seguito specificato:

- €12.414,97 erogati a titolo di anticipo del contributo, in data 10/06/2008 con Mandato n. 6443;
- €710,58 erogati a titolo di anticipo del contributo, in data 04/05/2010 con Mandato n. 6083;

DATO ATTO che con nota Prot. n. PG/2013/197699 del 21 novembre 2013 è stato comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione della cooperativa Roba dell'altro mondo dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale, revoca del contributo e restituzione delle somme già erogate;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 92 del 26/03/2013, con il quale sono stati dichiarati perenti, agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa, i residui passivi in conto capitale derivanti dall'esercizio 2007;

RITENUTO di ridurre gli impegni per revoca (02- revoca), così come di seguito specificato:

- Impegno n. 2007/11594 assunto sul Capitolo 8203 del Bilancio 2007, dichiarato perente con il Decreto del Direttore Generale sopra citato, per l'importo di €12.414,97 pari alla somma residua sul capitolo;
- Impegno n. 2009/9819 assunto sul Capitolo 8203 del Bilancio 2009 per l'importo di € 710,58 pari alla somma residua sul capitolo;

VISTO il comma 5 dell'art. 86 della l.r. 15/2002;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. La cooperativa Roba dell'altro mondo, C.F. 03553920103, è cancellata dall'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio equo e solidale di cui all'art. 3 della l.r. n. 32/2007;
2. Si revocano i seguenti contributi concessi alla cooperativa Roba dell'altro mondo, C.F. 03553920103, così come di seguito specificato:
 - il contributo pari a €24.829,94, concesso con Decreto Dirigenziale n. 4195 del 24/12/2007 a valere sull'azione 4 del bando 2007, approvato con D.G.R. n. 1216/2007;
 - il contributo pari a € 1.421,16, concesso con Decreto Dirigenziale n. 3594 del 15/12/2009 valere sull'Azione 4 del Bando 2009, approvato con D.G.R. n. 417/2009;
3. Il Settore Ragioneria e contabilità è incaricato di ridurre gli impegni per revoca (02- revoca) così

come di seguito specificato:

- Impegno n. 2007/11594 assunto sul Capitolo 8203 del Bilancio 2007, dichiarato perente con il Decreto del Direttore Generale n. 92 del 26/03/2013, per l'importo di €12.414,97 pari alla somma residua sul capitolo;
 - Impegno n. 2009/9819 assunto sul Capitolo 8203 del Bilancio 2009 per l'importo di € 710,58 pari alla somma residua sul capitolo;
4. La cooperativa Roba dell'altro mondo, C.F. 03553920103, dovrà provvedere alla restituzione nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dal Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico e Affari Giuridici degli anticipi ricevuti, maggiorati degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione, così come di seguito specificato:

	Contributo	Anticipo da restituire	Mandato e data
Bando 2007	24.829,94	12.414,97	Mandato n. 6443 del 10/06/2008
Bando 2009	1.421,16	710,58	Mandato n. 6083 del 04/05/2010
Totale		13.125,55	

5. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. 1988/80 presso Carige – Tesoreria Regionale, Ag. 41 – Via D'Annunzio, 39 Genova, ABI 6175, CAB 1472, IBAN IT41G0617501472000000198890 con indicazione della seguente causale di versamento: “Recupero somma – L.r. n. 32/2007 - Bando 2007 e Bando 2009 - Contributo Azione 4 €13.125,55; interessi €..... Accertamento n.....” Dovrà altresì essere indicato il capitolo di bilancio n. 2525 – Entrate – Esercizio 2013 e quale beneficiario la Regione Liguria, Settore Politiche di Sviluppo del Commercio. Copia leggibile delle ricevute di versamento dovrà essere, entro 10 giorni dal pagamento, al suddetto Settore;
6. In difetto dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente punto 3 da parte della cooperativa Roba dell'altro mondo, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto;
7. Il Settore Ragioneria e contabilità è incaricato di accertare a carico di Roba dell'altro mondo società cooperativa, C.F. 03553920103, la somma complessiva di € 13.125,55 con imputazione sul capitolo 2525 per il corrente esercizio ed altresì accertare, all'avvenuto pagamento da parte del debitore, la somma dovuta a titolo di interessi legali mediante apposito provvedimento di accertamento – incasso;
8. La Tesoreria regionale è incaricata delle riscossione del credito di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

IL DIRIGENTE
Serenella Milia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
24.12.2013 **N. 5224**

Verifica di assoggettabilità ex l.r. n. 32/2012: progetto definitivo del PUC di Bormida. No VAS con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa:

1. che il progetto definitivo di PUC del Comune di Bormida non sia da assoggettare a VAS, alle condizioni e per quanto diffusamente argomentato nell'allegata relazione istruttoria n. 48, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che il piano, adeguato alle prescrizioni di cui all'allegata relazione istruttoria, sia trasmesso dal Comune alla Regione – Dipartimento Ambiente Settore VIA, per la verifica di ottemperanza, ai fini dell'efficacia della sua approvazione formale da parte dell'Autorità Procedente;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Roberto Boni

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

30.12.2013

N. 5230

Registro regionale del Terzo Settore sezione associazioni di promozione sociale (l.r. 42/2012) - iscrizione dei Comitati provinciali e locali liguri dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ex d.lgs.178/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di iscrivere, ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 i seguenti Comitati provinciali e locali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale, parte A, di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, secondo le modalità indicate nell'elenco sotto riportato

Comitati provinciali

Comitato	Codice iscrizione
Genova	ASS-GE-066-2013
Imperia	ASS-IM-067-2013
La Spezia	ASS-SP-068-2013
Savona	ASS-SV-069-2013

Comitati locali Provincia di Genova

Comitato	Codice iscrizione
Arenzano	ASS-GE-070-2013
Bargagli	ASS-GE-071-2013
Campo Ligure	ASS-GE-072-2013
Campomorone	ASS-GE-073-2013
Ceranesi	ASS-GE-074-2013
Chiavari	ASS-GE-075-2013
Cicagna	ASS-GE-076-2013
Cogoleto	ASS-GE-077-2013
Cogorno	ASS-GE-078-2013
Davagna	ASS-GE-079-2013
Gattorna	ASS-GE-080-2013
Genova	ASS-GE-081-2013
Genova Ponente	ASS-GE-082-2013
Lavagna	ASS-GE-083-2013
Masone	ASS-GE-084-2013
Rezzoaglio	ASS-GE-085-2013
Riva Trigoso	ASS-GE-086-2013
Rossiglione	ASS-GE-087-2013
Santa Margherita Ligure	ASS-GE-088-2013
Santo Stefano D'Aveto	ASS-GE-089-2013
Sant'Olcese	ASS-GE-090-2013
Serra Riccò	ASS-GE-091-2013
Sori	ASS-GE-092-2013
Torriglia	ASS-GE-093-2013
Uscio	ASS-GE-094-2013
Valle Scrivia	ASS-GE-095-2013

Comitati locali Provincia di Imperia

Comitato	Codice iscrizione
Bordighera	ASS-IM-096-2013
Diano Marina	ASS-IM-097-2013
Imperia	ASS-IM-098-2013
Pieve di Teco	ASS-IM-099-2013
Pontedassio	ASS-IM-100-2013
Sanremo	ASS-IM-101-2013
Taggia	ASS-IM-102-2013
Ventimiglia	ASS-IM-103-2013
Villaregia	ASS-IM-104-2013

Comitati locali Provincia di La Spezia

Comitato	Codice iscrizione
Follo	ASS-SP-105-2013
Levanto	ASS-SP-106-2013
Riccò del Golfo	ASS-SP-107-2013

Comitati locali Provincia di Savona

Comitato	Codice iscrizione
Alassio	ASS-SV-108-2013
Albenga	ASS-SV-109-2013
Cengio	ASS-SV-110-2013
Ceriale	ASS-SV-111-2013
Loano	ASS-SV-112-2013
Magliolo	ASS-SV-113-2013
Millesimo	ASS-SV-114-2013
Sassello	ASS-SV-115-2013
Savona	ASS-SV-116-2013
Stella	ASS-SV-117-2013
Toirano	ASS-SV-118-2013
Vado Ligure	ASS-SV-119-2013
Varazze	ASS-SV-120-2013

2. di dare atto che come da accordi raggiunti in occasione degli incontri tenutisi con i rappresentanti regionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, i Comitati provinciali e locali provvederanno successivamente ad integrare la documentazione amministrativa prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2013, n.143 per la presentazione della domanda di iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale;

3. di ribadire che:

ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, l'iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii. e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte al Registro devono, comunque, comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale 42/2012;

ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro;

4. di notificare ai Comitati provinciali e locali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana copia conforme del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA

23.12.2013**N. 5245**

Regolamento CE 1198/2006. Interventi nel settore della pesca e Acquacoltura. Asse 1, misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività". Approvazione graduatoria pratiche 2012 e impegno euro 169.247,20.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo della Pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) 1198/2006;
- il Programma Strategico Nazionale che descrive gli aspetti della politica comune della pesca e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso;
- il Programma Operativo (P.O.) Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
- l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, così come modificato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con intesa del 25/10/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29.11.2012) e che, tra l'altro approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, Fondo di Rotazione e Regioni), e in particolare il piano finanziario della Regione Liguria;
- la convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010, che specifica i compiti, le funzioni e le responsabilità di gestione e certificazione specifiche degli Organismi Intermedi;
- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357 "Reg. CE n. 1198 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Approvazione del 'Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria'";
- la direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011;
- la D.G.R. n. 516/2013 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015, il quale all'art. 5, prevede, tra l'altro, che "per i procedimenti riguardanti la stipula di contratti, nonché il rilascio di autorizzazioni e concessioni o l'erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti regionali."

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta regionale 09.01.2009 n. 1 "Reg. CE n. 1198 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Approvazione Bandi contenenti criteri e modalità per concessione contributi per le misure 1.3, 2.1, 2.3, 3.3", che riporta anche il piano finanziario per il periodo di programmazione 2007-2013 e la relativa ripartizione per annualità e per asse;
- la deliberazione della Giunta regionale 14.09.2012 n. 1061 "Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Reg. CE n. 1198/2006. Apertura termini presentazione istanze sulle misure 1.3 e 3.3 e approvazione bando sulla misura

1.5. Annualità 2012", che riporta anche la disponibilità finanziaria disponibile per il restante periodo di programmazione relativa all'asse 3;

- la deliberazione della Giunta regionale 15.03.2013 n. 268 "Regolamento CE 1198/2006 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Modifiche al piano finanziario delle risorse pubbliche spettanti alla Regione Liguria;

CONSIDERATO che l'allegato alla sopracitata DGR 1061/2012, relativo alla misura 1.3 "Ammodernamento dei pescherecci e selettività", prevede, tra l'altro:

- al punto 4, che le domande possano essere presentate dalla data del 24 settembre 2012 al 22 ottobre 2012;
- al punto 10, che l'istruttoria delle domande e la compilazione della graduatoria è di competenza del Nucleo di Valutazione, appositamente individuato con ordine di servizio del Direttore Generale;
- al punto 11, i criteri di selezione e gli elementi di priorità in caso di parità di punteggi;

PRESO ATTO che per l'anno 2012, sono state presentate al Settore Politiche Agricole e della Pesca, nei termini indicati dalla sopracitata DGR 1061/2012, le seguenti domande relative all'Asse 1, misura 1.3 "Ammodernamento dei pescherecci e selettività":

Misura 1.3 – AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'					
Codice progetto	Data di presentazione	Richiedente	Imbarcazione/ n. UE	codice fiscale	spesa richiesta
01/AP/2012/LI	18/10/2012	PISANI MAURIZIO	ORCHIDEA 6682	PSNMRZ78S20A0 89A	6.210,75
02/AP/2012/LI	18/10/2012	MARINA PESCA SNC	MICHELE I 17114	01244370118	19.132,76
03/AP/2012/LI	19/10/2012	FASCE GIOVANNI	GRAZIA 14654	FSCGNN63M17E 463Z	5.418,00
04/AP/2012/LI	19/10/2012	PISANI CALOGERO	LUCA C 23235	PSNCGR75E26A0 89X	12.075,00
05/AP/2012/LI	19/10/2012	PERNICE TOMMASO	SPERANZA 4061	PRNTMS57D07G 273I	14.985,60
06/AP/2012/LI	19/10/2012	DAIBERPESCA SOC. COOP.	MARIA ROSA 4105	01307420990	23.634,45
07/AP/2012/LI	19/10/2012	PINTA SOC. COOP.	DEBORAH I 26479	03425200106	10.500,00
08/AP/2012/LI	19/10/2012	BERTOLOTTO FULVIO	ANDREA 4248	BRTFLV56L01B4 90A	1.611,75
09/AP/2012/LI	19/10/2012	ROSSIGNOLI RUGGERO	PIRASCA I 26280	RSSRGR67B07E4 63W	51.102,23
10/AP/2012/LI	19/10/2012	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	CHIMERA 26025	00837590090	28.927,50
11/AP/2012/LI	19/10/2012	FIORDIPESCA SOC. COOP.	LUVASSU 24878	01199690080	7.870,80
12/AP/2012/LI	19/10/2012	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	SAMPEY II 24912	01034470086	6.982,50
13/AP/2012/LI	19/10/2012	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	PATRIZIA 5015	01013160088	11.025,00
14/AP/2012/LI	19/10/2012	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	SAN GENNARO 17451	01034470086	6.300,00
15/AP/2012/LI	19/10/2012	ALFONSI DINO E ALFONSI AGOSTINO	MONELLO 4346	0264718010	5.250,00
16/AP/2012/LI	22/10/2012	IOVIERO ORLANDO	ORLANDO 26974	VRIRND79H3011 38H	5.724,00
17/AP/2012/LI	22/10/2012	LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA	LEONESSA 14660	00170890990	13.000,00

CHIAVARI					
18/AP/2012/LI	22/10/2012	IOVIERO SIMONE	VIKINGO 4987	VRISMN81C01A984C	5.644,00
19/AP/2012/LI	22/10/2012	IMPAVIDO SAS DI PACCAGNELLA GIANNI & C.	IMPAVIDO 4239	83001680103	14.989,27
20/AP/2012/LI	22/10/2012	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	RENZO 4827	00306980087	8.730,00
21/AP/2012/LI	22/10/2012	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	INEJA 23354	00306980087	78.294,57 (*)
22/AP/2012/LI	22/10/2012	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	PICCOLA 19251	00306980087	8.850,00
23/AP/2012/LI	22/10/2012	SAVE DI VIVIANI ALESSIO SNC	SAVONAROLA 16030	00910390111	80.062,50
24/AP/2012/LI	22/10/2012	MA-RO' SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCO 4910	01418880991	17.978,00
25/AP/2012/LI	22/10/2012	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	SCIACCHETRA' 27140	01091440113	15.981,00
26/AP/2012/LI	22/10/2012	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	FACETA 27144	01091440113	16.488,15
27/AP/2012/LI	22/10/2012	COOPERATIVA PESCATORI DEL DRAGONE	NOE II 4169	01342850995	3.253,95
28/AP/2012/LI	22/10/2012	PAPAGNI E TARGA SNC	NUOVO VITTORIO E FILIPPO 4193	01195190101	10.528,91
29/AP/2012/LI	22/10/2012	ACQUARIO SAS	ACQUARIO 14200	01096870991	19.675,95
30/AP/2012/LI	22/10/2012	NARDULLI MASSIMO E PORTOSO FEDELE SNC	ARDITO 4238	02620000105	9.741,90
31/AP/2012/LI	22/10/2012	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	GUERRIERO 25350	01101280087	40.042,27
32/AP/2012/LI	22/10/2012	CHIARINI VINCENZO	MOANA I 18997	CHRVCN66E27E290X	106.016,12
33/AP/2012/LI	22/10/2012	COOPERATIVA SAN SECONDO ARL PICCOLA PESCA	ANNETTA II 4976	00842880080	14.417,02
34/AP/2012/LI	22/10/2012	ALGA SNC	ALGA III 11159	00182310995	12.067,98
35/AP/2012/LI	22/10/2012	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	MICHELANGELO 14698	01952580999	37.258,20
36/AP/2012/LI	22/10/2012	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	GIOVE 4917	00306980087	5.200,00
37/AP/2012/LI	22/10/2012	DE LUCA PAOLO	JAZZ 26814	DLCPLA64L12D969S	127.850,30
38/AP/2012/LI	22/10/2012	CALCAGNO PIETRO	LEDA 25564	CLCPTR60H18D969O	22.229,38
39/AP/2012/LI	22/10/2012	PINETTO GIACOMO SAS	PINETTO GIACOMO 4228	01113000994	6.959,65
40/AP/2012/LI	22/10/2012	ELISA DELLA CASA SNS	ELISA DELLA CASA 4202	01422190990	30.728,68
41/AP/2012/LI	22/10/2012	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA	FUTURA 26563	01134410115	14.960,57
42/AP/2012/LI	22/10/2012	MEZZINA LEONARDO	PALMA II 5542	MZZLRD75P21I225N	72.556,05

43/AP/2012/LI	22/10/2012	COOPERATIVA PESCATORI MILPESCA	SAN GIUSEPPE 4324	03758400109	5.409,81
44/AP/2012/LI	22/10/2012	FOCE PESCA COOP. ARL	SQUALO III 24877	03736770102	64.470,00
45/AP/2012/LI	22/10/2012	MONTEROSSO PESCA DI VIVIANI SALO & C	SALVATORE PADRE 14650	00817150113	18.132,40
46/AP/2012/LI	22/10/2012	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	BACICIN V 15269	01192040093	38.874,00
47/AP/2012/LI	22/10/2012	PADRE PIO DI VOLPE PIETRO E PIEGIOVANNI	FURORE IV 25687	01153920085	30.805,24
48/AP/2012/LI	19/10/2012	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	GIULIANA II 19054	80022780102	24.050,00
49/AP/2012/LI	19/10/2012	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	SIRIO 15301	03712700107	8.100,00
50/AP/2012/LI	20/10/2012	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	P. D'ERCOLE 23569	00445830094	35.605,71
51/AP/2012/LI	22/10/2012	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	LA LUPA 18579	01952580999	39.165,00
52/AP/2012/LI	22/10/2012	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA	OCEANIA 17734	01391500087	35.857,50
53/AP/2012/LI	22/10/2012	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	PINGONE 26986	00306980087	22.733,00
54/AP/2012/LI	22/10/2012	LAVORATORE II DI CARPI BENEDETTO & C. SAS	LAVORATORE SECONDO 4191	00173730995	35.942,95
55/AP/2012/LI	22/10/2012	IARLORI ROCCO	OVIDIO II 4903	RLRRRCC62B14 E290T	7.517,60

(*) così come rimodulato dai beneficiari

CONSIDERATO CHE risultano non ammissibili a finanziamento i seguenti progetti per i motivi di seguito indicati:

Misura 1.3 - AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'			
Codice progetto	Richiedente	Imbarcazione/ n. UE	Motivazione esclusione
01/AP/2012/LI	PISANI MAURIZIO	ORCHIDEA 6682	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
02/AP/2012/LI	MARINA PESCA SNC	MICHELE I 17114	Mancanza requisito di ammissibilità ai sensi del paragrafo 6 del bando (non fornita attestazione validità tecnico-economica attestata da parte organismo classifica riconosciuto a livello europeo)
03/AP/2012/LI	FASCE GIOVANNI	GRAZIA 14654	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
04/AP/2012/LI	PISANI CALOGERO	LUCA C 23235	Spesa non ammissibile ai sensi del punto 8 del bando
05/AP/2012/LI	PERNICE TOMMASO	SPERANZA 4061	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
08/AP/2012/LI	BERTOLOTTO FULVIO	ANDREA 4248	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
09/AP/2012/LI	ROSSIGNOLI RUGGERO	PIRASCA I 26280	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
15/AP/2012/LI	ALFONSI DINO E ALFONSI AGOSTINO	MONELLO 4346	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
16/AP/2012/LI	IOVIERO ORLANDO	ORLANDO 26974	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando

17/AP/201 2/LI	LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA CHIAVARI	LEONESSA 14660	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
18/AP/201 2/LI	IOVIERO SIMONE	VIKINGO 4987	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
19/AP/201 2/LI	IMPAVIDO SAS DI PACCAGNELLA GIANNI & C.	IMPAVIDO 4239	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
23/AP/201 2/LI	SAVE DI VIVIANI ALESSIO SNC	SAVONAR OLA 16030	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
24/AP/201 2/LI	MA-RO' SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCO 4910	Raggiungimento del massimale di spesa ammissibile nel periodo 2007-2013 riportato al punto 9 del bando (in conformità a quanto previsto al paragrafo 6.2.1.3 del PO nazionale)
27/AP/201 2/LI	COOPERATIVA PESCATORI DEL DRAGONE	NOE II 4169	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando; Ai sensi del punto 8 del bando spesa non ammissibile
28/AP/201 2/LI	PAPAGNI E TARGA SNC	NUOVO VITTORIO E FILIPPO 4193	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
29/AP/201 2/LI	ACQUARIO SAS	ACQUARIO 14200	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
30/AP/201 2/LI	NARDULLI MASSIMO E PORTOSO FEDELE SNC	ARDITO 4238	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
33/AP/201 2/LI	COOPERATIVA SAN SECONDO ARL PICCOLA PESCA	ANNETTA II 4976	Mancanza requisito di ammissibilità ai sensi del paragrafo 6 del bando (non fornita attestazione validità tecnico-economica attestata da parte organismo classifica riconosciuto a livello europeo)
34/AP/201 2/LI	ALGA SNC	ALGA III 11159	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
35/AP/201 2/LI	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	MICHELA NGELO 14698	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
37/AP/201 2/LI	DE LUCA PAOLO	JAZZ 26814	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
38/AP/201 2/LI	CALCAGNO PIETRO	LEDA 25564	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
39/AP/201 2/LI	PINETTO GIACOMO SAS	PINETTO GIACOMO 4228	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
40/AP/201 2/LI	ELISA DELLA CASA SNS	ELISA DELLA CASA 4202	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
41/AP/201 2/LI	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA	FUTURA 26563	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
42/AP/201 2/LI	MEZZINA LEONARDO	PALMA II 5542	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
43/AP/201 2/LI	COOPERATIVA PESCATORI MILPESCA	SAN GIUSEPPE 4324	Mancato raggiungimento spesa ammissibile minima di € 5.000,00 prevista ai sensi del punto 9 del bando
47/AP/201 2/LI	PADRE PIO DI VOLPE PIETRO E PIEGIOVANNI	FURORE IV 25687	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando

51/AP/2012/LI	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	LA LUPA 18579	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
54/AP/2012/LI	LAVORATORE II DI CARPI BENEDETTO & C. SAS	LAVORATORE SECONDO 4191	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando
55/AP/2012/LI	IARLORI ROCCO	OVIDIO II 4903	Mancato invio documentazione integrativa richiesta nei termini indicati ai sensi del paragrafo 4 del bando

e che a seguito della comunicazione al richiedente dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non sono state presentate osservazioni e documenti, nei tempi previsti dalla normativa ad eccezione della pratica 09/AP/2012/LI per la quale le osservazioni non sono state valutate sufficienti a rivalutare l'ammissibilità della pratica stante la carenza di documenti essenziali previsti nel bando;

CONSIDERATO CHE per le seguenti pratiche è stata presentata formale rinuncia da parte dei richiedenti:

Misura 1.3 - AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'			
Codice progetto	Richiedente	Imbarcazione/ n. UE	Nota
44/AP/2012/LI	FOCE PESCA COOP. ARL	SQUALO III 24877	Nota del 28/08/203 (PG/2013/139899)
45/AP/2012/LI	MONTEROSSO PESCA DI VIVIANI SALO & C	SALVATORE PADRE 14650	Nota del 14/08/203 (PG/2013/137258)
52/AP/2012/LI	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA	OCEANIA 17734	Nota del 04/09/203 (PG/2013/145159)

VISTI gli esiti dell'istruttoria eseguita dal Nucleo di Valutazione, individuato con ordine di servizio del Direttore Generale IN/2013/18049, da cui risulta la seguente graduatoria delle domande relative ai fondi FEP a bilancio per l'anno 2013, Asse 1, misura 1.3:

Misura 1.3 - AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'						
N. grad.	Codice progetto	Richiedente	Codice Fiscale	Punti	Spesa preventivata €	Spesa Ammessa €
1	14/AP/2012/LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.300,00	6.300,00
2	12/AP/2012/LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.982,50	6.982,50
3	11/AP/2012/LI	FIORDIPESCA SOC. COOP.	01199690080	11	7.870,80	7.870,80
4	22/AP/2012/LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	11	8.850,00	6.500,00
5	31/AP/2012/LI	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	01101280087	11	40.042,27	27.001,28
6	32/AP/2012/LI	CHIARINI VINCENZO	CHRVN66E27E290X	11	106.016,12	94.212,78
7	13/AP/2012/LI	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	01013160088	9	11.025,00	11.025,00
8	36/AP/2012/LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	9	5.200,00	5.200,00

9	10/AP/2012/ LI	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	00837590090	8	28.927,50	28.134,30
10	50/AP/2012/ LI	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	00445830094	8	35.605,71	34.376,54
11	53/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	8	22.733,00	21.183,00
12	20/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	7	8.730,00	5.130,00
13	26/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	7	16.488,15	15.692,25
14	07/AP/2012/ LI	PINTA SOC. COOP.	03425200106	6	10.500,00	10.500,00
15	06/AP/2012/ LI	DAIBERPESCA SOC. COOP.	01307420990	6	23.634,45	23.634,45
16	25/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	6	15.981,00	15.928,50
17	46/AP/2012/ LI	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	5	38.874,00	9.000,00
18	49/AP/2012/ LI	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	03712700107	4	8.100,00	8.000,00
19	21/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	4	78.294,57	78.294,57
20	48/AP/2012/ LI	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	80022780102	3	24.050,00	9.600,00

ATTESO CHE le domande pervenute saranno finanziate secondo i tassi di partecipazione finanziaria (UE, nazionale, privati), definiti dall'allegato 2 del Reg. CE n. 1198/2006, di seguito riportati:

Tipologia di imbarcazione	Tipologia di intervento	Percentuale contributo pubblico	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione
Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo	40%	20%	16%	4%
Imbarcazioni della piccola pesca costiera	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" ad eccezione di quelle per la sostituzione del sistema propulsivo	60%	30%	24%	6%
Tutte le imbarcazioni ad eccezione di quelle rientranti nella	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" per la	20%	10%	8%	2%

tipologia della piccola pesca costiera	sostituzione del sistema propulsivo				
Imbarcazioni della piccola pesca costiera	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili" per la sostituzione del sistema propulsivo	40%	20%	16%	4%

CONSIDERATO CHE:

- è possibile finanziare i progetti in graduatoria per gli importi di seguito indicati:

Misura 1.3 – AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'							
N. grad.	Codice progetto	Richiedente	Codice Fiscale	% contributo	Spesa preventiva €	Spesa Ammessa €	Contributo concedibile
1	14/AP/2012 /LI	SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	60	6.300,00	6.300,00	3.780,00
2	12/AP/2012 /LI	SOCIETA'COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	60	6.982,50	6.982,50	4.189,50
3	11/AP/2012 /LI	FIORDIPESCA SOC. COOP.	01199690080	60	7.870,80	7.870,80	4.722,48
4	22/AP/2012 /LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	60	8.850,00	6.500,00	3.900,00
5	31/AP/2012 /LI	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	01101280087	40	40.042,27	27.001,28	10.800,51
6	32/AP/2012 /LI	CHIARINI VINCENZO	CHRVCN66E27E290X	40	106.016,12	94.212,78	37.685,11
7	13/AP/2012 /LI	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	01013160088	40	11.025,00	11.025,00	4.410,00
8	36/AP/2012 /LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	60	5.200,00	5.200,00	3.120,00
9	10/AP/2012 /LI	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	00837590090	40	28.927,50	28.134,30	11.253,72
10	50/AP/2012 /LI	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	00445830094	40	35.605,71	34.376,54	13.750,62
11	53/AP/2012 /LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	40	22.733,00	21.183,00	8.473,20
12	20/AP/2012 /LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	60	8.730,00	5.130,00	3.078,00
13	26/AP/2012 /LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	60	16.488,15	15.692,25	9.415,35
14	07/AP/2012 /LI	PINTA SOC. COOP.	03425200106	40	10.500,00	10.500,00	4.200,00
15	06/AP/2012 /LI	DAIBERPESCA SOC. COOP.	01307420990	40	23.634,45	23.634,45	9.453,78
16	25/AP/2012 /LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	60	15.981,00	15.928,50	9.557,10

17	46/AP/2012 /LI	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	40	38.874,00	9.000,00	3.600,00
18	49/AP/2012 /LI	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	03712700107	40	8.100,00	8.000,00	3.200,00
19	21/AP/2012 /LI	SOC. COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	20	78.294,57	78.294,57	20% su 72.500,00 pari a 14.500,00 40% su 5.794,57 pari a 2.317,83
20	48/AP/2012 /LI	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	80022780102	40	24.050,00	9.600,00	3.840,00
							169.247,20

- la dotazione finanziaria inerente la misura le annualità 2012-2013 è la seguente:

misura 1.3	Totale pubblico	Quota FEP (50%)	Tot nazionale (50%)	Quota Fondo di rotazione (40%)	Quota Regionale (10%)
	283.802,88	141.901,44	141.901,44	113.521,15	28.380,29

- con la suddetta disponibilità è possibile finanziare tutti i progetti della suddetta graduatoria;

RITENUTO quindi di assumere le conseguenti determinazioni nei termini sopra evidenziati;

VISTO l'art. 86 comma 5 della lr n. 15/2002;

DECRETA

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, la seguente graduatoria delle domande presentate per l'anno 2012, ai sensi del Reg. CE n. 1198/2006, sull'Asse 1 - misura 1.3:

Misura 1.3 – AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'						
N. grad.	Codice progetto	Richiedente	Codice Fiscale	Punt i	Spesa preventivata €	Spesa Ammessa €
1	14/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.300,00	6.300,00
2	12/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.982,50	6.982,50
3	11/AP/2012/ LI	FIORDIPESCA SOC. COOP.	01199690080	11	7.870,80	7.870,80
4	22/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	11	8.850,00	6.500,00
5	31/AP/2012/ LI	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	01101280087	11	40.042,27	27.001,28
6	32/AP/2012/ LI	CHIARINI VINCENZO	CHRVCN66E27E2 90X	11	106.016,12	94.212,78
7	13/AP/2012/ LI	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	01013160088	9	11.025,00	11.025,00

8	36/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	9	5.200,00	5.200,00
9	10/AP/2012/ LI	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	00837590090	8	28.927,50	28.134,30
10	50/AP/2012/ LI	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	00445830094	8	35.605,71	34.376,54
11	53/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	8	22.733,00	21.183,00
12	20/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	7	8.730,00	5.130,00
13	26/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	7	16.488,15	15.692,25
14	07/AP/2012/ LI	PINTA SOC. COOP.	03425200106	6	10.500,00	10.500,00
15	06/AP/2012/ LI	DAIBERPESCA SOC. COOP.	01307420990	6	23.634,45	23.634,45
16	25/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	6	15.981,00	15.928,50
17	46/AP/2012/ LI	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	5	38.874,00	9.000,00
18	49/AP/2012/ LI	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	03712700107	4	8.100,00	8.000,00
19	21/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	4	78.294,57	78.294,57
20	48/AP/2012/ LI	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	80022780102	3	24.050,00	9.600,00

2. di non ammettere a finanziamento, per i motivi specificati in premessa, i seguenti progetti:

Codice progetto	Richiedente	Imbarcazione/ n. UE
01/AP/2012/LI	PISANI MAURIZIO	ORCHIDEA 6682
02/AP/2012/LI	MARINA PESCA SNC	MICHELE I 17114
03/AP/2012/LI	FASCE GIOVANNI	GRAZIA 14654
04/AP/2012/LI	PISANI CALOGERO	LUCA C 23235
05/AP/2012/LI	PERNICE TOMMASO	SPERANZA 4061
08/AP/2012/LI	BERTOLOTTO FULVIO	ANDREA 4248
09/AP/2012/LI	ROSSIGNOLI RUGGERO	PIRASCA I 26280
15/AP/2012/LI	ALFONSI DINO E ALFONSI AGOSTINO	MONELLO 4346
16/AP/2012/LI	IOVIERO ORLANDO	ORLANDO 26974

17/AP/2012/LI	LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA CHIAVARI	LEONESSA 14660
18/AP/2012/LI	IOVIERO SIMONE	VIKINGO 4987
19/AP/2012/LI	IMPAVIDO SAS DI PACCAGNELLA GIANNI & C.	IMPAVIDO 4239
23/AP/2012/LI	SAVE DI VIVIANI ALESSIO SNC	SAVONAROLA 16030
24/AP/2012/LI	MA-RO' SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCO 4910
27/AP/2012/LI	COOPERATIVA PESCATORI DEL DRAGONE	NOE II 4169
28/AP/2012/LI	PAPAGNI E TARGA SNC	NUOVO VITTORIO E FILIPPO 4193
29/AP/2012/LI	ACQUARIO SAS	ACQUARIO 14200
30/AP/2012/LI	NARDULLI MASSIMO E PORTOSO FEDELE SNC	ARDITO 4238
33/AP/2012/LI	COOPERATIVA SAN SECONDO ARL PICCOLA PESCA	ANNETTA II 4976
34/AP/2012/LI	ALGA SNC	ALGA III 11159
35/AP/2012/LI	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	MICHELANGELO 14698
37/AP/2012/LI	DE LUCA PAOLO	JAZZ 26814
38/AP/2012/LI	CALCAGNO PIETRO	LEDA 25564
39/AP/2012/LI	PINETTO GIACOMO SAS	PINETTO GIACOMO 4228
40/AP/2012/LI	ELISA DELLA CASA SNS	ELISA DELLA CASA 4202
41/AP/2012/LI	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA	FUTURA 26563
42/AP/2012/LI	MEZZINA LEONARDO	PALMA II 5542
43/AP/2012/LI	COOPERATIVA PESCATORI MILPESCA	SAN GIUSEPPE 4324
47/AP/2012/LI	PADRE PIO DI VOLPE PIETRO E PIEGIOVANNI	FURORE IV 25687
51/AP/2012/LI	PESCE AZZURRO SESTRESE SOC. COOP.	LA LUPA 18579
54/AP/2012/LI	LAVORATORE II DI CARPI BENEDETTO & C. SAS	LAVORATORE SECONDO 4191
55/AP/2012/LI	IARLORI ROCCO	OVIDIO II 4903

3. di prendere atto che per le seguenti pratiche è stata presentata formale rinuncia da parte del richiedente:

Codice progetto	Richiedente	Imbarcazione/ n. UE
44/AP/2012/LI	FOCE PESCA COOP. ARL	SQUALO III 24877
45/AP/2012/LI	MONTEROSSO PESCA DI VIVIANI SALO & C	SALVATORE PADRE 14650
52/AP/2012/LI	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA	OCEANIA 17734

4. di concedere per i motivi un premissa indicati, alle domande risultate finanziabili i contributi secondo i seguenti importi:

Misura 1.3 – AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'						
N.	Codice	Richiedente	Codice Fiscale	Punt	Spesa	Contributo
grad.	progetto			i	Ammessa €	concedibile
1	14/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.300,00	3.780,00
2	12/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	01034470086	16	6.982,50	4.189,50
3	11/AP/2012/ LI	FIORDIPESCA SOC. COOP.	01199690080	11	7.870,80	4.722,48
4	22/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	11	6.500,00	3.900,00
5	31/AP/2012/ LI	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	01101280087	11	27.001,28	10.800,51
6	32/AP/2012/ LI	CHIARINI VINCENZO	CHRVCN66E27E2 90X	11	94.212,78	37.685,11
7	13/AP/2012/ LI	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	01013160088	9	11.025,00	4.410,00
8	36/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	9	5.200,00	3.120,00
9	10/AP/2012/ LI	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	00837590090	8	28.134,30	11.253,72
10	50/AP/2012/ LI	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	00445830094	8	34.376,54	13.750,62
11	53/AP/2012/ LI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	00306980087	8	21.183,00	8.473,20
12	20/AP/2012/ LI	SOC. COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	7	5.130,00	3.078,00
13	26/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	7	15.692,25	9.415,35
14	07/AP/2012/ LI	PINTA SOC. COOP.	03425200106	6	10.500,00	4.200,00
15	06/AP/2012/ LI	DAIBERPESCA SOC. COOP.	01307420990	6	23.634,45	9.453,78
16	25/AP/2012/ LI	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	01091440113	6	15.928,50	9.557,10
17	46/AP/2012/ LI	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	5	9.000,00	3.600,00
18	49/AP/2012/ LI	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	03712700107	4	8.000,00	3.200,00
19	21/AP/2012/ LI	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	00306980087	4	78.294,57	16.817,83
20	48/AP/2012/ LI	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	80022780102	3	9.600,00	3.840,00
						169.247,20

5. di autorizzare le spese per la concessione dei contributi di cui alla tabella seguente:

Misura 1.3 – AMMODERNAMENTO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA'					
N. grad.	Richiedente	Contributo concesso €	Quota UE €	Quota Stato €	Quota Regione €
1	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	3.780,00	1.890,00	1.512,00	378,00
2	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA	4.189,50	2.094,75	1.675,80	418,95
3	FIORDIPESCA SOC. COOP.	4.722,48	2.361,24	1.888,99	472,25
4	SOC. COOP. IMPERIA PESCA	3.900,00	1.950,00	1.560,00	390,00
5	I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC	10.800,51	5.400,26	4.320,20	1.080,05
6	CHIARINI VINCENZO	37.685,11	18.842,56	15.074,04	3.768,51
7	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC	4.410,00	2.205,00	1.764,00	441,00
8	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	3.120,00	1.560,00	1.248,00	312,00
9	IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC	11.253,72	5.626,86	4.501,49	1.125,37
10	SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC	13.750,62	6.875,31	5.500,25	1.375,06
11	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PESCA A RL	8.473,20	4.236,60	3.389,28	847,32
12	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	3.078,00	1.539,00	1.231,20	307,80
13	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	9.415,35	4.707,68	3.766,14	941,53
14	PINTA SOC. COOP.	4.200,00	2.100,00	1.680,00	420,00
15	DAIBERPESCA SOC. COOP.	9.453,78	4.726,89	3.781,51	945,38
16	PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	9.557,10	4.778,55	3.822,84	955,71
17	MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.	3.600,00	1.800,00	1.440,00	360,00
18	PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP.	3.200,00	1.600,00	1.280,00	320,00
19	SOC.COOP. IMPERIA PESCA	16.817,83	8.408,92	6.727,13	1.681,78
20	F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC	3.840,00	1.920,00	1.536,00	384,00
		169.247,20	84.623,62	67.698,87	16.924,71

6. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad impegnare, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale n. 42/77, l'importo complessivo di € 169.247,20, così ripartito:
 U.P.B. 2.212 - Cap. 2622 " Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dalla UE per il fondo europeo per la pesca 2007-2013" per € **84.623,62**,
 U.P.B. 2.212 - Cap. 2627 " Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dallo stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013" per € **67.698,87**,

U.P.B. 2.212 - Cap. 2618 " Trasferimenti ad imprese di quote del cofinanziamento regionale al fondo europeo per la pesca 2007/2013" per € **16.924,71**,

del bilancio del corrente anno – competenza a favore dei soggetti sotto indicati, imputando la spesa come segue:

SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA – Via G. Airenti – 18100 Imperia – CF 01034470086:

Cap 2622 quota UE	€	1.890,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.512,00
Cap 2618 quota Regione	€	378,00

SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI IMPERIA – Via G. Airenti - 18100 Imperia – CF 01034470086:

Cap 2622 quota UE	€	2.094,75
Cap 2627 quota Stato	€	1.675,80
Cap 2618 quota Regione	€	418,95

FIORDIPESCA SOC. COOP. – Via N. Sauro Box Gianorso - 18038 Sanremo – CF 01199690080:

Cap 2622 quota UE	€	2.361,24
Cap 2627 quota Stato	€	1.888,99
Cap 2618 quota Regione	€	472,25

SOC. COOP. IMPERIA PESCA – Via Belgrano, 15 – - 18100 Imperia CF 00306980087:

Cap 2622 quota UE	€	1.950,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.560,00
Cap 2618 quota Regione	€	390,00

I DUE AMICI DI ROSSETTI & C. SNC – Via Privata Riso, 16 – 18100 Imperia - CF 01101280087:

Cap 2622 quota UE	€	5.400,26
Cap 2627 quota Stato	€	4.320,20
Cap 2618 quota Regione	€	1.080,05

CHIARINI VINCENZO – Via Panegai, 24 – 18100 Imperia - CF: CHRVCN66E27E290X

Cap 2622 quota UE	€	18.842,56
Cap 2627 quota Stato	€	15.074,04
Cap 2618 quota Regione	€	3.768,51

MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO E SACCHETTI PATRIZIA SNC – Via Moduponte, 50 –18038 Sanremo (IM) - CF: 01013160088

Cap 2622 quota UE	€	2.205,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.764,00
Cap 2618 quota Regione	€	441,00

SOC. COOP. IMPERIA PESCA – Via Belgrano, 15 – 18100 Imperia - CF 00306980087:

Cap 2622 quota UE	€	1.560,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.248,00
Cap 2618 quota Regione	€	312,00

IMPRESA PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC – Via Bourniquez 3/6 – 17100 Savona - CF 00837590090:

Cap 2622 quota UE	€	5.626,86
Cap 2627 quota Stato	€	4.501,49
Cap 2618 quota Regione	€	1.125,37

SOCIETA' D'RCOLE PANTALEO E CHIARELLA GIUSEPPINA SNC– Via Guidobono 21/3 – 17100 Savona - CF: 00445830094

Cap 2622 quota UE	€	6.875,31
Cap 2627 quota Stato	€	5.500,25
Cap 2618 quota Regione	€	1.375,06

SOC. COOP. IMPERIA PESCA – Via Belgrano, 15 – 18100 Imperia - CF 00306980087:

Cap 2622 quota UE	€	4.236,60
Cap 2627 quota Stato	€	3.389,28
Cap 2618 quota Regione	€	847,32

SOC. COOP. IMPERIA PESCA – Via Belgrano, 15 – 18100 Imperia - CF 00306980087:

Cap 2622 quota UE	€	1.539,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.231,20
Cap 2618 quota Regione	€	307,80

PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA – Piazza Garibaldi, 35 – 19016 c/o Casa comunale Monterosso al Mare - CF 01091440113:

Cap 2622 quota UE	€	4.707,68
Cap 2627 quota Stato	€	3.766,14
Cap 2618 quota Regione	€	941,53

PINTA SOCIETA' COOPERATIVA– Calata Ansaldo De Mari, 16126 Genova – CF 03425200106

Cap 2622 quota UE	€	2.100,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.680,00
Cap 2618 quota Regione	€	420,00

DAIBERPESCA SOC. COOP. – Via Bozzo, 6 – 16032 Camogli (GE) – C.F. 01307420990

Cap 2622 quota UE	€	4.726,89
Cap 2627 quota Stato	€	3.781,51
Cap 2618 quota Regione	€	945,38

PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCIETA' COOPERATIVA – Piazza Garibaldi, 35 – 19016 c/o Casa comunale Monterosso al Mare - CF 01091440113:

Cap 2622 quota UE	€	4.778,55
Cap 2627 quota Stato	€	3.822,84
Cap 2618 quota Regione	€	955,71

MAREA SAS DI DUCE GIANNI & C.– Via Paleocapa, 2/9 – 17100 Savona - CF 01192040093:

Cap 2622 quota UE	€	1.800,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.440,00
Cap 2618 quota Regione	€	360,00

PESCATORI SAN PIETRO SOC. COOP. – Via Romana di Voltri, 10/12 – 16158 Genova - CF 03712700107:

Cap 2622 quota UE	€	1.600,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.280,00
Cap 2618 quota Regione	€	320,00

SOC. COOP. IMPERIA PESCA – Via Belgrano, 15 – 18100 Imperia - CF 00306980087:

Cap 2622 quota UE	€	8.408,92
Cap 2627 quota Stato	€	6.727,13
Cap 2618 quota Regione	€	1.681,78

F.LLI ROBELLO AMBROGIO, VINCENZO E GIUSEPPE SNC – Via Trieste, 34/2 – 16011 Arenzano (GE) – CF 80022780102:

Cap 2622 quota UE	€	1.920,00
Cap 2627 quota Stato	€	1.536,00
Cap 2618 quota Regione	€	384,00

7. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad aumentare in entrata i seguenti accertamenti per le somme indicate:

€ **84.623,62** quota UE sul cap. 1905 accertamento n. 465/2013;

€ **67.698,87** quota Stato sul cap. 1906 accertamento n. 466/2013

8. di disporre nei confronti del beneficiario il rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste ai paragrafi 12 (Tempi e modalità di esecuzione dei progetti), 13 (Varianti), 14 (Proroghe), 15 (Vincoli di alienabilità e destinazione), 15 (Obblighi), 19 (Controlli), 20 (Revoca del contributo e recupero delle somme erogate) e 21 (Cumulo degli aiuti pubblici) del bando;
9. di provvedere alla liquidazione dei contributi ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 42/77;
10. di liquidare i contributi secondo le modalità previste dall'art. 16 del bando della misura 3.3 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1061/2012;
11. di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alla ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
12. di attestare che è stato assolto il debito informativo di cui all'art. 16 della l.r. 2/2006;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica, pubblicazione o comunicazione del presente atto.

Il DIRIGENTE

Gloria Manaratti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****11.11.2013****N. 5154**

Pratica: D/4698. Derivazione: Sorgente Moggia trib. Fosso Ciappa trib. T. Lentro (Bac. Torrente Bisagno) Titolare: Cabona Aldo, Cabona Paolo e Cardinale Mario. Concessione in Sanatoria di Derivazione Acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo in Comune di Bargagli. Domanda in data: 29.10.1998 integrata in data 16.07.2009 e in data 27.08.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Cabona Aldo, Cabona Paolo e Cardinale Mario di derivare dalla sorgente Moggia tributaria del fosso Ciappa, in località Preli del Comune di Bargagli, una portata non superiore a moduli 0,0010 (litri/secondo 0,10) di acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****22.11.2013****N. 5353**

Pratica: D/2502 C. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Titolare: Traverso Francesco e Traverso Chiara. Concessione Acqua per uso Irriguo e Igienico (Antincendio Boschivo) in Comune di Genova. Domanda in data: 10.01.2013.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso ai Sigg.i Traverso Francesco e Traverso Chiara. di derivare dalla sorgente Ca' Merli tributaria del T. Varenna, in località Ca' Merle del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,000454 (litri/secondo 0,0454) di acqua per uso Irriguo e Igienico (Antincendio boschivo).

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****22.11.2013****N. 5354**

Pratica: D/2502. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Concessione Acqua per uso Igienico e Irriguo, assentita con p. d. n. 99 del 14.06.1996 a Snam S.p.A., Gaggero Giovanni e Gaggero Antonio in Comune di Genova. Modifica.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, la concessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 1240 del 11.05.1976 a Ferrando Teresa, Gaggero Giovanni, Gaggero Antonio e Snam S.p.A. ad uso domestico, industriale ed agricolo e rinnovata con p.d. n. 99 del 14.06.1996 alla Snam S.p.A., Gaggero Antonio e Gaggero Giovanni, ad uso igienico antincendio ed irriguo è, col presente provvedimento assentita ai soli Sigg. Gaggero Antonio e Gaggero Giovanni per una portata non superiore a moduli 0,000454 (litri/secondo 0,0454) di acqua per uso Igienico e Irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****21.11.2013****N. 5355**

Pratica: D/2502 B. Derivazione: Sorgente Ca' Merli (bac. T. Varenna). Titolare: Eni S.p.A. Concessione Acqua per uso Igienico (antincendio industriale) in Comune di Genova. Domanda in data: 26.10.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Eni S.p.A. di derivare dalla sorgente Ca' Merli tributaria del T. Varenna, in località Ca' Merle del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,00455 (litri/secondo 0,455) di acqua per uso Igienico (antincendio industriale).

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****11.12.2013****N. 5622**

Pratica: D/6548. Derivazione: Rio di Rosaguta (bac. T. Recco-Salto). Titolari: Macchiavello Renzo, Vescina Vittoria Maria, Capurro Giovanni, Terrile Giovanna, Capurro Teresita. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Avegno. Domanda in data: 07.06.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Macchiavello Renzo, Vescina Vittoria Maria, Capurro Giovanni, Terrile Giovanna e Capurro Teresita di derivare dal Rio di Rosaguta (bac. T. Recco-Salto), in località Luegu del Comune di Avegno, una portata non superiore a moduli 0,00065 (litri/secondo 0,065) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****11.12.2013****N. 5623**

Pratica: D/6547. Derivazione: Rio Gavadi tributario del rio Gramizza (bac. torr. Aveto). Titolare: Pettinari Barbara e Riminucci Marzia Barbara. Concessione di Derivazione Acqua per uso idroelettrico in Comune di Santo Stefano D'aveto. Domanda in data: 08.06.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Pettinari Barbara e Riminucci Marzia Barbara di derivare dal Rio Gavadi, tributario del rio Gramizza (bacino del torrente Aveto), in località Alpicella del Comune di S. Stefano d'Aveto, una portata non superiore a moduli 1,3 (litri/secondo 130) di acqua per uso Idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media pari a 83 Kw;

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****11.12.2013****N. 5624**

Pratica: D/6457. Derivazione: torrente Longanino (bac. Fiume Entella). Titolare: Massa Antonio. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Ne. Domanda in data: 25.07.2008.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Massa Antonio di derivare dal torrente Longanino, in località Longanino del Comune di Ne, una portata non superiore a moduli 0,00086 (litri/secondo 0,086) di acqua per uso Irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****11.12.2013****N. 5625**

Pratica: D/6387. Derivazione: torrente Graveglia (bac. Fiume Entella). Titolare: Sambuceti Bruno. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Ne. Domanda in data: 27.08.2007.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Sambuceti Bruno di derivare dal torrente Graveglia, in località Caminata del Comune di Ne, una portata non superiore a moduli 0,0008 (litri/secondo 0,08) di acqua per uso Irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

11.12.2013

N. 5626

Pratica: D/6248. Derivazione: torrente Cereghetta (bac. T. Boate). Titolare: De Lorenzi Giuseppe. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Rapallo. Domanda pervenuta in data: 25.03.2006.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso al sig. De Lorenzi Giuseppe di derivare dal torrente Cereghetta, in località Laggiaro del Comune di Rapallo, una portata non superiore a moduli 0,000075 (litri/secondo 0,0075) di acqua per uso Irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE**

AVVISO DI DOMANDA

Il Consorzio Rurale di Caroso ha presentato, con nota pervenuta in data 06.11.2012, istanza di concessione di derivazione acqua dal Rio Calandrino trib. T. Penna (bacino T. Entella). in località Lago di Pian Sapeio per moduli 0,05 (l/s 5) ad uso Irriguo, in Comune di Borzonasca (pratica D/6564).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
UFFICIO DEMANIO IDRICO – UFFICIO OPERE IDRAULICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.12.2013

N. 1071

Pratica n. 6485 .Corso d'acqua: Fosso Buranco. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al ripristino dell'accesso all'Albergo Marina in Via Buranco nel Comune di Monterosso al Mare. Ditta: Moggia Marina.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) di rilasciare alla Ditta Moggia Marina l'autorizzazione ai soli fini idraulici e demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa al ripristino dell'accesso all'Albergo Marina in Via Buranco nel Comune di Monterosso al Mare, in conformità agli elaborati vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

